

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	21
GIUSTIZIA (II) .....	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	53
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	69
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	85
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	99
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	102
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	193
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	206
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	212

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.



## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.  
Esame C. 5256 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione XI) (*Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 21 giugno 2012. – Presidenza del presidente Carolina LUSSANA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**Esame C. 5256 Governo – Approvato dal Senato.**  
(Parere alla Commissione XI).

*(Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, dopo aver dato brevemente conto degli aspetti più salienti del contenuto del provvedimento all'esame, che reca interventi di ampio respiro volti a riformare il quadro giuridico relativo al mercato del lavoro anche alla luce della normativa europea, intervenendo, tra l'altro, sulla disciplina dei licenziamenti individuali attualmente contenuta all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, si sofferma sugli ambiti che più ineriscono alle competenze del Comitato.

A tale proposito, osserva, in primo luogo, che il provvedimento, pur presentando una struttura estremamente com-

plexa, reca un contenuto sostanzialmente omogeneo. In relazione al coordinamento delle disposizioni introdotte con l'ordinamento vigente, segnala invece la presenza di taluni aspetti problematici – che denotano una certa tendenza del legislatore a ritenersi « autosufficiente » o comunque slegato dal tessuto normativo sul quale interviene – sia in relazione alla mancata novellazione delle norme preesistenti, sia in relazione all'introduzione di discipline di carattere organico che non vengono inserite nell'ambito di un appropriato contesto normativo. A tale riguardo segnala, in particolare, i commi 47 e seguenti dell'articolo 1, che introducono un procedimento speciale per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, senza introdurre gli opportuni coordinamenti con la normativa generale del rito del lavoro contenuta agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

Segnala quindi la presenza di richiami alla normativa vigente e all'ordinamento dell'Unione Europea effettuati in forma generica o imprecisa, nonché la presenza di norme meramente descrittive o ricognitive e di disposizioni di incerta portata normativa. Fa poi presente, sempre in relazione ai profili di efficacia delle disposizioni contenute nel disegno di legge, che numerosi commi – seguitando peral-

tro una prassi invalsa già da qualche tempo – sono preceduti da preamboli esplicativi delle finalità che si intendono perseguire o illustrativi del contenuto normativo delle misure introdotte; l'introduzione dei suddetti preamboli, che denota una discutibile concezione « didascalica » della legge, fa sì che il contenuto degli atti normativi si arricchisca con la presenza di elementi che dovrebbero più opportunamente essere collocati al di fuori di essi (e segnatamente, nella relazione illustrativa dei provvedimenti).

In relazione alle deleghe contenute all'articolo 4, segnala, in primo luogo, che né il titolo del provvedimento, né la rubrica dell'articolo ne danno in alcun modo conto. Esprime quindi talune perplessità, in relazione al termine di esercizio della delega in materia di apprendimenti formali e informali, fissato in soli sei mesi, cui si accompagna però un termine per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive molto più ampio (pari a ventiquattro mesi), e che, quindi, scadrà nella prossima legislatura, con conseguente rischio, come la recente esperienza insegna, che la delega a fini correttivi possa essere esercitata da una compagine governativa di segno diverso e con intendimenti non proprio coincidenti con quelli ispiratori della delega originaria.

Dopo aver dato conto di taluni aspetti problematici anche in relazione agli adempimenti previsti dal disegno di legge, osservando, in particolare, che esso demanda compiti attuativi a ben sei decreti ministeriali dei quali viene precisata la natura non regolamentare, e constatata l'assenza sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5256 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

esso presenta un contenuto omogeneo, in quanto reca disposizioni volte a

riformare il quadro giuridico relativo al mercato del lavoro nell'ambito della Strategia per la crescita e l'occupazione Europa 2020, che delinea gli obiettivi e gli strumenti dell'Unione europea e degli Stati membri in materia di crescita e occupazione per il decennio 2011-2020. Coerentemente con tale obiettivo, il provvedimento, insieme ad alcune norme di principio o indicanti le finalità dell'intervento legislativo (articolo 1, commi 1-8), prevede disposizioni finalizzate a procedere ad una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, configurando il contratto a tempo indeterminato come contratto prevalente e disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato (articolo 1, commi da 9 a 13), delineando l'apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro (articolo 1, commi 16-19), intervenendo in materia di tutele dell'impiego, contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali (articolo 1, commi 21-33) e modificando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali (articolo 1, commi 37-69). Il disegno di legge reca altresì (all'articolo 2) disposizioni volte ad effettuare un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito e degli ammortizzatori sociali e (all'articolo 3) disposizioni finalizzate a definire una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali, mentre (all'articolo 4) interviene sulle politiche attive del lavoro ridefinendo il ruolo dei servizi per l'impiego e prevedendo incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, mediante l'introduzione di norme di contrasto alle c.d. dimissioni "in bianco" e l'adozione di misure per il sostegno della genitorialità e dei lavoratori anziani;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti norma-

tive, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; in altri casi, invece, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose misure di carattere organico che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, appaiono decontestualizzate e, in molti casi, fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto. Le anzidette modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano in più disposizioni, ad esempio:

all'articolo 1, comma 11, lettera *a*), che reitera una modifica non testuale alla disciplina recata dalla legge n. 604 del 1966 in materia di licenziamenti individuali, intervenendo – piuttosto che su tale provvedimento – sulla legge n. 183 del 2010 che, a sua volta, non aveva proceduto alla novellazione della legge n. 604;

all'articolo 1, comma 21, lettera *b*), che incide in via non testuale sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004;

all'articolo 1, comma 24 e comma 27, che, pur essendo formulati in termini di disposizioni di interpretazione autentica, rispettivamente, dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 in relazione agli elementi essenziali di validità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa e dell'articolo 61 del medesimo decreto legislativo in relazione alle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, introducono modifiche non testuali alle succitate disposizioni, con efficacia *pro futuro*;

all'articolo 1, comma 30, che interviene sulla disciplina dei rapporti di associazione in partecipazione, senza inserire la normativa introdotta in un adeguato contesto normativo;

all'articolo 2, comma 24, che, piuttosto che modificare l'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 86 del 1988, prevede che le “prestazioni” da esso disciplinate si considerino “assorbite”;

all'articolo 2, comma 39, che incide in via non testuale sull'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

all'articolo 2, comma 49, che, pur facendo sistema con le novelle apportate dai commi 47 e 48 in materia di riscossione dell'addizionale comunale sui servizi aeroportuali, non viene inserito in un idoneo contesto normativo;

all'articolo 2, comma 58, che interviene in materia di sanzioni accessorie, incidendo sull'ambito applicativo di numerose disposizioni contenute nel codice penale e definendo i contenuti della sentenza di condanna in relazione a specifiche fattispecie, senza inserire tuttavia la disciplina introdotta in un appropriato contesto normativo;

all'articolo 2, commi 59 e 62, che intervengono, al di fuori di un appropriato contesto normativo, rispettivamente, in materia di effetti della condanna e sulla disciplina degli obblighi informativi cui è tenuto il pubblico ministero nel corso delle indagini;

all'articolo 3, comma 3, che estende in maniera non testuale l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge n. 407 del 1990 ad ulteriori categorie di imprese e agenzie;

all'articolo 4, che, ai commi da 24 a 26, introduce delle misure di sostegno alla genitorialità, senza introdurle in un idoneo contesto normativo;

all'articolo 4, ove i commi 34 e seguenti sembrano fare sistema con il precedente comma 33, che novella il decreto legislativo n. 181 del 2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, senza tuttavia novellarlo;

all'articolo 4, comma 75, che modifica in via non testuale l'articolo 2,

comma 11, della legge n. 350 del 2003, nella parte relativa all'importo dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco;

all'articolo 4, comma 76, che interviene in maniera non testuale sul contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private;

taluni difetti di coordinamento con la normativa vigente si riscontrano, più in generale, tra le disposizioni introdotte dal disegno di legge in oggetto e la legge n. 604 del 1966 e la legge n. 300 del 1970 da un lato e il decreto legislativo n. 276 del 2003 dall'altro, nonché con le disposizioni contenute nel codice di procedura civile agli articoli 409 e seguenti, nella parte in cui si disciplina il rito del lavoro; ad esempio, l'articolo 1, comma 41, laddove interviene in materia di termine iniziale di efficacia del licenziamento, incide sull'ambito applicativo sia della legge n. 604 che della legge n. 300 sopra citate, senza tuttavia modificarle; l'articolo 1, comma 2, laddove introduce un sistema permanente di monitoraggio e valutazione del mercato del lavoro, si sovrappone ad analogo istituto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 276 del 2003; analogamente, con riferimento all'articolo 1, commi 47 e seguenti, che introducono un procedimento speciale per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, da un lato, non è chiaro il rapporto di tali disposizioni con la disciplina contenuta nel codice di procedura civile agli articoli 409 e seguenti che disciplinano il rito del lavoro, e, dall'altro, non è presente una clausola di chiusura che disponga l'applicabilità delle norme contenute nel codice di rito per tutto ciò che non è disciplinato dal provvedimento all'esame;

in termini ancor più generali, inoltre, il provvedimento, talvolta, innova l'ordinamento previgente senza tuttavia coordinarsi con esso in modo compiuto ma ad esso sovrapponendosi: a mero titolo esemplificativo, si segnala l'articolo 4, che, al comma 12, introduce principi chiamati a

presiedere all'applicazione della (già) vigente normativa in materia di incentivi all'assunzione, senza tuttavia precisare in modo puntuale quali siano le norme cui ci si intende riferire;

il disegno di legge si rapporta inoltre alla normativa vigente procedendo perlopiù mediante richiami effettuati in forma generica o imprecisa, in relazione ai quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio; al riguardo, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, l'articolo 1, comma 40, che novella l'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, inserendovi un rinvio atecnico all'articolo 3, "seconda parte", della medesima legge; l'articolo 2, comma 37, che richiama in termini generali le disposizioni agevolative che rimandano alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti; l'articolo 2, comma 49, che, in materia di sanzioni comminabili nel caso di mancata osservanza di oneri di comunicazione, prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 recante modifiche al sistema penale; l'articolo 3, comma 25, che, genericamente, richiama le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria; l'articolo 4, comma 23, che, in relazione alla fattispecie dell'abuso da parte del datore di lavoro del foglio firmato in bianco dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione del contratto, prevede che si applichino in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 recante modifiche al sistema penale; nonché, infine, l'articolo 4, comma 27, lettera a), ultimo periodo, che, in materia di assunzione di disabili, richiama le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore;

si rinvengono altresì nel testo numerosi rinvii all'ordinamento europeo effettuati in forma generica; in proposito, si segnalano l'articolo 1, comma 1, lettera h), che fa riferimento alla "conformità agli indirizzi assunti in sede europea" con riguardo alle modalità partecipative di

relazioni industriali; l'articolo 4, comma 51, che dà una definizione dell'apprendimento permanente "In linea con le indicazioni dell'Unione europea", nonché, infine, l'articolo 4, comma 62, lettera a), che, in materia di obblighi informativi e consultivi nei confronti dei lavoratori, prevede che gli accordi collettivi debbano operare nel rispetto dei livelli minimi fissati a livello europeo;

il provvedimento contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive in quanto: di principio (si veda, ad esempio, l'articolo 1, comma 1, che enuncia le finalità della legge con una formula che appare di natura meramente programmatica, "ribadendo" alla lettera a) "il rilievo prioritario del lavoro subordinato"), meramente ricognitive della normativa vigente, che viene spesso richiamata ricorrendo ad espressioni quali "fermo restando", "salva" (si vedano, l'articolo 1, comma 7; l'articolo 1, comma 10, lettera b); l'articolo 1, comma 23, lettera a), che fa salva "la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio" senza peraltro effettuare alcun rinvio alla fonte della suddetta disciplina; all'articolo 1, comma 33; all'articolo 1, comma 40; all'articolo 3, comma 25); ovvero in quanto prive di qualsiasi portata innovativa dell'ordinamento (si veda, per tutte, l'articolo 1, comma 8, che "prevede" che il Ministro per la pubblica amministrazione abbia poteri di iniziativa normativa, ovvero l'articolo 4, che, al comma 11, prevede che le disposizioni in materia di agevolazioni contributive contenute ai commi da 8 a 10, si applichino "nel rispetto del regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008");

il provvedimento contiene numerose disposizioni delle quali appare dubbia o incerta la portata normativa, tra le quali si segnalano, in particolare:

l'articolo 1, comma 42, lettera b), che, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità risarcitoria spettante al lavoratore che sia stato illegittimamente licenziato, individua, tra gli altri, i criteri della deduzione di quanto il

lavoratore "avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione", nonché della valutazione delle "iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione", utilizzando espressioni delle quali appare incerta la portata normativa;

l'articolo 4, comma 1, che, laddove reca disposizioni volte ad incentivare l'esodo dei "lavoratori più anziani" – definiti dal comma 2 come quelli cui manchino 4 anni per raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro – prevedendo che ad essi venga corrisposta "una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti", reca una disposizione di incerta portata normativa, tenuto conto che sembrerebbe che i lavoratori interessati non abbiano ancora acquisito i requisiti minimi per il trattamento pensionistico;

l'articolo 4, comma 18, che, laddove stabilisce che le modalità per accertare la veridicità delle dimissioni del lavoratore debbano essere determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali "in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie", utilizzando un'espressione alquanto generica;

l'articolo 4, comma 19, che, laddove prevede che, in caso di mancata convalida delle dimissioni, il rapporto di lavoro si intende risolto se il lavoratore o la lavoratrice non effettua la revoca delle dimissioni stesse entro il termine fissato nel comma medesimo, reca una disposizione della quale appare dubbia portata;

il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa – già utilizzata nei più recenti provvedimenti – consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi por-

tata normativa, si rinvencono, ad esempio, all'articolo 1, comma 2; all'articolo 3, comma 4, primo periodo, all'articolo 3, comma 16; all'articolo 4, comma 12; all'articolo 4, comma 24; all'articolo 4, comma 27, lettera c) e all'articolo 4, comma 62;

inoltre, secondo una tecnica normativa invalsa nei più recenti provvedimenti, il disegno di legge presenta una peculiare struttura, consistente nell'introduzione di numerose previsioni di carattere generale alle quali seguono disposizioni di carattere derogatorio ovvero condizionante delle prime; da ciò consegue che, nell'ambito di numerose disposizioni, all'enunciazione della regola segue l'individuazione della deroga. Tale fenomeno si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, comma 9, lettera c); all'articolo 1, comma 14 (regola) e 15 (eccezione); all'articolo 1, comma 16, lettera c) e lettera d) (il capoverso comma 3-bis contiene la regola e il successivo 3-ter l'eccezione); all'articolo 1, comma 26, capoverso articolo 69-bis, (l comma 1 contiene la regola e i commi 2 e 3 l'eccezione); all'articolo 2, comma 2 (regola) e 3 e 5 (eccezione); all'articolo 3, che al comma 17 contiene la regola e, al comma 18, l'eccezione;

infine, il disegno di legge si caratterizza per l'introduzione, in relazione alla disciplina di numerosi istituti, di discipline a regime, cui si affiancano disposizioni aventi carattere transitorio; peraltro, le suddette discipline non sempre risultano coordinate e appaiono, talvolta, dislocate nell'ambito di partizioni del testo anche parecchio distanziate tra loro, rendendo così ardua per l'interprete la ricostruzione della disciplina in concreto applicabile; in proposito, si segnalano, ad esempio, l'articolo 2, comma 11, che reca la disciplina da applicarsi agli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2016, mentre il comma 45 del medesimo articolo contiene la disciplina relativa agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015; l'articolo 2, comma 56, introduce una disciplina transitoria relativa all'indennità *una tantum*

per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati per gli anni 2013, 2014 e 2015, mentre, a norma del comma 51, la disciplina a regime per i suddetti soggetti decorre a partire dall'anno 2013; da ultimo, l'articolo 2, ai commi 1, 2 e 4, istituisce – a decorrere dal 1° gennaio 2013 – l'Assicurazione sociale per l'impiego e ne definisce l'ambito di applicazione, individuando, già al comma 3, alcune esclusioni. Il comma 19 del medesimo articolo reca una disciplina sperimentale dell'indennità limitata al triennio 2013, 2014 e 2015, relativa alla liquidazione cumulativa degli importi non ancora percepiti; l'articolo 3, comma 17, introduce una ulteriore disciplina sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, che subordina la corresponsione dell'indennità all'intervento integrativo dei fondi bilaterali cui si fa riferimento nel comma 14 del medesimo articolo 3.

*sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

il disegno di legge contiene numerose disposizioni formulate in termini di interpretazione autentica di previgenti normative, alcune delle quali (come quelle, già richiamate, contenute all'articolo 1, commi 24 e 27) si atteggiano, in realtà, a modifiche non testuali poiché prevedono espressamente che la suddetta "interpretazione" abbia efficacia *pro futuro*; in altri casi, diversamente, (si veda, ad esempio, l'articolo 1, comma 13, che fissa l'entità dell'indennità spettante al lavoratore nel caso di conversione del contratto a tempo determinato), appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "*deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo*";

sempre in relazione al profilo dell'efficacia temporale, il provvedimento contiene disposizioni destinate dispiegare i propri effetti in periodi estremamente distanziati rispetto al momento dell'entrata



in vigore del provvedimento (si vedano, ad esempio, l'articolo 2, commi 11, 35 e 47, applicabili a decorrere dagli anni 2016 e 2017); altre disposizioni intervengono invece sull'efficacia della normativa previgente: ad esempio, l'articolo 1, al comma 32, riforma la disciplina dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio; tuttavia, il comma 33 dispone che resta fermo secondo la previgente disciplina l'utilizzo dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013; infine, all'articolo 4, i commi 28 e 29, in materia di sgravi contributivi, hanno invece efficacia retroattiva (rispettivamente per il 2012 e per il 2011);

numerose disposizioni (si vedano, tra le tante, l'articolo 1, commi 25, 39 e 67; l'articolo 3, comma 49) precisano – con norme che appaiono prive di portata normativa, in quanto ribadiscono un principio generale dell'ordinamento – che talune novelle o nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge ovvero, in altri casi (si vedano, per tutti, l'articolo 1, commi 15, 18 e 22), invece, il provvedimento definisce la decorrenza dell'efficacia di alcune novelle ed abrogazioni a partire da un momento presumibilmente successivo rispetto a quello dell'entrata in vigore della legge, ma intervenendo “fuori” dalla novella o dalla norma che dispone l'abrogazione;

*in relazione alle procedure di delega:*

il disegno di legge, all'articolo 4, reca due nuove deleghe al Governo, in materia di apprendimenti non formali e informali (in relazione alla quale si prevede anche la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive) e in materia di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale delle imprese, nonché la riapertura, con introduzione di ulteriori principi e criteri direttivi, della delega al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato, in relazione alle quali, si segnala, in primo luogo, che né il titolo del provvedimento, né la rubrica dell'articolo ne danno conto;

con specifico riferimento alla riapertura della delega al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato, disposta dai commi 49 e 50, si segnala che i suddetti commi modificano in maniera non testuale la disposizione che originariamente la conferiva (si tratta dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 247 del 2007), sia con riguardo al termine di esercizio che all'ambito della delega stessa;

in relazione, invece, alla delega in materia di apprendimenti non formali e informali, invece, il provvedimento, ai commi 58 e 60, individua un termine breve per l'adozione del decreto legislativo (sei mesi) ed un termine molto più lungo (ventiquattro mesi) per l'adozione di eventuali disposizioni integrative e correttive; inoltre, i principi e criteri direttivi della delega e l'ambito della delega risultano disciplinati, nell'ambito del disegno di legge, in due commi significativamente distanziati tra loro (rispettivamente, ai commi 58 e 68), tra i quali è inserita, a partire dal comma 62, la disciplina della seconda delega, risultando conseguentemente difficile ricostruire il complessivo quadro normativo che si introduce; infine, il comma 58, lettera g), indica, tra i principi e criteri direttivi, la effettuazione di riscontri e prove “*sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale*”, senza tuttavia specificare quali siano le modalità con le quali effettuare tale definizione;

con riferimento alla delega in materia di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale delle imprese, il provvedimento reca talvolta principi e criteri direttivi eccessivamente generici, che finiscono quasi per confondersi con l'oggetto delle delega (si vedano, in particolare, le lettere a) e b) del comma 62); inoltre, con riguardo all'esercizio della delega, il comma 63 richiama l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, “*in quanto compatibili*”, condizionando altresì l'adozione del decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62 alla previsione

(nella legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione, cioè, presumibilmente nella legge di stabilità per il 2013) delle risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto stesso;

*sul piano dei rapporti con altre fonti:*

il provvedimento, in taluni casi, individua la necessità di adempimenti successivi, necessari ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte, senza tuttavia precisare a quale organo compete la suddetta attività, ovvero mediante quale strumento l'organo designato debba procedere; a mero titolo esemplificativo, si segnalano: l'articolo 1, comma 9, che, alla lettera *h*), assegna compiti attuativi al Ministro del lavoro in materia di successione di contratti a termine, senza tuttavia precisare con quale strumento giuridico debba provvedervi; l'articolo 1, comma 32, lettera *a*), l'articolo 2, comma 7, e l'articolo 2, comma 51, lettera *b*), che prevedono la rivalutazione dei compensi sulla base dell'indice ISTAT, senza tuttavia precisare quale sia il soggetto chiamato ad effettuare l'anzidetta rivalutazione; nonché, infine, l'articolo 3, comma 7, che prevede che il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo "si verifica mensilmente" con riferimento alla media del semestre precedente, senza precisare il soggetto competente alla verifica;

il disegno di legge demanda l'attuazione delle disposizioni da esso recate a numerosi decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 1, comma 9, lettera *f*), capoverso 2-bis, secondo periodo; all'articolo 1, comma 21, lettera *b*), capoverso 3-bis, secondo periodo (laddove si precisa, inoltre che con il decreto di natura non regolamentare in questione "possono" essere individuate modalità applicative); all'articolo 2, comma 19; all'articolo 3, comma 16 (laddove, peraltro, non viene previsto alcun termine per l'emanazione del decreto in oggetto); all'articolo 3

comma 19, che assegna ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministro del lavoro l'istituzione di un fondo di solidarietà residuale, al quale il successivo comma 22 affida altresì il compito di determinare le aliquote di contribuzione ordinaria, nonché all'articolo 4, comma 25; in relazione a tutte le disposizioni succitate, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica" e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: "deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti "atipici", di natura non regolamentare";

il provvedimento, all'articolo 3, comma 37 (che attribuisce a un decreto ministeriale la possibilità di indicare un diverso termine di durata del comitato amministratore, stabilito in quattro anni dal medesimo comma), all'articolo 3, comma 42 (che attribuisce a un decreto interministeriale la potestà di adeguare alla normativa introdotta dal provvedimento all'esame, la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e all'articolo 4, comma 18 (che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la potestà di prevedere – mediante l'adozione di un decreto del quale viene specificata la natura non regolamentare – ulteriori modalità semplificate per l'accertamento della veridicità delle dimissioni del lavoratore o della

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro), prevede che decreti ministeriali possano incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto, affidando così ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

infine, all'articolo 3, commi 44 e 45, che prevedono che la disciplina di due fondi istituiti per legge (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1-ter del decreto legge n. 249 del 2004 e dell'articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997), sia adeguata mediante decreto ministeriale a quella introdotta dal provvedimento all'esame, non appare chiaro il rapporto tra gli atti in questione e gli accordi collettivi, tenuto conto che la normativa previgente affidava ai soli strumenti dell'autonomia collettiva la disciplina dei fondi *de quibus*;

*sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:*

il provvedimento adotta talune espressioni di cui non appare chiara la portata normativa, ovvero dal significato tecnico-giuridico impreciso o di non immediata comprensione: tra di esse si segnala, ad esempio, l'articolo 1, comma 9, che, laddove introduce la regola generale per cui *“Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”*, reca un evidente errore sul piano della formulazione giuridica, in quanto confonde l'atto costitutivo (il contratto di lavoro) con l'effetto giuridico (il rapporto di lavoro) che ne consegue; l'articolo 1, comma 20, lettera a), che contiene un riferimento al concetto, certamente consolidato in dottrina ma non presente in testi normativi, delle *“clausole flessibili ed elastiche”*; l'articolo 1, comma 26, n. 1, lettera b), che fa riferimento al *“medesimo centro d'imputazione di interessi”*, utilizzando una for-

mula di cui andrebbe precisato il significato; l'articolo 1, comma 42, lettera b), che richiama la categoria – definita in dottrina – delle *“sanzioni conservative”*; l'articolo 1, che, laddove ai commi 66 e 68, attribuisce ai *“capi degli uffici giudiziari”* il potere di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 65 e 67, da un lato contiene un'inutile ripetizione e, dall'altro, richiederebbe che si chiarisse il riferimento ai capi degli uffici giudiziari; l'articolo 2, comma 6, che, nella determinazione dell'indennità di cui al comma 1, include gli *“elementi continuativi e non continuativi”*, utilizzando un'espressione della quale non appare chiara la portata normativa; l'articolo 2, comma 24, che, nel riferirsi alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 86 del 1988 prevede, in termini atecnici, che *“si considerano assorbite”* in quelle della mini-ASpl.; l'articolo 2, comma 58, che omette di specificare che ci si riferisce a sentenze definitive; l'articolo 3, comma 14, che utilizza l'espressione, al fine di riconnettervi rilevanti effetti sul piano della disciplina applicabile, *“settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità”*, la quale non presenta un significato tecnico-giuridico di immediata e univoca comprensione; l'articolo 3, comma 15, lettera c), che, laddove utilizza l'espressione *“tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo”*, utilizza criteri applicativi generici e meramente esplicativi; l'articolo 3, che, ai commi 17, 20 e 31, contiene un riferimento al *“biennio mobile”*, dal significato tecnico-giuridico di non immediata e univoca comprensione; l'articolo 3, comma 28, che prevede l'obbligo di redigere bilanci di previsione a otto anni basati su uno scenario macroeconomico coerente con il DEF (che tuttavia contempla, di regola, previsioni triennali); l'articolo 3, comma 30, che pone il divieto in capo all'INPS di erogare *“le prestazioni in eccedenza”*, senza precisare di quali prestazioni in eccedenza si tratti;

l'articolo 3, comma 41, che, per effetto di un richiamo normativo inesatto (all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479), reca un contenuto di non immediata comprensione; l'articolo 3, comma 48, lettera f), capoverso articolo 479, lettera c), nell'ambito del quale andrebbe precisato se gli eventi morte e *handicap* grave ivi menzionati si riferiscano o meno alla sola persona del lavoratore mutuatario; nonché, infine, l'articolo 4, comma 17, che condiziona l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto "alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti", non risultando chiaro che è il lavoratore il soggetto chiamato ad effettuare la convalida, come emerge, invece, chiaramente, dal comma 19 del medesimo articolo;

il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, alinea, laddove si riferisce alla creazione di occupazione "in quantità e qualità", alla lettera c) laddove si riferisce alla redistribuzione "in modo più equo" delle tutele dell'impiego, nonché alla lettera d), laddove si riferisce ad un assetto "più efficiente, coerente ed equo" degli ammortizzatori sociali, utilizza delle formule che contengono una vera e propria "auto qualificazione";

sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento, all'articolo 3, commi 43 e 47, lettera b), dispone l'abrogazione del regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni di cui al decreto ministeriale n. 477 del 1997 senza fissare un univoco termine di decorrenza (rispettivamente, dall'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 43, e dal 1° gennaio del 2014);

sempre in relazione al coordinamento interno al testo, l'articolo 1, comma 2, introduce un sistema di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure introdotti dal provvedimento

in esame: la disposizione in questione non appare coordinata con quella recata dall'articolo 4, comma 48, che riapre la delega in materia di politiche attive e servizi per l'impiego, contenuta nella legge n. 247 del 2007, nella quale è incluso il potenziamento di sistemi di monitoraggio del mercato del lavoro; peraltro, la disposizione contenuta al comma 2 in questione non appare coordinata neanche con il successivo comma 4 che introduce un analogo sistema di monitoraggio indipendente affidato però a soggetti diversi (INPS e ISTAT, in luogo di ISTAT e Sistan, come prevede invece il comma 2); l'articolo 3, reca al comma 11 e al comma 32 due disposizioni di identico contenuto che si sovrappongono (in quanto la seconda disposizione riproduce pressoché integralmente il contenuto della prima) e che andrebbero, quindi, coordinate in un unico comma; l'articolo 4, comma 65, in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, informali e non formali, tratta un argomento già affrontato nei commi 51 e seguenti, ai quali dovrebbe quindi essere accostato; analogamente, all'articolo 4, commi da 8 a 11, che introduce la disciplina da applicare, in caso di assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in indeterminato, ai contributi a carico del datore di lavoro, sembrerebbe necessario effettuare un adeguato coordinamento tra le norme che individuano le tre categorie di lavoratori ai quali si applica la suddetta disciplina;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 9, lettera *f*), capoverso 2-bis, secondo periodo; all'articolo 1, comma 21, lettera *b*), capoverso 3-bis, secondo periodo; all'articolo 2, comma 19; all'articolo 3, comma 16; all'articolo 3 comma 19, nonché all'articolo 4, comma 25 – che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa, siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

per quanto detto in premessa, le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 24 e comma 27 – che, pur essendo scritte in termini di disposizioni di interpretazione autentica, rispettivamente, dell'articolo 69, comma 1, e dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 376 del 2003, introducono in realtà modifiche non testuali alle succitate disposizioni, con efficacia *pro futuro* – siano riformulate in termini di novella al decreto legislativo n. 376 del 2003;

all'articolo 1, comma 35, che stabilisce che la mancata corresponsione dell'indennità di cui al comma 34 costituisce un illecito amministrativo, sanzionato a norma della legge n. 689 del 1981 e tenuto conto che il comma 34 in questione demanda la definizione di tale indennità a linee-guida individuate mediante un accordo tra Governo e regioni in sede di Conferenza Stato-regioni, si verifichi la coerenza della previsione di una sanzione correlata al mancato rispetto di linee

guida – che, in quanto tali, non hanno contenuto precettivo – con il principio di legalità richiamato anche dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981;

all'articolo 1, commi 47 e seguenti – che introducono un procedimento speciale per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 – si chiarisca il rapporto tra la normativa in questione e quella contenuta nel codice di procedura civile agli articoli 409 e seguenti che disciplinano il rito del lavoro; si provveda altresì ad inserire una clausola di chiusura che disponga l'applicabilità delle norme contenute nel codice di rito per tutto ciò che non è disciplinato dal provvedimento all'esame;

si provveda ad inserire le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 58 (che interviene in materia di sanzioni accessorie) e commi 59 e 62 (che intervengono in materia di effetti della condanna e sulla disciplina degli obblighi informativi cui è tenuto il pubblico ministero nel corso delle indagini) in un appropriato contesto normativo;

all'articolo 3, commi 6, 29 e 30, che attribuiscono all'atto di un organo amministrativo (mediante lo strumento del decreto direttoriale) la potestà di determinare il *quantum* dell'aliquota contributiva relativa ai fondi di solidarietà, si verifichi la compatibilità della procedura in questione con la riserva di legge contenuta all'articolo 23 della Costituzione, tenuto conto che la norma non definisce una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata;

all'articolo 3, comma 37; all'articolo 3, comma 42, e all'articolo 4, comma 18 – che conferiscono a decreti ministeriali o interministeriali la potestà di incidere su disposizioni oggetto di fonti primarie del diritto – sia verificata la congruità dello strumento normativo in questione rispetto al sistema delle fonti del diritto;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici, errati o imprecisi, si provveda a specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio;

si provveda ad inserire, sia nel titolo del disegno di legge, che nella rubrica dell'articolo 4, il riferimento alle due deleghe che si conferiscono al Governo, rispettivamente, in materia di apprendimenti non formali e informali e in materia di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale delle imprese.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime, nonché inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

si dovrebbero altresì espungere dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

si dovrebbe inoltre chiarire il significato tecnico-giuridico di quelle disposizioni, indicate in premessa, delle quali appare dubbia o incerta la portata normativa;

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa, che definiscono la decorrenza dell'efficacia di alcune novelle ed abrogazioni a partire da un momento presumibilmente successivo rispetto a quello dell'entrata in vigore della legge, introducendo la decorrenza temporale in questione direttamente nella novella e prevedendo l'efficacia delle

abrogazioni dalla data individuata, successiva a quella presumibile di entrata in vigore della legge;

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 9, lettera *h*), all'articolo 1, comma 32, lettera *a*), all'articolo 2, comma 7, all'articolo 2, comma 51, lettera *b*), e all'articolo 3, comma 7, che prevedono adempimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, si dovrebbe specificare, nel primo caso, mediante quale strumento l'organo designato debba dare attuazione alla normativa in oggetto e, nei casi successivi, quale sia l'organo competente alla suddetta attività;

per quanto detto in premessa, sia all'articolo 2, commi 11 e 45 che all'articolo 2, commi 51 e 56, si dovrebbe coordinare l'efficacia temporale delle discipline introdotte dalle norme in questione;

all'articolo 3, commi 44 e 45, che prevedono che la disciplina di due fondi istituiti per legge sia adeguata, mediante decreto ministeriale, a quella introdotta dal provvedimento all'esame, si dovrebbe specificare il rapporto tra gli atti in questione e gli accordi collettivi, tenuto conto che la normativa previgente affidava ai soli strumenti dell'autonomia collettiva la disciplina dei fondi in oggetto;

all'articolo 4, comma 62 – che conferisce una delega al Governo in materia di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale delle imprese – siano meglio esplicitati i principi e criteri direttivi contenuti alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma, distinguendoli conseguentemente dall'oggetto della delega in questione;

in relazione alla medesima delega, all'articolo 4, comma 63, che richiama l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, "in quanto compatibili", si dovrebbero esplicitare le procedure della delega, senza ricorrere ad un richiamo di incerta portata normativa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 19 da un lato, e all'articolo 3, commi 14 e 19, dall'altro, che istituiscono l'Assicurazione sociale per l'impiego e disciplinano le modalità di corresponsione dell'indennità, si dovrebbero coordinare le disposizioni in questione (anche in relazione alla loro efficacia temporale) al fine di fornire organicità e sistematicità al testo;

si dovrebbero correggere o sostituire quelle espressioni indicate in premessa delle quali non risulta chiaro o appare inesatto il significato tecnico-giuridico;

all'articolo 4, si dovrebbero coordinare e unificare in un unico contesto, il comma 58, che reca principi e criteri direttivi della delega in materia di apprendimenti, e il comma 68, che definisce l'ambito della delega in questione;

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, si dovrebbe effettuare un adeguato coordinamento interno al testo ».

Lino DUILIO, concordando con la proposta di parere presentata dal relatore, stigmatizza in particolare la presenza nel testo, secondo una prassi oramai consolidata, di formule esplicative delle finalità perseguite dal legislatore ovvero riassuntive degli elementi essenziali dell'intervento normativo, le quali, in quanto prive di qualsiasi portata normativa, non dovrebbero essere inserite nel corpo dei provvedimenti.

Carolina LUSSANA, *presidente*, associandosi alle considerazioni dell'onorevole Duilio e concordando anch'ella con la proposta di parere formulata dal relatore, ritiene che, in relazione al presumibile *iter* di approvazione del provvedimento alla Camera, che si prospetta alquanto rapido, le principali questioni affrontate nel parere potrebbero formare oggetto di ordini del giorno di istruzione al Governo.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273  
 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 16

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.**

**C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i deputati Beccalossi e Laffranco hanno comunicato di avere sottoscritto, concordi i presentatori, l'emendamento Santelli 1.25 e l'articolo aggiuntivo Crosetto 6.03.

Avverte inoltre che il deputato Rubinato ha comunicato di avere sottoscritto, concorde il presentatore, l'emendamento Calvisi 13-bis.10.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore per la V Commissione*, prima di procedere all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti presentati chiede se da parte dei gruppi si intenda dare seguito alla proposta, emersa nella seduta di ieri, di concentrare la discussione su alcune tematiche ritenute di maggiore rilievo.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva l'opportunità di procedere nei lavori acquisendo preliminarmente i pareri da parte dei relatori e del Governo, anche alla luce dei quali potranno essere individuate dai gruppi le questioni principali su cui concentrare la discussione.

Gioacchino ALFANO (PdL) fa presente che da parte del suo gruppo vi è la disponibilità ad indicare sin d'ora gli emendamenti a cui viene annesso un particolare rilievo e sui quali si auspica fortemente che vi sia un parere favorevole da parte dei relatori e del Governo.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore per la V Commissione*, fa presente che i relatori hanno interloquuto informalmente con i gruppi, che hanno segnalato questioni prioritarie su cui focalizzare l'atten-



zione. Si tratta tuttavia di un lavoro ancora in corso e prospetta quindi la possibilità di procedere sin d'ora con l'espressione dei pareri ovvero di sospendere per breve tempo la seduta così da consentire ai relatori di concludere il suddetto approfondimento.

Alfredo MANTOVANO (PdL) ritiene più corretto acquisire sin d'ora i pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti presentati, cui potrà seguire una interlocuzione con i gruppi.

Pierguido VANALLI (LNP) non vorrebbe che nonostante l'ampia disponibilità manifestata dal suo gruppo si assumessero nel corso dell'*iter* decisioni improvvise e dirompenti riguardo al provvedimento in esame. Invita quindi tutti ad un atteggiamento di coerenza.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, premette che i relatori hanno valutato in modo tendenzialmente favorevole gli emendamenti di uguale o analogo tenore presentati da più gruppi, ritenendo che la presentazione di una medesima questione da parte di più forze politiche fosse espressione di un indicatore positivo su cui chiedere al Governo una particolare attenzione.

Passando quindi all'espressione dei pareri di competenza, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Santelli 1.25 e Pastore 1.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento Favia 1.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pastore 1.11, Mura 1.3, Pastore 1.12, Borghesi 1.4, Favia 1.5, Osvaldo Napoli 1.1 e Giovanelli 1.18. Esprime parere contrario sull'emendamento Bragantini 1.13 e parere favorevole sugli emendamenti Giovanelli 1.17, Mantovano 1.22 e Vanalli 1.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti Moroni 1.21 e 1.20. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Volpi 1.15, in quanto il relativo contenuto sarà, di fatto, assorbito dall'articolo aggiuntivo Pastore 1.02 su cui preannuncia

una valutazione sostanzialmente favorevole. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mantovano 1.23 e parere contrario sugli emendamenti Bitonci 1.8 e Bragantini 1.10. Invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Pastore 1.01 in quanto il relativo contenuto sarà assorbito dall'articolo aggiuntivo Pastore 1.02, su cui i relatori intendono proporre una riformulazione. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bragantini 1.03 mentre chiede di acquisire una valutazione del Governo sul contenuto dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 1.04.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello della relatrice, specificando che la Commissione tecnica prevista dall'emendamento Borghesi 1.4 non è più operante. Per quanto riguarda l'emendamento Mantovano 1.23 ritiene necessario riflettere su una nuova formulazione che superi le attuali contraddizioni, preannunciando altrimenti il parere contrario del Governo. Esprime poi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Giovanelli 1.04, del quale comprende lo spirito e le intenzioni ma preannuncia che nell'ambito di un prossimo decreto-legge sarà affrontato in maniera complessiva il tema della razionalizzazione delle scuole di formazione della pubblica amministrazione.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, alla luce della valutazione svolta dal rappresentante del Governo, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Giovanelli 1.04.

Con riferimento all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Stracquadanio 2.21 e Giovanelli 2.20, nonché sugli emendamenti Simonetti 2.16, Moroni 2.14 e Osvaldo Napoli 2.2. Esprime una valutazione favorevole, riservandosi di presentare una nuova formulazione unitaria, sugli identici emendamenti Lorenzin 2.13, Bertolini 2.19 e Velo 2.12 nonché sugli identici emendamenti Vannucci 2.10 e Marinello 2.9 e sugli identici emenda-

menti Marinello 2.8 e Vannucci 2.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento Donadi 2.7, purché sia riformulato nel senso di sostituire la parola «immediate» con la seguente «adeguate». Esprime parere contrario sugli emendamenti Osvaldo Napoli 2.1 e Stracquadano 2.22; esprime parere favorevole sull'emendamento Meroni 2.18 e parere contrario sugli emendamenti Zeller 2.3 e 2.4 e Froner 2.15.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello della relatrice evidenziando come gli identici emendamenti Lorenzin 2.13, Bertolini 2.19 e Velo 2.12 nonché gli identici emendamenti Vannucci 2.10 e Marinello 2.9 e gli identici emendamenti Marinello 2.8 e Vannucci 2.11 vadano ulteriormente approfonditi ai fini della predisposizione di una formulazione che eviti sovrapposizioni di ruoli. Si tratta, infatti, di società per azioni, e quindi soggetti di diritto privato, per i quali potrebbe giustificarsi un intervento straordinario solo se si trovasse in una situazione di perdita che renda evidenti le disfunzioni.

Con riguardo all'emendamento Donadi 2.7 ritiene che la nuova formulazione proposta dalla relatrice sia più rispettosa dei principi costituzionali rispetto all'analoga previsione contenuta nel testo originario del decreto-legge e poi soppressa al Senato. Peraltro, proprio alla luce del dibattito che si è svolto presso l'altro ramo del Parlamento, invita le Commissioni ad una ulteriore valutazione in proposito, rimettendosi comunque alle decisioni che le stesse riterranno di assumere.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottolinea come gli emendamenti Zeller 2.3 e 2.4 e l'emendamento Froner 2.15 sono volti ad introdurre clausole di salvaguardia che, di norma, sono inserite nei provvedimenti legislativi per superare eventuali rilievi di costituzionalità, in ragione del ruolo e delle potestà proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, fa presente che gli emendamenti in questione sono stati oggetto di un primo esame da parte dei relatori, che hanno peraltro ritenuto che le disposizioni del decreto-legge in esame siano riconducibili, in prevalenza, a materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si associa a quanto testé evidenziato dal collega Bressa e sottolinea come gli emendamenti in questione sono volti a precisare che per le regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del decreto-legge in esame si applicano in quanto principi fondamentali, in aderenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale sulle materia di legislazione concorrente.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Bragantini 3.2 e Bitonci 3.1.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Volpi 4.2, Meroni 5.32, Vanalli 5.33, Mura 5.4, Mantovano 5.39 e 5.40, Vanalli 6.1. Fa presente che il parere favorevole sull'emendamento Osvaldo Napoli 5.2 è condizionato ad una riformulazione della proposta emendativa, che si riserva di proporre. Chiede, invece, l'accantonamento dell'emendamento Bitonci 5.21 e degli articoli aggiuntivi Crosetto 6.03 e 6.07. Esprime invece parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme ai relatori, ad

eccezione degli emendamenti Mantovano 5.39 e 5.40 e degli articoli aggiuntivi Crosetto 6.03 e 6.07, su cui esprime parere contrario.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 6.03 precisa che il parere contrario non è dovuto tanto al merito della proposta emendativa, quanto piuttosto all'inopportunità di affrontare la materia oggetto dell'articolo aggiuntivo nel provvedimento in esame, anche in considerazione della posizione di indipendenza delle autorità.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ciccanti 7.1, a condizione che la facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. sia estesa anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, precisando che tale riformulazione determinerebbe l'assorbimento dell'emendamento Ciccanti 7.2. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Borghesi 7.01 e sugli identici emendamenti Osvaldo Napoli 12.5 e Ciccanti 12.1, segnalando che l'approvazione di tali emendamenti determinerebbe l'assorbimento degli identici emendamenti Ciccanti 12.2 e Gioacchino Alfano 12.3 e Osvaldo Napoli 12.4, nonché degli emendamenti Moroni 12.6 e 12.7. Esprime, poi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ciccanti 13.02, sull'emendamento Ciccanti 13-bis.2, sugli identici emendamenti Ciccanti 13-bis.3, Stradella 13-bis.4 e Mariani 13-bis.6, nonché sull'emendamento Calvisi 13-bis.10, segnalando che tale ultimo emendamento assorbirebbe parzialmente il contenuto dell'emendamento Calvisi 13-bis.5. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Moroni 13-bis.03, segnalando che l'approvazione di tale emendamento determinerebbe l'assorbimento dell'articolo aggiuntivo Moroni 13-bis.02, nonché sull'emendamento Mura 14.3. Esprime invece parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 15 del decreto-legge.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, si riserva di esprimere il proprio parere

sugli emendamenti riferiti all'articolo 12. Si riserva, altresì, di esprimere il proprio parere sull'emendamento Ciccanti 13-bis.2, nonché sugli identici emendamenti Ciccanti 13-bis.3, Stradella 13-bis.4 e Mariani 13-bis.6, in quanto occorre verificarne più approfonditamente le implicazioni finanziarie. Concorde, altresì, sul parere contrario espresso sulla parte ammissibile dell'articolo aggiuntivo Calderisi 13-bis.01, evidenziando che la materia affrontata dalla proposta emendativa potrà essere inserita nei prossimi provvedimenti in materia di sviluppo. Sulle altre proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 15 del decreto-legge esprime parere conforme ai relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) segnala ai relatori che il proprio gruppo non condivide le proposte emendative riferite all'articolo 12.

Donato BRUNO, *presidente*, con riferimento a quanto evidenziato dal deputato Baretta, ricorda che i relatori hanno preliminarmente evidenziato di aver voluto, per quanto possibile, nei propri pareri esprimere una valutazione favorevole sulle proposte di analogo o identico tenore presentate da più gruppi parlamentari.

Pier Paolo BARETTA (PD) invita i relatori e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso sull'articolo aggiuntivo Moroni 13-bis.03, sottolineando come la proposta consenta una deroga alle procedure competitive ad evidenza pubblica in presenza di non meglio qualificate situazioni eccezionali, che non consentono un efficace ricorso al mercato.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che il sottosegretario Polillo deve abbandonare i lavori delle Commissioni in ragione di concomitanti impegni in Assemblea. Sospende, quindi, la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 16.20.**

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, alla luce di quanto evidenziato dal sottosegretario Polillo e dell'opportunità di individuare una formulazione più rispettosa dell'autonomia degli organi costituzionali, propone una ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Donadi 2.7 del seguente tenore:

«Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto».

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore per la V Commissione*, intervenendo con riferimento agli articoli aggiuntivi Moroni 13-bis.02 e 13-bis.03, su cui vi era stata una valutazione favorevole dei relatori, intende fare presente che vi è la necessità di ulteriori approfondimenti della materia e si riserva quindi di esprimere nuovamente i pareri dei relatori al riguardo dopo lo svolgimento di una istruttoria supplementare.

Giulio CALVISI (PD) prende atto positivamente della valutazione favorevole dei

relatori e del Governo sul proprio emendamento 13-bis.10, invitando peraltro ad uno sforzo ulteriore affinché sia assicurato che il decreto ministeriale previsto per la relativa attuazione sia adottato quanto prima e non nel termine di 60 giorni attualmente proposto.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come per il suo gruppo sia prioritaria l'approvazione dei seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: Volpi 1.15, Pastore 1.01 e 1.02 e Bitonci 3.1.

Considerato che tali proposte emendative riguardano tematiche portate avanti dal suo gruppo nel corso degli ultimi quattro anni, preannuncia un atteggiamento di forte ostruzionismo qualora questi non venissero accolti.

Pier Paolo BARETTA (PD) esprime la propria disponibilità a prevedere una fase di confronto informale con i relatori prima della seduta prevista per lunedì 25 giugno.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata nella giornata di lunedì 25 giugno.

**La seduta termina alle 16.40.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Nuovo testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	27
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	28
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) ..	22
Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». Testo base C. 4913 Nicco e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	23
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	29
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	23
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	30
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	24

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	24
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo. C. 2417 Picierno ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta. ....	26
---	----

AVVERTENZA .....	26
------------------	----

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 13.35**

**Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.**

**Nuovo testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.**  
(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, evidenzia che il provvedimento interviene sulle materie « ordinamento civile » e « tutela della concorrenza » che le lettere l) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**Testo unificato C. 2024 Livia Turco ed abb.**  
(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il testo unificato in titolo, evidenziando che il provvedimento prevede misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi

del sostegno familiare, mediante l'istituzione e la disciplina di un apposito Fondo presso il Ministero, prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati.

Rileva altresì che nel testo si prevedono alcune agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dei disabili gravi.

Sottolinea che il provvedimento appare riconducibile, nel complesso, alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » che la lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Fa presente che rilevano altresì, per alcuni profili, ambiti che attengono alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ed alla competenza esclusiva delle regioni.

Preso quindi atto che, in ossequio al principio di « leale collaborazione », in più occasioni richiamato dalla Corte Costituzionale, si prevede, agli articoli 4, 5 e 7, la necessità di acquisire la previa intesa in sede di Conferenza unificata, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.**

**Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.**  
(Parere alla XII Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, evidenzia l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento, in modo da poter svolgere ulteriori approfondimenti sulla materia.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, preso atto della richiesta della relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ».**

**Testo base C. 4913 Nicco e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra la proposta di legge in titolo evidenziando che le disposizioni da essa recate sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva che l'articolo 1 della proposta di legge in titolo sostituisce il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002 al fine di prevedere che il Parco nazionale Gran Paradiso abbia una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del Parco medesimo, con la finalità, evidenziata nelle relazioni illustrative, di avvicinare fisicamente la presenza amministrativa del Parco al territorio protetto e alle popolazioni ivi residenti.

Evidenzia, al riguardo, l'opportunità di chiarire con quali modalità saranno individuate le sedi in questione.

Ricorda quindi che il terzo periodo del medesimo comma 25 stabilisce che possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco e segnala pertanto l'esigenza di valutare se

mantenere o meno tale previsione, alla luce delle modifiche apportate al secondo periodo del suddetto comma 25.

Alla luce di quanto evidenziato, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.**

**Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb.**

(Parere alla III Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in considerazione dell'assenza del relatore sul provvedimento, rinvia l'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra il provvedimento in esame.

Rileva che il provvedimento reca disposizioni che rientrano, nel complesso, nella materia « ordinamento civile », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 riconduce ad ambiti di potestà legislativa esclusiva statale.

Evidenzia altresì che specifiche disposizioni del testo sono riconducibili alle seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione: « giurisdizione e norme procedurali », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti

pubblici nazionali », « sistema tributario e contabile dello Stato », « previdenza sociale ».

Rileva che ulteriori disposizioni sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva regionale « formazione professionale », con particolare riguardo a quelle riguardanti l'apprendimento permanente (articolo 4, commi 51-61 e 64-68), i servizi per l'impiego (articolo 4, commi 48-50) e i tirocini formativi (articolo 1, commi 34-36), le quali prevedono il coinvolgimento del livello regionale attraverso l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Fa presente che l'articolo 1, comma 7, stabilisce che le disposizioni contenute nell'articolato costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Ricorda che alla materia dell'assetto del lavoro pubblico presiedono i principi dettati dall'articolo 97 della Costituzione, che, quanto al momento genetico del relativo rapporto, stabilisce la regola del concorso pubblico.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 13, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 5 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro), in merito al risarcimento del danno subito dal lavoratore nei casi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Ricorda, in relazione a tale disposizione, il costante orientamento della Corte Costituzionale riguardo l'articolo 4 della Costituzione, secondo il quale « resta affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro » (tra le altre, sentenza n. 419 del 2000 della Corte Costituzionale).

Fa presente che l'articolo 4, commi 62-63, recante una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica, è volto a dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione che stabilisce che « ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della

produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.**

**Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.**  
(Parere alle Commissioni riunite X e XI).

(*Rinvio dell'esame*).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in considerazione dell'assenza del relatore sul provvedimento, rinvia l'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.**

**C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa.**

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2012.



Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

**C. 5210 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.50.**

**Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo.**

**C. 2417 Picierno.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2012.

Pina PICIERNO (PD), in qualità di presentatrice della proposta di legge in esame, desidera preliminarmente ringraziare il relatore, onorevole Tassone, per la sua esauriente relazione introduttiva.

La proposta di legge si muove sui binari della memoria e dell'impegno. Sottolinea infatti come il nostro Paese abbia spesso un rapporto lacunoso con alcune fasi della sua storia, specie con riguardo alle vicende di mafia e di terrorismo. Esiste invece un dovere di ricordare e di sapere che non è solo memoria del passato, ma costruzione del futuro. Con la conoscenza e la memo-

ria, nel pluralismo di posizioni differenti, si tesse, a suo avviso, la tela della democrazia.

Sottolinea come la proposta di legge nasca per dare un segnale concreto all'impegno di eroici cittadini – le vittime della mafia e del terrorismo e i loro parenti – che utilizzando anche le proprie ferie, rendono noti alle giovani generazioni gli episodi di cui sono stati vittime. In questo modo, trasformano il loro dolore e il loro lutto in reazione. Come deputato della provincia di Caserta, ha potuto personalmente verificare l'utilità di tali incontri nelle scuole e la reazione positiva dei ragazzi, passati dallo sgomento alla rabbia, alla voglia di reagire e di impegnarsi nella lotta alla criminalità organizzata. È la dimostrazione della necessità del sapere nella lotta alle mafie. Ricorda le parole di Giovanni Falcone che affermava che per vincere la mafia c'è bisogno di un esercito di maestri.

Osserva come infatti la mafia si sviluppi approfittando dell'ignoranza e come la cultura diventi un'arma fondamentale nella costruzione di una coscienza antimafiosa. Concorde, quindi, con quanto detto dall'onorevole Tassone sulla necessità della verità e sul dovere di raccontarla. Solo così, ad esempio, si può rendere l'immagine reale dei capi della criminalità organizzata come i delinquenti e non come persone normali o addirittura mitizzate. E solo in questo modo si possono evitare commenti a loro favore, come accaduto a Casapesenna, in occasione dell'arresto di Michele Zagaria.

Nella battaglia da vincere contro la criminalità organizzata, le testimonianze rappresentano, dunque, un'arma fondamentale.

In conclusione, si augura una veloce approvazione della proposta di legge.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, intervenendo in fase di replica, sottolinea gli elementi costitutivi della proposta di legge della collega Picierno, tesa a sviluppare con l'arma della cultura una mobilitazione delle coscienze nella lotta alla criminalità organizzata.

Ricorda che nella sua esperienza di viceministro ai Trasporti aveva sollecitato, riguardo al tema della sicurezza stradale, l'utilizzo nelle scuole di testimonianze dirette e anche di documentazione di incidenti, verificandone l'impatto positivo sugli studenti. In questo modo si è favorita una presa di coscienza sull'argomento. Ritiene che lo stesso possa avvenire con riguardo alla lotta alla mafia e al terrorismo.

Osserva che su alcuni aspetti della proposta di legge possono essere fatte alcune riflessioni in fase di esame degli emendamenti, come, ad esempio sul pacchetto di ore di permesso previste per l'attività di testimonianza nelle scuole.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di mercoledì 27 giugno prossimo.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.10**

#### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 21 giugno 2012.*

**Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.**

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.50.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.*

*Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.*

*Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale*

*C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.*

*Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.*

*C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.*

*Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.*

*C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.  
(Nuovo testo unificato C.3970 Dal Lago e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb, recante « Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese »;

considerato che il provvedimento interviene sulle materie « ordinamento civile » e « tutela della concorrenza » che le

lettere *l)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da  
disabilità grave prive del sostegno familiare.  
(Testo unificato C. 2024 Livia Turco ed abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 2024 Livia Turco ed abb. Commissione permanente del Senato, ed abb. recante « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare »;

tenuto conto che il testo prevede misure di assistenza in favore dei disabili gravi privi del sostegno familiare, mediante l'istituzione e la disciplina di un apposito Fondo presso il Ministero, prescrivendo altresì la definizione di livelli essenziali di assistenza sociale in favore dei soggetti indicati;

tenuto altresì conto che nel testo si prevedono alcune agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dei disabili gravi;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile, nel complesso, alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » che la lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che rilevano altresì, per alcuni profili, ambiti che attengono alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ed alla competenza esclusiva delle regioni;

preso atto che, in ossequio al principio di « leale collaborazione », in più occasioni richiamato dalla Corte Costituzionale, si prevede, agli articoli 4, 5 e 7, la necessità di acquisire la previa intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso». (Testo base C. 4913 Nicco e abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 4913 Nicco ed abb., recante «Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso»;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che l'articolo 1 della proposta di legge in titolo sostituisce il secondo periodo del comma 25 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002 al fine di prevedere che il Parco nazionale Gran Paradiso abbia una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del Parco medesimo, con la finalità, evidenziata nelle relazioni illustrative, di

avvicinare fisicamente la presenza amministrativa del Parco al territorio protetto e alle popolazioni ivi residenti;

evidenziata l'opportunità di chiarire con quali modalità saranno individuate le sedi in questione;

ricordato che il terzo periodo del medesimo comma 25, stabilisce che possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco, e segnalata pertanto l'esigenza di valutare se mantenere o meno tale previsione, alla luce delle modifiche apportate al secondo periodo del suddetto comma 25,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare con quali modalità saranno individuate le nuove sedi del Parco nazionale Gran Paradiso, in base alla modifica apportata al secondo periodo del comma 25 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (C. 5256 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5256 Governo, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita »;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni che rientrano, nel complesso, nella materia « ordinamento civile », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 riconduce ad ambiti di potestà legislativa esclusiva statale;

evidenziato altresì che specifiche disposizioni del testo sono riconducibili alle seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione: « giurisdizione e norme processuali », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « sistema tributario e contabile dello Stato », « previdenza sociale »;

rilevato che ulteriori disposizioni sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva regionale « formazione professionale », con particolare riguardo a quelle riguardanti l'apprendimento permanente (articolo 4, commi 51-61 e 64-68), i servizi per l'impiego (articolo 4, commi 48-50) e i tirocini formativi (articolo 1, commi 34-36), le quali prevedono il coinvolgimento del livello regionale attraverso l'intesa in sede di Conferenza unificata;

preso atto che l'articolo 1, comma 7, stabilisce che le disposizioni contenute nell'articolato costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

ricordato che alla materia dell'assetto del lavoro pubblico presiedono i principi dettati dall'articolo 97 della Costituzione, che, quanto al momento genetico del relativo rapporto, stabilisce la regola del concorso pubblico;

evidenziato che l'articolo 1, comma 13, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 5 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro), in merito al risarcimento del danno subito dal lavoratore nei casi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato;

ricordato, in relazione a tale disposizione, il costante orientamento della Corte Costituzionale riguardo l'articolo 4 della Costituzione, secondo il quale « resta affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro » (tra le altre, sentenza n. 419 del 2000 della Corte Costituzionale);

preso atto che l'articolo 4, commi 62-63, recante una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica, è volto a dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione che stabilisce che « ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	40

##### RISOLUZIONI:

7-00908 Contento e Cavallaro: Sulla disponibilità dei fondi relativi all'attuazione del Piano carceri ( <i>Discussione e conclusione</i> ) .....	37
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)</i> .....	42

##### INTERROGAZIONI:

5-06769 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Catanzaro .....	38
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	43
5-06770 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di contrada Cavadonna a Siracusa .....	38
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	45
5-06777 Bernardini: Sul trattamento sanitario riservato ad un detenuto nel carcere di Cosenza .	39
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	47

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.	
Audizione del professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Bologna, Giulio Illuminati, del Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	39
<b>AVVERTENZA</b> .....	39

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cinzia CAPANO (PD), *relatore*, in primo luogo ricorda che il parere verrà espresso solo sulle parti di competenza della Commissione Giustizia, tralasciando qualsiasi valutazione sul resto. Osserva che il provvedimento mira ad un nuovo assetto delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali, dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti. Si tratta di interventi in merito ai quali si può sicuramente esprimere un giudizio positivo senza tuttavia escludere la possibilità di alcuni futuri assestamenti all'esito di una prima fase applicativa, al fine di assicurare comunque una tutela adeguata e certa del lavoratore senza che ciò comporti eccessive rigidità a danno del datore di lavoro e quindi del mercato.

Con riferimento ai licenziamenti individuali, si è intervenuti rivedendo l'impianto dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che attualmente delinea in termini molto ampi l'area della tutela reale, ossia della reintegrazione nel posto di lavoro a fronte di un licenziamento giudicato illegittimo.

È rimasta inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), mentre si è modificato il regime dei licenziamenti disciplinari (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (per giustificato motivo oggettivo), introducendo un regime sanzionatorio, differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, che si concretizza nella reintegrazione (nei casi più gravi) o nel pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi), definita in termini certi nel suo ammontare massimo.

Al fine di assicurare un rapido svolgimento dei processi, si introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti.

Per quanto attiene al licenziamento individuale, il comma 42 dell'articolo 1 alla lettera *b*) modifica l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, che ha per oggetto

proprio questa materia. In particolare, la lettera *b*) sostituisce, con 10 nuovi commi, gli attuali commi da 1 a 6 dell'articolo 18.

Nel caso di licenziamento nullo (perché discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto) o intimato in forma orale, come si è detto, viene sostanzialmente confermata la normativa vigente, che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (tutela reale), indipendentemente dal motivo formalmente addotto e dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, nonché un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione (e comunque non inferiore a 5 mensilità). Resta fermo, poi, che il lavoratore può optare, in alternativa, per un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale.

Nel caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo (cosiddetto licenziamento disciplinare), rispetto alla disciplina vigente, che prevede in ogni caso l'obbligo di reintegrazione del lavoratore nelle imprese oltre i 15 dipendenti (o oltre i 5 se si tratta di imprenditore agricolo), si introduce una distinzione tra diverse ipotesi. Vi è l'ipotesi che in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo connessi a insussistenza del fatto contestato ovvero a fatto che rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti o dei codici disciplinari: in questi casi continua a valere la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e il giudice riconosce un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Per quanto concerne l'indennità, rispetto alla normativa vigente viene quindi fissato un tetto massimo e, allo stesso tempo, soppresso il limite minimo di 5 mensilità. Riguardo all'obbligo, a carico del datore, di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione, si specifica (e trattasi, anche in questo caso, di un elemento di novità rispetto alla



normativa vigente) che dalle somme dovute si scomputino i contributi accreditati in favore del lavoratore in conseguenza di eventuali altre attività lavorative (comma 4). Vi è poi l'ipotesi della mancanza di giusta causa o di giustificato motivo connessi a tutte le restanti ipotesi: in questi casi non opera più la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e il giudice, dichiarando risolto il rapporto di lavoro, riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale (in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo). Nel caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (cosiddetto licenziamento per motivi economici), non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e il giudice riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale; tuttavia, il giudice, nel caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e riconoscere un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Nel caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione, della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e il giudice riconosce al lavoratore un'indennità risarcitoria complessiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale. Ai fini della determinazione in concreto dell'indennità il giudice deve tenere conto della gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, e motivare in modo specifico al riguardo). Tuttavia si applica la tutela reale qualora il giudice,

sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento.

Proprio quest'ultima fattispecie susciterebbe delle perplessità che portano ad alcune considerazioni di carattere generale sul testo. In generale il provvedimento riconosce un ambito esteso al potere discrezionale del giudice che si sostituisce al regime assai rigido di onere della prova fino ad oggi vigente spostando spostando l'onere della prova sul lavoratore. Nel caso del licenziamento inefficace, proprio in ragione dell'inversione dell'onere della prova, si potrebbe provocare un ricorso preferenziale dei datori a questa forma di licenziamento che consente loro di tacere le ragioni del licenziamento sottraendosi alla tutela reale.

Vi è poi una serie di disposizioni di tipo trasversale (applicabili cioè in tutte le ipotesi di licenziamenti illegittimi) che innovano la normativa vigente: *a)* il fatto che nella determinazione dell'indennità spettante al lavoratore il giudice debba dedurre quanto eventualmente percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (nuovo comma 2) e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (nuovo comma 4), nonché valutare il comportamento delle parti nell'ambito della procedura di conciliazione (nuovo comma 7). Anche in questo caso vi è un margine di discrezionalità a favore delle valutazioni del giudice che potrebbe determinare delle incertezze nella fase di applicazione concreta della nuova normativa. *b)* l'introduzione di una fattispecie di revoca del licenziamento (individuale) da parte del datore, in virtù della quale, qualora vi sia una revoca entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo licenziamento, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca, senza applicazione di sanzioni o indennità (comma 10).

I commi da 47 a 69 introducono un rito speciale per le controversie relative all'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi previste dal nuovo articolo 18 della legge n. 300 del 1970, nonché alle questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Per le controversie sull'impugnazione dei licenziamenti previsti dal nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori viene introdotto dalla riforma un rito particolarmente snello che elimina tutte le formalità procedurali ritenute non essenziali al contraddittorio. Il rito può, tuttavia, articolarsi in quattro gradi di giudizio.

Il procedimento si svolge essenzialmente in due fasi. Vi è una prima fase, necessaria, volta ad assicurare una tutela urgente del lavoratore e che si conclude con una rapida decisione di accoglimento o meno della domanda. Vi è poi una seconda fase, eventuale, che prende avvio con l'opposizione tramite ricorso avverso la decisione di accoglimento o rigetto (strutturata sul giudizio di merito di primo grado davanti al giudice del lavoro, già previsto dal codice di procedura civile).

La fase della tutela urgente — che è quella che costituisce la maggiore novità della procedura — si apre con il ricorso al Tribunale del Lavoro, con il quale il lavoratore può opporsi alla decisione del datore di lavoro. In questo caso il giudice è tenuto a fissare l'udienza preliminare entro 40 giorni dal deposito del ricorso (attualmente il termine è di 60 giorni). Punto centrale di questa prima fase è l'ampia discrezionalità del giudice nella gestione dell'istruttoria con l'omissione di ogni formalità che egli ritenga non essenziale al contraddittorio. Già alla prima udienza, il giudice decide con ordinanza immediatamente esecutiva.

La fase successiva — sempre davanti allo stesso Tribunale del lavoro — è quella della possibile opposizione (con ricorso) all'ordinanza di accoglimento o di rigetto del ricorso, da depositare entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine di fissazione dell'udienza di discussione è di 60 giorni. Al contrario che per la prima fase urgente, qui si detta un

termine di 10 gg. prima dell'udienza di discussione per la costituzione dell'opposto, mediante memoria scritta.

Dopo la decisione sull'opposizione si passa ad una eventuale terza fase che è quella del reclamo davanti alla Corte d'Appello. Il reclamo deve essere depositato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, con udienza di discussione entro 60 giorni dal reclamo-ricorso. Infine, l'ultima istanza è quella del ricorso alla Corte di Cassazione, entro 60 giorni dalla decisione d'appello, con udienza che va fissata non oltre 6 mesi dalla proposizione del ricorso.

Osserva che non è prevista, nelle disposizioni sul nuovo rito speciale d'impugnazione dei licenziamenti, una disposizione di chiusura che, al fine di evitare lacune normative, rinvii, per quanto non previsto dalle nuove disposizioni processuali, alla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, relative al rito del lavoro. Ciò comporta alcuni elementi di incertezza e confusione che non possono essere risolti con l'ampliamento dei poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

La scelta di seguire la falsariga del procedimento ai sensi dell'articolo 28 della legge n.300 del 1970 per la repressione della condotta sindacale appare una soluzione condivisibile anche considerato che il ricorso a provvedimenti anticipatori si è pienamente sviluppato in materia di licenziamenti, nel tentativo di ottenere provvedimenti giurisdizionali in tempi accettabili. Questo intervento assicura quindi una disciplina processuale ad hoc alle ipotesi di licenziamento capace di garantire una pronuncia in tempi celeri, benché non definitiva.

A suo parere desta alcune perplessità la disciplina della fase processuale prevista per l'opposizione all'ordinanza che chiude la fase sommaria. Essa viene interamente disciplinata *ex novo*, ma non assoggettata al rito del lavoro, neanche per le parti non regolamentate attraverso una norma di chiusura.

In generale viene riconosciuto un ambito troppo esteso al potere discrezionale del giudice che non ha senso nella fase di opposizione ove invece sarebbe opportuno mantenere la disciplina del rito del lavoro, quantomeno per le parti non modificate anche per evitare confusioni ed incertezze ad esempio nel regime di decadenza dalla prova, ovvero tra strumenti diversi di impugnazioni tra reclamo ed appello o diversa decorrenza di termini per impugnare.

Rileva che non si può non rilevare che ancora una volta si cerca di ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, peraltro conferendo un potere discrezionale al giudice forse non pienamente compatibile con l'articolo 111 della Costituzione, che richiede un giudice terzo, regole predeterminate e rispetto del contraddittorio, anziché procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi.

Il comma 58 dell'articolo 2 prevede che, in caso di sentenza di condanna per una serie di reati di particolare allarme sociale previsti dal codice penale – associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis*), attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-*bis*), associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis*) e delitti commessi per agevolare l'attività della stessa o avvalendosi delle condizioni di intimidazione derivanti dall'appartenenza all'associazione; scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter*), strage (articolo 422), il giudice disponga la sanzione accessoria della revoca di una serie di prestazioni assistenziali di cui il condannato risulti titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione di invalidità civile. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone l'ulteriore revoca dei trattamenti previdenziali erogati al condannato qualora una precedente sentenza abbia accertato che questi trattamenti derivino, anche parzialmente, « da un rapporto di lavoro fittizio a copertura

di attività illecite » connesse ai suddetti reati. Rispetto a tale normativa, della quale si condivide pienamente la ratio, potrebbe essere opportuno riflettere se tra le prestazioni assistenziali revocabili debba essere ricompresa anche la pensione di invalidità civile, che risponde a particolari presupposti riconducibili ad interessi di rilevanza costituzionale.

Per quanto il provvedimento offra spunto ad una serie di riflessioni su alcune disposizioni specifiche, appare opportuno che esso si trasformi quanto prima in legge, rinviando tali riflessioni alla fase applicativa dello stesso.

Presenta pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL), preliminarmente non può nascondere l'imbarazzo del gruppo PDL nell'affrontare in tempi eccessivamente ristretti e compressi un provvedimento di rilevanza tale per il mercato del lavoro come quello in esame.

A tale proposito osserva che, per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia il testo pone una serie di questioni che meriterebbero sicuramente approfondimenti volti a prefigurare le ricadute applicative delle novità normative contenute in esso.

Si sofferma quindi sul nuovo rito previsto dal testo nonché sull'ampliamento della sfera di discrezionalità riconosciuta al giudice, evidenziando i rischi dell'approvazione di una normativa non del tutto corretta facendo affidamento ad una consapevole interpretazione « pretoria » del giudice.

Ritiene in proposito che la nuova normativa possa dar luogo ad uno stato di incertezza giuridica in merito ad istituti che invece, specie in un momento di grave crisi economica, avrebbero bisogno di assoluta certezza applicativa. In particolare ritiene pericoloso per l'economia nazionale riformare la disciplina del lavoro in maniera approssimativa in un momento in cui molte imprese stanno chiudendo e l'occupazione è in calo.

A titolo personale, senza voler impegnare il suo gruppo, preannuncia l'inten-

zione di non votare a favore di un provvedimento che non si sente di condividere in pieno e che potrebbe mettere a forte disagio gli imprenditori senza per questo salvaguardare gli interessi meritevoli di tutela dei lavoratori.

Sottolinea come sia inaccettabile che di fronte a riforme di portata estremamente rilevante per l'economia e la società italiana come quella in esame un ramo del Parlamento sia messo nella condizione di fatto di dover necessariamente approvare ciò che è trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, secondo una logica del « prendere o lasciare » che mortifica il Parlamento nel suo complesso.

Si sofferma su alcune delle disposizioni di natura sostanziale introdotte dal provvedimento, evidenziando come l'incongruità di alcuni profili di esse abbiano poi conseguenze anche sulle disposizioni processuali di competenza della Commissione Giustizia.

Esprime tutta la sua perplessità circa l'esigenza di approvare definitivamente il provvedimento entro il 28 giugno prossimo, rinunciando sostanzialmente all'esame di un ramo del Parlamento, per consentire al Presidente del Consiglio di presentarsi all'Europa con una riforma che darebbe all'Italia quell'affidabilità che oggi non ha.

Non crede assolutamente che questa affidabilità sia condizionata dall'approvazione delle modifiche all'articolo 18.

Conclude annunciando, a titolo personale, il proprio voto di astensione sulla proposta di parere favorevole, auspicando che anche gli altri deputati appartenenti al suo gruppo si astengano.

Angela NAPOLI (FLpTP) esprime apprezzamento alla relatrice per la relazione e la proposta di parere, avendo evidenziato una serie questioni sicuramente fondate senza tuttavia per questo chiedere una modifica del testo che avrebbe la grave conseguenza di ritardare eccessivamente la sua approvazione finale. Sottolinea come l'esigenza per l'Italia di dimostrare agli altri Paesi europei di essere in grado di approvare in tempi celeri la riforma del mercato del lavoro sia di importanza tale

da far sopersedere sull'opportunità di apportare alcune modifiche al testo che richiederebbero una nuova lettura da parte del Senato.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara di condividere pienamente la proposta di parere favorevole della relatrice, ritenendo che complessivamente il nuovo assetto del mercato del lavoro sia soddisfacente anche in relazione alle disposizioni processuali. Per quanto attiene alla cosiddetta giurisprudenza pretoria che dovrebbe sanare, per quanto possibile, le eventuali incongruenze del testo, invita la Commissione ad abbandonare qualsiasi preoccupazione ritenendo che anche in questo caso la giurisprudenza sarà in grado di applicare la normativa interpretandola nella maniera più corretta e, quando sarà necessario, evolutiva. A suo parere le eventuali modifiche al testo dovranno essere apportate solo dopo una prima fase applicativa della nuova normativa.

Rita BERNARDINI (PD), dopo aver preannunciato il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rileva che il provvedimento, in ragione delle incertezze interpretative che suscita in alcuni punti, determinerà sicuramente un forte aumento del contenzioso. Ritiene comunque opportuno intervenire sul mercato del lavoro anche se sarebbe stato opportuno renderlo meno rigido facendo venir meno tutte quelle situazioni di privilegio che invece permangono. A tale proposito ricorda che l'articolo 18 non è applicabile ai rapporti di lavoro che fanno capo a sindacati o partiti, secondo un'ottica del tutto partitocratica e sindacato-critica. Ritiene quindi che si debba intervenire ulteriormente nella materia del mercato del lavoro per eliminare tutte quelle sacche di privilegio che neanche il testo in esame riesce a scalfire.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) esprime la contrarietà del gruppo della Lega tanto al provvedimento in esame quanto alla proposta di parere favorevole del relatore. Si tratta, in particolare, di un testo im-

posto al Parlamento da contingenze non sempre ben chiare e trasparenti. Rileva come il provvedimento rappresenti un'occasione mancata per una riforma che sia in grado di attirare investimenti all'estero. Condivide le considerazioni di chi ritiene che il provvedimento determinerebbe un aumento del contenzioso giudiziario.

Lorenzo RIA (UdCpTP), dopo aver condiviso le perplessità espresse nella proposta di parere, annuncia che il suo gruppo voterà a favore di tale proposta nonché del provvedimento nel suo complesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.10.**

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**7-00908 Contento e Cavallaro: Sulla disponibilità dei fondi relativi all'attuazione del Piano carceri.**

*(Discussione e conclusione).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Manlio CONTENUTO (Pdl) illustra la risoluzione da lui presentata insieme all'onorevole Cavallaro.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO evidenzia che con la risoluzione si intende impegnare il Governo affinché provveda, senza ritardo, al trasferimento sulla contabilità speciale, intestata al Commissario delegato per il superamento della situazione di sovraffollamento delle carceri, dei fondi per 122 milioni di euro.

In verità, prima di esplicitare nel dettaglio quelli che sono i parametri e gli aspetti contenutistici afferenti all'impegno richiesto in risoluzione, ritiene sia opportuno evidenziare quella che è stata la tempistica dell'atto di sindacato ispettivo in questione, il quale è stato presentato lunedì 18 giugno 2012, è stato calendarizzato per la seduta odierna del 21 giugno ed è stato comunicato nella tarda serata di ieri.

Tuttavia sono stati acquisiti i necessari riscontri sentendo anche il prefetto Sinesio.

Secondo tali riscontri il saldo della contabilità speciale registra, al 30 aprile 2012, un attivo di 323,3 milioni di euro, dovuto alla differenza tra le somme per 325,1 milioni di euro trasferite dai capitoli 7473 e 7300 di bilancio dello Stato relativi all'edilizia pubblica, le somme trasferite dalla Cassa delle Ammende per progetti di edilizia penitenziaria (*ex* articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, così come sostituito dall'articolo 44 bis comma 7 della legge 27 febbraio 2009 n. 14), nonché le somme trasferite da Fondi regionali e da privati e gli ordinativi emessi per 1,8 milioni di euro.

Il saldo registra, altresì, debiti per 235,9 mila euro, dovuti alla differenza tra impegni e ordinativi emessi.

Sulla contabilità speciale, inoltre, sono assegnate somme per 122,2 milioni di euro risultanti dai quadri economici complessivi, relativi ai progetti approvati emessi in gara per la realizzazione di n. 8 padiglioni in ampliamento di istituti penitenziari esistenti.

Pertanto, con la cassa disponibile di 323 milioni di euro – al netto delle somme assegnate per progetti approvati per 122,2 milioni di euro – potrebbero essere bandite gare per la progettazione esecutiva e per i lavori di realizzazione di n. 7 padiglioni per 93,5 milioni di euro, per i lavori di completamento delle carceri di Cagliari e di Sassari per 4,7 milioni di euro, per i lavori di completamento di n. 17 padiglioni e i lavori di recupero per un importo complessivo di 57,9 milioni di euro, nonché per i lavori di realizzazione del

nuovo istituto di Camerino, la cui gara è in corso di pubblicazione per 45 milioni di euro.

Quindi, con il saldo residuo delle somme disponibili sulla contabilità speciale e con il trasferimento dei fondi per 122 milioni – assegnati dal CIPE nella riunione del 20 gennaio 2012, ma non ancora trasferiti – sarà possibile bandire gare per i restanti lavori di realizzazione dei nuovi istituti penitenziari di Torino, Catania e Pordenone, nonché per il nuovo padiglione di Napoli Secondigliano, per i quali è prevista una spesa complessiva di circa 123 milioni di euro.

Fatte, dunque, le dovute precisazioni, chiede che la risoluzione sia riformulata chiedendo un impegno del Governo a sollecitare il CIPE al trasferimento nella disponibilità del Commissario delegato dei predetti fondi.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo anche a nome dell'onorevole Cavallaro, accetta la richiesta di riformulazione proposta dal Governo (*vedi allegato 2*)

La Commissione approva la risoluzione 7-00908 (*nuova formulazione*) Contento e Cavallaro.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**5-06769 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Catanzaro.**

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta. Sottolinea come i detenuti, soprattutto se stranieri, si trovino in una condizione di particolare fragilità psicologica e ritiene che il Governo debba obbligatoriamente risolvere il problema della carenza di personale specializzato e in grado di fornire supporto psicologico ai detenuti, non essendo accettabile la giustificazione, fornita in forma standardizzata in quasi tutte le risposte, dell'avvenuta riduzione delle risorse economiche. Parimenti, sul tema della carenza di personale di polizia penitenziaria, è inaccettabile la giustificazione, anch'essa generica e standardizzata, dell'attesa di assegnazione delle nuove risorse umane disponibili. Auspica che in futuro il Governo voglia fornire risposte specifiche indicando, per ogni istituto penitenziario, quali provvedimenti intenda adottare.

**5-06770 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di contrada Cavadonna a Siracusa.**

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta. Sottolinea come i detenuti, soprattutto se stranieri, si trovino in una condizione di particolare fragilità psicologica e ritiene che il Governo debba obbligatoriamente risolvere il problema della carenza di personale specializzato e in grado di fornire supporto psicologico ai detenuti, non essendo accettabile la giustificazione, fornita in forma standardizzata in quasi tutte le risposte, dell'avvenuta riduzione delle risorse economiche. Parimenti, sul tema della carenza di personale di polizia penitenziaria, è inaccettabile la giustificazione, anch'essa generica e standardizzata, dell'attesa di assegnazione delle nuove risorse umane disponibili. Auspica che in futuro il Governo voglia fornire risposte specifiche indicando, per ogni istituto penitenziario, quali provvedimenti intenda adottare.

**5-06777 Bernardini: Sul trattamento sanitario riservato ad un detenuto nel carcere di Cosenza.**

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, in considerazione degli accertamenti medici effettuati e delle cure prestate al detenuto.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.

Audizione del professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Bologna, Giulio Illuminati, del Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.

*(Svolgimento e conclusione).*

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Giulio ILLUMINATI, *professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Bologna*, Giovanni TAMBURINO, *Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, Rodolfo SABELLA, *Presidente*, Anna CANEPA, *Vice Presidente*, Angelo BUSACCA, *componente della Giunta esecutiva centrale, dell'Associazione nazionale magistrati*, e Bruno BOTTI, *componente della Giunta dell'Unione delle Camere penali italiane*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Donatella FERRANTI (PD), Rita BERNARDINI (PD) e Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) per porre domande.

Replicano quindi Rodolfo SABELLA, Anna CANEPA, Angelo BUSACCA, Giulio ILLUMINATI, e Bruno BOTTI.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (C. 5256 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

con riferimento ai licenziamenti individuali è rimasta inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori, mentre si è modificato il regime dei licenziamenti disciplinari e dei licenziamenti economici introducendo un regime sanzionatorio, differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, che si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi), definita in termini certi nel suo ammontare massimo;

nel caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione, della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) salvo che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi sia anche un difetto di giustificazione del licenziamento;

quest'ultima fattispecie suscita delle perplessità sotto il profilo dell'ampiezza del potere discrezionale del giudice e della scelta di spostare l'onere della prova sul lavoratore, in quanto nel caso del licenziamento inefficace, proprio in ragione dell'inversione dell'onere della prova, si potrebbe provocare un ricorso preferenziale dei datori a questa forma di licenziamento che consente loro di tacere le ragioni del licenziamento sottraendosi alla tutela reale;

potrebbe dimostrarsi eccessivo il margine di discrezionalità riconosciuto al giudice nella determinazione dell'indennità spettante al lavoratore laddove si prevede che questi debba dedurre quanto eventualmente percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (nuovo comma 2) e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (nuovo comma 4), nonché valutare il comportamento delle parti nell'ambito della procedura di conciliazione (nuovo comma 7);

in relazione alle disposizioni che introducono un rito speciale per le controversie relative all'impugnativa dei licenziamenti, non è prevista, nelle disposizioni sul nuovo rito speciale d'impugnazione dei licenziamenti, una disposizione di chiusura che, al fine di evitare lacune normative, rinvii, per quanto non previsto dalle nuove disposizioni processuali, alla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, relative al rito del lavoro, comportando alcuni elementi di incertezza e confusione che non possono essere risolti con l'ampliamento dei poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile;

condivisa la scelta di seguire la falsariga del procedimento previsto dall'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 per la repressione della condotta antisindacale, anche considerato che il ricorso a provvedimenti anticipatori si è pienamente sviluppato in materia di licenziamenti, nel tentativo di ottenere provvedimenti giurisdizionali in tempi accettabili;



espresse talune perplessità sulla disciplina della fase processuale prevista per l'opposizione all'ordinanza che chiude la fase sommaria, la quale viene interamente disciplinata *ex novo*, senza essere assoggettata al rito del lavoro, neanche per le parti non regolamentate attraverso una norma di chiusura;

rilevato che il provvedimento riconosce un ambito esteso al potere discrezionale del giudice che potrebbe suscitare delle perplessità nella fase di opposizione ove invece sarebbe opportuno mantenere la disciplina del rito del lavoro, quantomeno per le parti non modificate, anche per evitare confusioni ed incertezze ad esempio nel regime di decadenza dalla

prova, ovvero tra strumenti diversi di impugnazione tra reclamo ed appello o diversa decorrenza di termini per impugnare;

ritenuto che, per quanto il provvedimento offra lo spunto ad una serie di riflessioni su alcune disposizioni specifiche di competenza della Commissione Giustizia, appare comunque opportuno che esso si trasformi quanto prima in legge, rinviando tali riflessioni ad una fase successiva alla prima fase applicativa dello stesso,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**7-00908 Contento e Cavallaro: Sulla disponibilità dei fondi relativi all'attuazione del Piano carceri.****RISOLUZIONE APPROVATA**

La II Commissione,  
premessò che:

la situazione in cui versa il sistema penitenziario italiano, come evidenziato dai sempre più frequenti appelli, anche delle personalità più autorevoli, con cui vengono invocate iniziative urgenti volte a sanare la predetta situazione, è notoriamente difficile;

tra le iniziative utili vi è anche la realizzazione di nuovi istituti penitenziari attraverso l'attuazione del cosiddetto piano carceri;

in occasione dell'audizione del prefetto Angelo Sinesio, commissario delegato per il superamento della situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, svoltasi il 18 aprile 2012 presso la

Commissione giustizia, il medesimo ha evidenziato, in relazione agli istituti di Torino, Catania, Pordenone e Camerino, che è *conditio sine qua non* per poter bandire nei tempi annunciati le gare che ci sia a favore dell'amministrazione appaltante il trasferimento dei fondi per 122 milioni di euro già deliberato dal CIPE;

ogni ritardo può pregiudicare la più sollecita realizzazione delle nuove opere aggravando ulteriormente la già difficile situazione descritta,

impegna il Governo

a sollecitare il CIPE al trasferimento dei predetti fondi nella disponibilità del commissario delegato.

(7-00908) (*nuova formulazione*) « Contento, Cavallaro ».

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06769 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Catanzaro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il suicidio del detenuto Cercel Cezar Constantin, in merito al quale l'onorevole Bernardini ha chiesto chiarimenti, è avvenuto presso la casa circondariale di Catanzaro il 28 febbraio 2012.

Dalla documentazione agli atti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, risulta che il detenuto era stato arrestato il 13 maggio 2011 e risultava con posizione giuridica di appellante, con fine pena provvisorio previsto per il 13 gennaio 2018, in seguito alle condanne inflittele per i reati di rapina, lesioni personali ed altro.

Dalle risultanze probatorie acquisite, risulta, altresì, che il gesto autosoppressivo è stato posto in essere dal detenuto mediante impiccagione, utilizzando un pezzo di stoffa annodato a forma di cappio e legato alle grate poste all'interno del blindo della cella.

Il corpo del Cercel è stato scoperto dal personale penitenziario alle ore 00.16 circa del 28 febbraio e, sebbene soccorso con gli interventi rianimatori di rito dal personale medico e di polizia, oltre che dal personale del 118 nel frattempo sopraggiunto, ne è stato purtroppo constatato il decesso.

La competente Direzione generale dell'amministrazione penitenziaria ha disposto un'indagine amministrativa affidata al provveditore regionale per la Calabria, con la finalità di appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto.

Al citato provveditore è stato, altresì, richiesto di accertare presso l'autorità giudiziaria territorialmente competente se

sulla salma del Cercel siano stati disposti gli esami necroscopici e/o autoptici e, in caso positivo, di ottenerne gli esiti.

Ciò posto, passando dal caso specifico al fenomeno di portata più generale dei suicidi in carcere, va ribadita la massima attenzione prestata nel corso degli anni alla problematica segnalata. In tal senso vanno menzionati i diversi provvedimenti con cui l'amministrazione penitenziaria ha cercato di fornire precise indicazioni ai provveditori regionali e alle direzioni degli istituti, affinché gli interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi divengano sempre più incisivi.

La necessità di intervenire con apposite linee guida – volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza, in particolare, del momento dell'«accoglienza» e sulla necessità di agevolare, per quanto possibile, i rapporti con i familiari – è stata particolarmente sentita in questi ultimi anni, proprio in considerazione della situazione del sovraffollamento, da cui risulta afflitta la maggior parte degli istituti penitenziari del Paese e che determina un aggravio sicuro delle condizioni detentive, di per sé già difficili.

A ciò si aggiunga che, a fronte degli episodi di suicidio verificatisi nei primi mesi del corrente anno (quantificabili in 21 suicidi da gennaio 2012 agli inizi di giugno) è stata ulteriormente avvertita la necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio per acquisire indicazioni utili per una più efficace opera di prevenzione. Con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, è stata, infatti, ricostituita,

l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio (istituita in precedenza nell'agosto 2000) con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, ma anche di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi all'interno degli istituti penitenziari, attraverso la conoscenza dei dati biografici e penali della persona ristretta. Maggiore attenzione è stata, inoltre, riservata anche alle condizioni di detenzione, al fine di ottenere ogni utile informazione per una azione decisamente più incisiva nel contrasto alle situazioni che determinano o contribuiscono a creare i presupposti degli eventi autolesivi.

Quanto, infine alle lamentate carenze di personale di polizia penitenziaria negli istituti della regione Calabria, si precisa che la competente Direzione generale del Dipartimento penitenziario segue, attentamente e costantemente, la situazione degli organici del personale, in ragione anche della nota carenza che si registra a livello nazionale. Ed infatti, le esigenze di personale degli istituti penitenziari della regione saranno tenute in debita considerazione quando, all'esito dei corsi di formazione — ancora in atto ma di prossima conclusione — saranno assegnate le 1.546 nuove risorse umane.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06770 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di contrada Cavadonna a Siracusa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tentativo di suicidio avvenuto il 27 febbraio 2012 presso la casa circondariale di Siracusa, si riferisce – secondo le informazioni acquisite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – ad Abdali Mohamed.

Il predetto detenuto è di nazionalità algerina, rientra nella categoria cosiddetta protetta, ha posizione giuridica di definitivo, ha un fine pena previsto al 27 agosto 2013 e, soprattutto, rientra tra quei soggetti ben conosciuti dall'amministrazione per le difficoltà di adattamento alla detenzione e per le continue e manifestate insofferenze, nel suo caso, conseguenti al provvedimento di espulsione e alla applicazione della misura di sicurezza di due anni presso la casa di lavoro.

Per risolvere le problematiche del detenuto, l'amministrazione ha attuato nel corso del tempo interventi di varia natura ed ha comunque mantenuto una attenzione oltremodo alta da parte degli operatori, sia del trattamento, che della custodia. Anche la Magistratura di sorveglianza è stata informata delle problematiche dell'Abdali, con cui ha intrattenuto un colloquio e di cui ha visionato alcune istanze.

Dopo il gesto auto lesionistico, l'Abdali è stato spostato dalla grande sorveglianza alla sorveglianza a vista per alcuni giorni; inoltre, è stato più volte visitato dallo psichiatra e dai sanitari dell'istituto, oltre che dagli educatori. Attualmente, i continui cambiamenti di stanza sono determinati dalle sue difficoltà di adattamento con i compagni, sicché anche in considerazione del perdurare del suo stato di disagio gli

è stata assegnata per alcune ore al giorno un'attività lavorativa a fini terapeutici.

Ciò posto, per quanto riguarda, invece, le proteste da parte dei detenuti dell'Alta sicurezza a causa del freddo avvertito nel mese di gennaio, l'amministrazione ha precisato che il disservizio è stato determinato dalla temporanea carenza di fondi che, per circa dieci giorni, ha permesso l'accensione dei riscaldamenti soltanto per alcune ore nel corso della notte.

Per quanto riguarda, infine, le problematiche relative al sovraffollamento e alla carenza di organico va precisato che il problema del sovraffollamento della popolazione detenuta riflette, purtroppo, una situazione comune alla gran parte degli istituti penitenziari del Paese. Nel caso di specie, le condizioni dell'istituto di Siracusa sono tenute sotto controllo dal provveditorato regionale, affinché non vengano raggiunti i parametri limite imposti dalla Corte di giustizia europea. Ed infatti, a fronte di una capienza regolamentare di 309 posti e tollerabile di 484, alla data dell'8 giugno 2012 risultavano presenti presso l'istituto di Siracusa n. 469 detenuti: di questi, oltre cento sono impegnati in attività scolastiche e lavorative, mentre circa 30 partecipano alla vivace attività dei volontari che animano laboratori teatrali e di lettura.

Con riferimento al personale si segnala che la forza di polizia penitenziaria presente presso la casa circondariale di Siracusa è di 242 unità, con una carenza di 70 unità rispetto alla previsione normativa.

Tale situazione viene costantemente monitorata dalla competente Direzione generale dell'amministrazione penitenziaria

che non mancherà di tenere in debita evidenza le segnalate esigenze di personale allorquando saranno assegnate le nuove risorse umane disponibili.

Quanto, ancora, all'assistenza psicologica *ex* articolo 80 O.P. vale precisare che la gestione del servizio ha subito, negli ultimi anni, una costante riduzione degli stanziamenti di bilancio tale da comportare una drastica diminuzione delle prestazioni degli esperti. Per l'anno finanziario 2012, la quota parte di stanziamento del capitolo di bilancio 1761, piano di

gestione 8, pari a complessivi 1.095.727 ha subito una ulteriore riduzione di risorse pari ad euro 345.000. rispetto allo stanziamento per l'anno 2011 (euro 1.441.455). La dotazione previsionale del corrente anno è, quindi, inadeguata rispetto alle potenziali richieste di continuità degli interventi specialistici nei confronti della popolazione detenuta. In ogni caso, va evidenziato che, per il corrente anno, all'esperto *ex* articolo 80 O.P. presente nell'istituto siracusano sono state assegnate sette ore mensili.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-06777 Bernardini: Sul trattamento sanitario riservato ad un detenuto nel carcere di Cosenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, il detenuto al quale si riferisce l'interrogazione parlamentare è stato individuato dall'amministrazione penitenziaria in Filippelli Andrea. Quest'ultimo ha fatto ingresso presso la casa circondariale di Cosenza in data 8 luglio 2011 ed è ivi ristretto per espiare la condanna complessiva ad anni 5 e mesi 6 di reclusione, inflittagli per i delitti di concorso in furto aggravato, molestie e disturbo alle persone, minacce, rissa, violenza privata ed altro, determinata previo provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Paola del 24 marzo 2012, con decorrenza 8 luglio 2011 e fine pena 11 febbraio 2016.

Alla visita di primo ingresso, il Filippelli ha riferito pregressa patologia neoplastica testicolare, trattata con intervento chirurgico e cicli di chemioterapia. In seguito ad approfondimenti è stato accertato che nell'anno 2008 il suddetto detenuto era stato sottoposto ad intervento di orchifunilectomia sinistra per carcinoma embrionale limitato al testicolo, con riscontro successivo di metastasi linfonodali e polmonari, a motivo delle quali sono stati eseguiti 6 cicli di chemioterapia.

Ed infatti, l'area sanitaria presso la casa circondariale di Cosenza, sebbene non sempre supportata dalla collaborazione dell'interessato, ha immediatamente posto in essere gli accertamenti e terapie del caso.

In particolare, così come certificato dal medico incaricato nella relazione sanitaria redatta in data 10 aprile 2012, sono stati effettuati i seguenti interventi:

1. in data 11 agosto 2011 sono stati eseguiti i *markers* tumorali, risultati negativi;

2. in data 25 agosto 2011 il Filippelli è stato visitato dalla U.O. di oncologia medica del presidio ospedaliero Mariano Santo di Cosenza per controlli e rivalutazioni;

3. in data 5 settembre 2011 è stata eseguita una visita urologica presso l'U.O. di urologia del locale ospedale civile e, dall'esame eseguito dal medico specialista, è stata esclusa la recidiva locale con verosimile recessione completa della malattia;

4. in data 6 settembre 2011 il detenuto ha rifiutato di sottoporsi alla TAC torace-addome-pelvi consigliata dall'oncologo e già prenotata presso l'ospedale civile di Cosenza, sostenendo di avere già eseguito nel mese di maggio 2011 tale indagine;

5. nel mese di ottobre 2011 è stato sottoposto a visite chirurgiche per la presenza di fimosi con balano postite e, per tale patologia, in data 3 novembre 2011, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di circonscisione presso l'U.O. di urologia del P.O. di Cosenza. Sul materiale asportato è stato eseguito esame istologico che ha evidenziato la presenza di lichen scie-

roatrofico, cioè una patologia infiammatoria cronica della cute e delle mucose, di competenza dello specialista dermatologo. I sanitari hanno, altresì, avuto modo di evidenziare che l'evoluzione in senso displastico o carcinomatoso è evenienza piuttosto rara;

6. nel corso del tempo il Filippelli è stato più volte sottoposto a controllo dermatologico per monitorare l'evoluzione e la risposta al trattamento e per prevenire possibili complicanze;

7. nell'ultima visita del 29 febbraio 2012, lo specialista ha rilevato un miglioramento clinico;

8. in data 4 aprile 2012, il detenuto ha rifiutato l'ulteriore controllo;

9. in data 15 marzo 2012 è stata richiesta TAC Total Body di controllo;

10. in data 16 marzo 2012, sono stati eseguiti esami ematochimici di controllo, dai quali i sanitari hanno evinto negatività della Beta HCG e di tutti gli altri *markers* tumorali testati, interpretabile in prima istanza come segno di assenza di ripresa della malattia; esame emocromocitometrico con formula leucocitaria ed altri esami nella norma, colesterolemia pari a 278 mg/dl (valori normali fino a 200), transaminasi ALT pari 59U/L (valori normali fino a 44). Inoltre, non sono stati rilevati dati laboratoristici e/o clinici che potessero fare ipotizzare *deficit* immunitari.

In estrema sintesi, il medico incaricato ha, nella propria relazione medica, appurato che: «Allo stato le condizioni di salute del ristretto sono discrete ed i parametri vitali regolari; svolge autonomamente e senza difficoltà le comuni attività della vita quotidiana, pratica attività sportiva e partecipa alle attività di socializzazione..., si può ritenere che al detenuto sono state garantite le prestazioni sanitarie previste per le sue patologie nel rispetto delle attuali linee guida, utilizzando le idonee strutture pubbliche e in tempi ragionevoli e simili a quelli previsti per i liberi cittadini».

Infine, il 10 maggio scorso il Filippelli è stato sottoposto alla TAC total body presso l'ospedale civile di Cosenza ed il relativo referto ha confermato che allo stato vi è una remissione completa della patologia.

A riprova dell'avvenuto miglioramento delle condizioni di salute del Filippelli, vale evidenziare che il detenuto ha presentato varie istanze alla magistratura di sorveglianza, fondate sul suo stato di salute, ma nessuna accolta. In particolare, si segnala l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Catanzaro n. 2012/472 del 12 aprile 2012, con la quale sono state dichiarate inammissibili due istanze di detenzione domiciliare presentate dal Filippelli ed è stata rigettata una ulteriore istanza per il differimento dell'esecuzione della pena.



## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	49
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	49
AVVERTENZA .....	52

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.*

#### La seduta comincia alle 16.

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, nel richiamare il contenuto della documentazione predisposta dagli uffici della Camera

in ordine agli effetti finanziari del provvedimento in esame, ne ripercorre brevemente il contenuto, ricordando come esso, anche dal punto di vista finanziario, sia suddivisibile in blocchi di interventi, riconducibili in primo luogo alla revisione degli ammortizzatori sociali, alla riforma delle tipologie contrattuali e degli incentivi all'assunzione nonché ad ulteriori misure in materia del mercato del lavoro, quali quelle riferite al sostegno della genitorialità. Evidenzia, infine, che i commi da 69 a 79 dell'articolo 4 recano la copertura finanziaria del provvedimento, che tuttavia reca anche disposizioni corredate di una autonoma clausola di copertura.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA con riferimento ai chiarimenti richiesti nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera richiamata dal relatore, deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5256, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

considerato come, anche alla luce delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea sul programma nazionale di riforma e sul programma di stabilità dell'Italia, l'approvazione definitiva del provvedimento in esame assuma carattere prioritario;

rilevato che la relazione tecnica aggiornata, nell'illustrare gli effetti finanziari delle molteplici fattispecie oggetto del provvedimento, non esplicita sempre puntualmente i dati e i parametri alla base delle quantificazioni fornite;

valutato, tuttavia, come la medesima relazione appaia ispirata ad un generale criterio di prudenzialità e risulti incorporare nelle proprie valutazioni ipotesi di comportamento che riflettono il massimo di utilità che i singoli possono ragionevolmente trarre dalla disciplina in esame;

rilevato altresì che, anche in considerazione delle risultanze del monitoraggio degli interventi e delle misure previsti dal provvedimento in esame effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, potrà valutarsi l'adozione, in futuri provvedimenti legislativi, di eventuali interventi correttivi o integrativi;

osservato che l'attuazione della normativa in esame richiede un intenso coordinamento tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'ISTAT, al fine di una più efficace gestione dei flussi informativi e della creazione di banche dati aggiornate ed efficienti;

considerato che il criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 62, lettera e), non identifica univocamente le possibili fattispecie onerose concernenti la partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o ai capitali delle imprese e che il rinvio della relativa copertura finanziaria alla legge di stabilità appare dovuto alla mancanza di risorse immediatamente disponibili allo scopo;

rilevato che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 69, fa riferimento all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento nel suo com-

plesso, mentre all'articolo 2, commi 19, 29, lettera b), 34, 56, all'articolo 3, comma 17, e all'articolo 4, comma 24, lettera a), sono previste disposizioni onerose dotate di una autonoma copertura finanziaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

la clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 6, è idonea a garantire che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la relazione tecnica relativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 16 a 19, in materia di apprendistato è effettuata tenendo conto sia dell'incremento della platea degli apprendisti stessi, sia dell'incremento dell'utilizzo dei benefici contributivi per la loro stabilizzazione, anche alla luce del minor costo contributivo di tale forma contrattuale rispetto alle altre previste a legislazione vigente;

gli oneri derivanti dalla revisione della disciplina in materia di ammortizzatori sociali di cui all'articolo 2, commi da 1 a 24 e da 40 a 43, sono indicati analiticamente nella relazione tecnica allegata al provvedimento e, in particolare, quelli di breve periodo afferiscono ad una accelerazione delle erogazioni in quanto, rispetto alla normativa vigente, viene meno il vincolo di corrispondere in un dato anno la prestazione relativa alle sole giornate lavorate l'anno precedente e pertanto, nel 2013, si sommano le prestazioni relative alle giornate lavorate nel 2012 e nel 2014 si completa l'erogazione relativa alle giornate lavorate nell'intero anno 2013 e nel 2014 per arrivare ad una situazione di regime dal 2015;

la maggiore spesa pensionistica, peraltro di modesta entità, derivante dall'incremento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 2, comma 68, è più che compensata nel breve e medio periodo dal maggior gettito contributivo derivante dall'applicazione del sistema contributivo e, nel lungo periodo, la stessa trova

finanziamento nel medesimo incremento contributivo previsto dal provvedimento;

le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 4 a 13 e da 19 a 45, in materia di fondi di solidarietà, in quanto finanziate interamente dai datori di lavoro, non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

le disposizioni in materia di incentivi alle assunzioni di cui all'articolo 4, commi da 12 a 15, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto volte ad una razionalizzazione della procedura per il riconoscimento degli incentivi stessi la cui dimensione è in ogni caso determinata dalla normativa vigente;

le risorse da destinare agli interventi in materia di sostegno alla genitorialità di cui all'articolo 4, commi da 24 a 26, saranno definite con decreto interministeriale nell'ambito delle somme disponibili nel fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, secondo una stima del Ministero del lavoro, sono quantificabili in 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015;

dalla delega per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti informali e non formali di cui all'articolo 4, commi da 58 a 61, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

nel presupposto che:

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 29 siano volte a consentire il mero perfezionamento di una procedura contabile già in corso;

le funzioni attribuite ai centri per l'impiego dall'articolo 4, comma 33, in termini di livelli minimi delle prestazioni, possano essere esercitate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente

la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 70, debba intendersi riferita anche alle autorizzazioni di spesa formulate in termini di previsioni di

spesa di cui all'articolo 2, commi 29, lettera b), e 34, e all'articolo 4, comma 24, lettera a);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Massimo POLLEDRI (LNP) evidenzia che i ristretti margini temporali a disposizione della Commissione precludono di fatto un esame nel merito del provvedimento e della proposta di parere testé illustrata dal relatore, sottolineando altresì che la nota della Ragioneria generale dello Stato è stata resa nota solo nel corso della seduta. Chiede, pertanto, di rinviare l'espressione del parere.

Antonio BORGHESI (IdV), nel ricordare come il proprio gruppo abbia una posizione assai critica sul contenuto del provvedimento in esame, sottolinea, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, come si sia affermato che il provvedimento in esame stanziava oltre 2 miliardi di euro per le nuove forme di ammortizzatori sociali. Chiede, tuttavia, al relatore ed al rappresentante del Governo di chiarire quale quota delle risorse stanziate sia effettivamente nuova e quante risorse provengano invece da un mutamento di destinazione di risorse già disponibili per analoghe finalità nel bilancio dello Stato. Ritiene, infatti, che il provvedimento determini in sostanza una semplice modifica della destinazione di risorse già esistenti, rischiando di accrescere soltanto la povertà dei beneficiari degli ammortizzatori sociali e di creare nuovi disoccupati, grazie alla riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Renato BRUNETTA (PdL) lamenta che la seduta della Commissione pur essendo già prevista al termine della seduta delle Commissioni riunite I e V, sia stata poi convocata con un breve preavviso, sottolineando come la prassi seguita costituisca, a suo avviso, una violazione del Regolamento. Per quanto attiene al merito della discussione, ritiene che la nota di chiarimenti

predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato sia assolutamente insufficiente e chiede di poter disporre di un tempo adeguato per valutare il contenuto di tale documento, nonché della proposta di parere del relatore, annunciando che, qualora questa richiesta non sia accolta, esprimerà un voto contrario su tale proposta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che si potrebbe ipotizzare di rinviare alle 17 il seguito dell'esame del provvedimento.

Renato BRUNETTA (PdL) ritiene che si tratti di un termine assolutamente inadeguato.

Massimo POLLEDRI (LNP), associandosi all'onorevole Brunetta, considera del tutto inadeguati i chiarimenti contenuti nella nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento agli effetti finanziari delle disposizioni dell'articolo 1 in materia di apprendistato e a quelle dell'articolo 2, recanti la revisione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, che determinano oneri anche rilevanti per la finanza pubblica. Ritiene, inoltre, che non possano non considerarsi le implicazioni anche finanziarie della questione dei cosiddetti « esodati ».

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto degli orientamenti della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, segnalando che tale rinvio determini di fatto una rinuncia ad esprimere un parere alla

Commissione lavoro e che, pertanto, la Commissione esprimerà il proprio parere all'Assemblea nella giornata di lunedì.

**La seduta termina alle 16.15.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.*

*Atto n. 455.*

*(Rilievi alla II Commissione).*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.*

*Atto n. 480.*

*(Rilievi alla VI Commissione).*

*Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute.*

*Atto n. 484.*

*(Rilievi alla XII Commissione).*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.*

*Atto n. 479.*

*(Rilievi alla XIII Commissione).*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	53
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	63

#### INTERROGAZIONI:

5-06275 Capitanio Santolini: Sul mantenimento della natura volontaria di contributi scolastici .	61
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	64
5-06669 Siragusa: Misure a tutela dei precari della scuola per l'anno scolastico 2012/2013 .	61
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	66
5-06881 Goisis: Sull'alienazione di Palazzo Labia, sede della Regione Veneto .....	62
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'architetto Carla Di Francesco, direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna e di Don Mirko Corsini dell'arcidiocesi di Bologna, membro del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sulla tutela dei beni culturali, monumentali, storico-artistici ed ecclesiastici colpiti dal recente terremoto in Emilia Romagna .....	62
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del personale scolastico co.co.co. con particolare riferimento alle ricadute sulle attività didattiche del loro impiego negli istituti scolastici .....	62
AVVERTENZA .....	62

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge governativo in esame, recante la riforma del mercato del lavoro, è stato presentato dal Governo al Senato il 5 aprile 2012. In generale, nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, si configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato. Si delinea, quindi, l'apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro nonché per l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato, ampliandone le possibilità di utilizzo e valorizzandone il

ruolo formativo. Si procede verso una redistribuzione delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali (dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali).

Segnala, quindi, che, con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, si interviene operando importanti modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Più specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), si modifica il regime dei licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo): queste ultime due fattispecie presentano un regime sanzionatorio differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, il quale si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi). Infine, si introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti. Si opera un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (Aspi - Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l'introduzione di una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria. Infine, si prevede

la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni; Si rinnovano e rafforzano le politiche attive del lavoro ed il ruolo dei servizi per l'impiego (per i quali vengono individuati livelli essenziali di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale). Si prevedono incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (con l'introduzione di norme di contrasto alle cosiddette dimissioni « in bianco » e misure per il sostegno della genitorialità) e per il sostegno dei lavoratori anziani.

Evidenzia, altresì, che il 31 maggio 2012 il Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge, apportandovi una serie di modifiche, frutto di emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente in 11<sup>a</sup> Commissione. Successivamente, in avvio dell'esame in Assemblea, il Governo ha posto la questione di fiducia su quattro emendamenti interamente sostitutivi del testo licenziato dalla Commissione, confermandone i contenuti sostanziali. Sottolinea che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Cultura, Ai commi 7-8 dell'articolo 1 si fa riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, affermando che le disposizioni del presente disegno di legge, per quanto non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolamentazione dei suddetti rapporti di lavoro, con riferimento al decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche. Si prevede che il Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individui le iniziative legislative atte ad armonizzare la disciplina relativa ai dipendenti della pubblica amministrazione con quelle del presente disegno di legge. Osserva, quindi, che i commi da 16 a 19 dell'articolo 1, ampiamente modificati al Senato, intervengono sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 167 del 2011, al fine di modificare la disciplina generale dell'apprendistato. Le modifiche previste dai commi da 16 a 19 dispongono che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti

collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali); specificano che, nel caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di preavviso (che decorre dal medesimo termine) continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; con riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, incrementano il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro). Mentre la normativa vigente (che continua ad operare per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012) fissa un unico limite massimo, pari al 100 per cento rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro (ossia un rapporto di 1 a 1), la disposizione in esame prevede che il suddetto limite massimo, pari al 100 per cento rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio in servizio presso il medesimo datore di lavoro, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti; che negli altri casi il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2; che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Si prevede che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30 per cento nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge). Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ul-

teriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

Segnala, quindi, che i commi da 34 a 36 dell'articolo 1, modificati al Senato, intervengono in materia di tirocini formativi e di orientamento. Il comma 34 prevede la stipula tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: *a)* revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; *b)* previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; *c)* individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; *d)* il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. Il comma 35 dispone che la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera *d)* del comma 1 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Ricorda, quindi, che il comma 36, infine, dispone che all'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I tirocini formativi e di orientamento rappresentano momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, anche al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a favore di

soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico. Le iniziative sono promosse, anche in forma associata, da parte di vari soggetti come agenzie per l'impiego, università, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale e i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento. La durata dei tirocini è di: quattro mesi per gli studenti della scuola secondaria; sei mesi per i lavoratori inoccupati o disoccupati o gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, i studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea; dodici mesi per gli studenti universitari o le persone svantaggiate; ventiquattro mesi per i soggetti portatori di handicap. Tali norme sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità definiti dal decreto ministeriale 22 marzo 2006, recante « Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea. Osserva che sul tema è intervenuto recentemente l'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2011, stabilendo che i tirocini formativi e di orientamento sono promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti determinati dalle regioni. Inoltre, è previsto che i tirocini formativi e di orientamento « non curricolari » abbiano una durata non superiore a sei mesi (comprese eventuali proroghe) e possono essere promossi esclusivamente a favore neodiplomati e neo-laureati, entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Tali norme non si applicano a disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e ai condannati ammessi a misure alternative di detenzione. Infine, viene specificato che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali continua a trovare applicazione, in quanto compatibile, la disciplina statale vigente conte-

nuta all'articolo 18 della L. 196/199730, e del relativo regolamento ministeriale, emanato con decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 14231, contenente la definizione dei tirocini formativi e di orientamento.

Ricorda, quindi, che l'articolo 4, commi da 51 a 54, definisce gli aspetti essenziali delle politiche in materia di apprendimento permanente, da determinare a livello nazionale in sede Conferenza unificata. L'articolo 4, comma 51, definisce l'apprendimento permanente, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, come qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale, con intesa in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la realizzazione di una « dorsale informativa unica », mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti. Il comma 52 stabilisce che per apprendimento formale si intende quello che viene realizzato tramite il sistema nazionale di istruzione e formazione, le università e le istituzioni di alta formazione e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio, di una qualifica/diploma professionale conseguiti anche in apprendistato a norma del decreto legislativo n. 167 del 2011 o di una certificazione riconosciuta. Il comma 53, modificato al Senato, definisce apprendimento non formale quello scaturente da una scelta consapevole della persona, avviata fuori dai canali indicati al comma 2, anche del volontariato, del servizio civile nazionale, del privato sociale e nelle imprese. Infine, l'apprendimento informale è



definito al comma 54 come quello che si realizza nell'attività quotidiana, tramite il sistema di relazioni personali e professionali, anche a prescindere da una scelta intenzionale della persona. Segnala poi che l'articolo 4, commi da 55 a 57, disciplina l'istituzione di reti territoriali di servizi di istruzione, formazione e lavoro, indicando alcune azioni prioritarie. All'articolo 4, comma 55, modificato al Senato, si prevede, con intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le parti sociali, la definizione di indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la realizzazione di reti territoriali comprendenti i servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tale contesto, vengono considerate prioritarie le azioni riguardanti: il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale (descritti al precedente articolo 4, commi 51-54) ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza in relazione alle necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, specie per le competenze linguistiche e digitali (lettera *a*)); il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti acquisiti (lettera *b*)); la fruizione di servizi di orientamento per tutta la vita (lettera *c*)). Il comma 56 prevede che per la realizzazione e lo sviluppo delle reti territoriali dei servizi in esame concorrano anche altri soggetti: le università, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza e partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico (lettera *a*); le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sinda-

cali (lettera *b*); le CCIAA nell'erogare i servizi destinati alla crescita del sistema imprenditoriale e del territorio comprendenti come la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone (lettera *c*); l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale e le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca (lettera *d*). Infine il comma 57 contiene una clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione di quanto previsto nella disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Ricorda, altresì, che l'articolo 4, commi da 58 a 61, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze. L'articolo 4, al comma 58 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti negli ambiti di competenza dello Stato e delle regioni, per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al successivo comma 64. I provvedimenti devono essere adottati nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e sentite le parti sociali. Il decreto viene adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed

informali, acquisiti dalla persona finalizzate a valorizzare il suo patrimonio culturale e professionale e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi comma 64 (lettera *a*)); individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e delle pari opportunità; (lettera *b*)); il riconoscimento delle esperienze di lavoro come parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona (lettera *c*)); definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di apprendimento da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonché le CCIAA (lettera *d*)); possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67 (lettera *e*)); procedure di convalida dell'apprendimento non formale ed informale e di riconoscimento dei crediti (da parte dei soggetti indicati alla lettera *d*) ispirate a principi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona (lettera *f*)); riscontri e prove di cui alla lettera *b*), effettuati sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale (lettera *g*). Nell'esercizio della delega in esame, il comma 59, con riferimento alle certificazioni di competenza, prevede sia considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione

accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008.

Evidenzia, inoltre, che il comma 60 prevede la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi sopra esposti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi. Infine, il comma 61 contiene la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'adozione dei decreti legislativi in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento e la relativa certificazione delle competenze.

Osserva, infine, che l'articolo 4, commi da 64 a 68, prevede un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze basato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale, raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale che fanno riferimento a un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Si prevede al comma 64 un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze basato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità. Secondo il comma 65, la certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico che garantisce la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea. In tal senso, viene rilasciato un certificato, un diploma o un titolo che documenta l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale

informativa unica di cui al precedente comma 51 nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della *privacy*. Il comma 66 definisce la competenza certificabile come un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali. Al comma 67, modificato durante l'esame al Senato, si prevede che tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. La previsione di tale repertorio si è ritenuta necessaria ai fini di una reale portabilità delle certificazioni. Infine, al comma 68 si prevede che con lo stesso decreto legislativo di cui al comma 58 (finalizzato all'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali del sistema nazionale di certificazione) sono definiti i seguenti aspetti: gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, per la riconoscibilità e la ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo (lettera *a*)); i criteri per la definizione e l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (lettera *b*)); le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino (lettera *c*). Nella relazione illustrativa si evidenzia come si sia voluto, al fine di semplificare il processo attuativo del Capo VII del presente disegno di legge, prevedere che la materia fosse regolata dal medesimo atto di cui al comma 58 piuttosto che prevedere ulteriori linee guida da definire con intesa in sede di Conferenza unificata, che potrebbe determinare concreti problemi e differimenti in fase di

attuazione del provvedimento. Ricordo, infine, che rispetto al testo originario è stata abrogata la disposizione (in origine, al comma 7 dell'articolo 69) nella quale si prevedeva che le competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali ed informali, fossero registrate nel libretto formativo del cittadino istituito dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Avverte che, l'XI Commissione ha rappresentato l'esigenza di concludere l'esame del provvedimento in titolo entro questa settimana. La Commissione è chiamata, quindi, ad esprimersi entro la giornata odierna, con una procedura irrituale, legata alla necessità rappresentata dalla Commissione di merito.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, preannunciando, peraltro, che non parteciperà alla votazione della proposta di parere sul provvedimento in esame, in attesa che, nel corso dell'esame in Assemblea, il Governo fornisca le risposte sulle questioni sollevate ieri durante l'informativa del ministro Fornero. Pur condividendo, infatti, le preoccupazioni di fondo sottese al disegno di legge in esame, stigmatizza, in proposito, l'utilizzo improprio del termine « Europa », ormai divenuta uno *slogan* al quale troppo spesso, a suo avviso, si fa riferimento. Stigmatizza, altresì, il mancato coinvolgimento nelle trattative delle associazioni operanti nel settore della comunicazione, lamentando le lacune, nel disegno di legge in esame, di norme sui provvedimenti disciplinari nel settore della cultura e della comunicazione, nel quale le forme di precariato sono molto diffuse e i lavoratori sono fortemente ricattabili. Interviene, quindi, sui lavori della Commissione, auspicando che, al più presto, possa svolgersi un'audizione del Ministro Ornaghi sulla situazione dei lavoratori di Cinecittà, che recentemente hanno dato luogo a scioperi e mobilitazioni contro le misure adottate nei loro confronti.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) apprezza il riferimento al contesto europeo nel disegno di legge in discussione, che, a suo avviso permette all'Italia di sedere al tavolo dei negoziati previsti per la prossima settimana con una posizione forte e unitaria, in un quadro di concorrenza globale. Preannunzia, quindi, anche a nome del gruppo al quale appartiene, il suo voto favorevole e convinto sul provvedimento in esame, a suo avviso diretto a rilanciare la crescita e l'economia. Chiede, tuttavia, l'inserimento nella proposta di parere di un'osservazione finalizzata al riconoscimento della specificità dei lavoratori dello spettacolo. Si associa, quindi, alla richiesta di audizione del Ministro Ornaghi sulla vicenda relativa a Cinecittà, formulata dall'onorevole Giulietti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il Ministro Ornaghi, avendo comunicato la sua disponibilità per il prossimo 4 luglio ad intervenire in audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla SIAE, potrà in tale data dare conto anche delle questioni testé sollevate dai colleghi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannunzia il voto contrario sul provvedimento in esame, sul quale vi è dissenso per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, con riferimento al metodo, stigmatizza l'eccessiva contrazione dei tempi di discussione del provvedimento in Commissione, che, anche alla luce della rilevanza delle riforme ivi previste, umilia ed indebolisce profondamente il ruolo del Parlamento. In secondo luogo, pur non volendo entrare nel merito delle norme introdotte con riferimento all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, precisa che il provvedimento non contribuisce a rimettere in moto la crescita del Paese, né favorisce la competitività. Lamenta, altresì, l'assenza di un rappresentante del Governo, che, pur non essendo tenuto ad intervenire in questa sede, avrebbe potuto, per correttezza istituzionale, mostrarsi disponibile ad un confronto su questioni di rilevanza strategica per il Paese.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, pur concordando sulla necessità di preservare il ruolo del Parlamento, tiene a precisare che l'accelerazione dell'*iter* di approvazione della proposta di parere in esame deriva dall'esigenza della XI Commissione, di cui ha già dato conto.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e, pur condividendo le considerazioni in ordine all'esiguità dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, ritiene che la delicata riforma in esso contenuta costituisca un'occasione importante di crescita del Paese, soprattutto con riferimento alle norme finalizzate alla valorizzazione dell'apprendistato come contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro dei giovani e come lotta alla dispersione scolastica. Auspica, al riguardo, che sia garantito il ruolo del formatore, il quale deve disporre, oltre che di una formazione tecnica, anche di competenze pedagogico-professionali riconosciute ed acquisibili tramite la frequenza di un corso.

Paola GOISIS (LNP), pur ringraziando la relatrice per la completezza della relazione svolta, stigmatizza l'eccessiva celerità con cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul provvedimento in esame. Si tratta di una delega « in bianco » al Governo ad adottare decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, per la validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché per favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa.

Antonio PALMIERI (PdL) preannunzia, anche a nome del gruppo al quale appartiene, il voto favorevole sul provvedimento in esame, ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, appassionato ed approfondito. Ricorda, quindi, le modifiche al testo introdotte durante l'esame del testo al Senato, concordando, altresì, con le osservazioni svolte dai colleghi.

Maria COSCIA (PD), ringraziando la relatrice per l'approfondito lavoro svolto,

auspica che al più presto il Ministro Profumo possa riferire in Commissione in ordine alle politiche adottate dal Governo i temi di apprendistato, tirocini formativi ed educazione permanente.

Giovanni LOLLI (PD), segnala l'urgenza di un intervento in Commissione del Ministro Profumo, anche in ordine agli impegni assunti con riferimento ai precari ed ai privatisti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di scindere l'audizione del Ministro sui temi testé segnalati dalla collega Coscia dalle questioni segnalate da altri colleghi.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ribadisce che la celerità richiesta nell'approvazione del provvedimento in esame deriva dalla necessità di consentire al Presidente del Consiglio di sedere al tavolo dei negoziati europei con una riforma, non solo annunciata, bensì già approvata, finalizzata a favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili. Segnala, inoltre, che le audizioni svolte in Commissione lavoro hanno valorizzato l'importanza dell'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Condivide, infine, le osservazioni formulate dai colleghi in ordine all'importanza del riconoscimento della specificità dei lavoratori dello spettacolo, ai quali ritiene debbano essere assicurate adeguate forme di tutela. Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni, (*vedi allegato 1*) di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 10.15.**

#### INTERROGAZIONI

Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — In-

tervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**5-06275 Capitano Santolini: Sul mantenimento della natura volontaria di contributi scolastici.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, nella quale si conferma il carattere volontario dei contributi delle famiglie, come ribadito anche dalla nota del capo del dipartimento per l'istruzione citata nella risposta. Auspica, tuttavia, che il Governo adotti le opportune iniziative affinché anche nel corso del prossimo anno scolastico gli uffici scolastici regionali vigilino sulla corretta applicazione di tali norme, al fine di contrastare una prassi che potrebbe ledere il diritto allo studio, ove le famiglie fossero impossibilitate a provvedere al richiesto pagamento.

**5-06669 Siragusa: Misure a tutela dei precari della scuola per l'anno scolastico 2012/2013.**

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che, contenendo l'elencazione della ben nota normativa in materia, non prevede alcuna soluzione alle problematiche da lei segnalate. Stigmatizza, quindi, il fatto che il Governo si sia limitato a sostenere la necessità di una norma che proroghi all'anno scolastico 2012/2013 le misure legislative contenute nel decreto cosiddetto « salvaprecari », pur consape-

vole dei numerosi tagli che, soprattutto in Sicilia, sono stati adottati nei confronti del personale docente della scuola.

**5-06881 Goisis: Sull'alienazione di Palazzo Labia, sede della Regione Veneto.**

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), precisando che il diritto di prelazione può essere esercitato, con il rispetto dei tempi tecnici necessari, dallo Stato o dalla regione, e ribadendo la competenza della Sovrintendenza nella definizione della destinazione d'uso del bene.

Paola GOISIS (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che dimostra di riconoscere il pregevole valore artistico e storico-culturale di Palazzo Labia a Venezia. Manifesta, tuttavia, le sue preoccupazioni sulla destinazione d'uso del bene medesimo e continua a temere che tale patrimonio inestimabile possa essere alienato per essere adibito a museo o a *show room* di importanti firme della moda italiana e straniera. Auspica, quindi, che il Governo ponga in essere le iniziative necessarie per valorizzare tale bene come strumento di crescita sociale del territorio, evitandone il degrado.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 21 giugno 2012.*

**Audizione informale dell'architetto Carla Di Francesco, direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna e di Don Mirko Corsini dell'arcidiocesi di Bologna, membro del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sulla tutela dei beni culturali, monumentali, storico-artistici ed ecclesiastici colpiti dal recente terremoto in Emilia Romagna.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 21 giugno 2012.*

**Audizione di rappresentanti del personale scolastico co.co.co. con particolare riferimento alle ricadute sulle attività didattiche del loro impiego negli istituti scolastici.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.10 alle 16.30.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo del disegno di legge C. 5256, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita », approvato dal Senato;

considerato che il provvedimento in esame valorizza l'apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro dei giovani e per l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato, valorizzandone il ruolo formativo;

ritenuto che si introduce una revisione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, ai fini della valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo, con la individuazione di criteri, modalità e regole per assicurare la effettiva riuscita di tale istituto;

rilevato infine che l'articolo 4, commi da 51 a 54, individua gli aspetti essenziali delle politiche in materia di apprendimento permanente, da determinare a livello nazionale in sede di Conferenza unificata, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, quale attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* nella definizione delle linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento di cui alla lettera *d)* del comma 34 dell'articolo 1, in relazione al riconoscimento di una congrua indennità, appare opportuno tenere conto della differenziazione tra tirocini inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui alla legge n. 77 del 2005, al decreto legislativo n. 226 del 2005, al decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, per il sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale, e i tirocini « non curricolari », di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 148 del 2011;

*b)* per quanto riguarda l'apprendimento permanente si evidenzia l'opportunità di individuare strumenti più idonei alla validazione e alla certificazione delle competenze, degli apprendimenti non formali ed informali, anche sulla base di procedure individuate dalle istituzioni scolastiche e formative e sulla base delle Raccomandazioni europee per l'apprendimento permanente e del Quadro europeo delle qualifiche (EQF);

*c)* si consideri anche l'esigenza di assicurare adeguate forme di tutela per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, con particolare riferimento all'introduzione di una normativa quadro per il riconoscimento di misure adeguate di tutela previdenziale e del mercato del lavoro.

## ALLEGATO 2

**5-06275 Capitano Santolini: Sul mantenimento della natura volontaria di contributi scolastici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione dei contributi richiesti alle famiglie da alcune istituzioni scolastiche all'atto dell'iscrizione, l'onorevole interrogante chiede che vengano assunte iniziative al fine contrastare una prassi che potrebbe ledere il diritto allo studio in caso di impossibilità per la famiglia di provvedere al richiesto pagamento.

Al riguardo si fa presente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sempre sostenuto il carattere di volontarietà dei contributi delle famiglie.

Tale assunto è stato ribadito, da ultimo, con la nota del Capo del Dipartimento per l'istruzione n. 312 del 20 marzo 2012 con la quale sono state diramate indicazioni in materia e sono stati invitati gli uffici scolastici regionali a vigilare sulla corretta applicazione delle stesse e a intervenire per contrastare gli eventuali comportamenti difformi.

Con la suddetta nota, è stato in particolare ribadito che non è consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad esempio assicurazione individuale degli studenti per responsabilità civile e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, eccetera).

Si rappresenta altresì che gli eventuali contributi volontariamente versati dalle famiglie devono essere indirizzati a in-

terventi di ampliamento dell'offerta formativa e che le istituzioni scolastiche sono tenute improntare l'intera gestione al rispetto di criteri di trasparenza ed efficienza, informando preventivamente le famiglie sulla destinazione dei contributi stessi, in modo che esse possano conoscere in anticipo le attività che saranno finanziate ed eventualmente decidere di contribuire soltanto ad alcune specifiche azioni.

Inoltre, all'atto del versamento, le famiglie devono essere sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale in base all'articolo 13 della legge n. 40 del 2007.

Ciò premesso, sul caso specifico segnalato dall'onorevole interrogante, è stato interessato il competente Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per le Marche, il quale ha chiesto chiarimenti al dirigente scolastico dell'istituto tecnico « Fazzini Mercantini » di Grottamare (Ascoli Piceno).

Da quanto comunicato è risultato che il dirigente del sopracitato istituto, con circolare n. 100 del 17 gennaio 2012, aveva chiesto ai genitori degli alunni iscritti un contributo scolastico nei termini riportati nell'atto parlamentare.

A seguito di richiesta di chiarimenti avanzata dall'ufficio scolastico regionale, il dirigente scolastico ha rappresentato che la stesura della suddetta circolare aveva l'intento di responsabilizzare gli alunni sul rispetto delle scadenze di tutti i termini e



che la mancanza di pagamento di un contributo, da sola, non sarebbe mai stata causa di giudizio negativo.

L'ufficio scolastico regionale summenzionato, nel prendere atto di quanto rappresentato, lo ha comunque invitato a emendare con immediatezza la citata circolare n. 100, espungendo dalla stessa le

espressioni foriere di equivoci circa l'obbligatorietà del contributo.

In data 31 marzo 2012, il dirigente scolastico dell'istituto ha emanato, secondo le istruzioni impartite dal Direttore scolastico regionale, una nuova circolare nella quale sono stati espunti i riferimenti a detta obbligatorietà.

ALLEGATO 3

**5-06669 Siragusa: Misure a tutela dei precari della scuola  
per l'anno scolastico 2012/2013.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole interrogante propone di assumere iniziative normative per l'anno scolastico 2012-2013 al fine di tutelare il personale a contratto a tempo determinato.

Preliminarmente si ricorda che gli interventi previsti dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si concludono con il termine dell'anno scolastico in corso.

Gli interventi di razionalizzazione adottati sono stati in gran parte compensati dai pensionamenti e, di conseguenza, si è notevolmente ridotto il numero di docenti e di personale ATA destinatari di contratto a tempo determinato.

Per venire incontro alle esigenze del suddetto personale, il decreto ministeriale del 29 settembre 2009, n. 82, in attuazione del decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009, articolo 1, commi 2, 3 e 4, ha previsto una serie di misure urgenti nei confronti dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali a esaurimento: si tratta in particolare della precedenza assoluta in tutte le nomine, del riconoscimento del punteggio intero, dell'automatismo della liquidazione e dell'indennità di disoccupazione, laddove dovuta.

I benefici previsti dalle suddette disposizioni erano destinati a coloro che avevano conseguito nell'anno scolastico 2008-2009 una nomina a pieno titolo di durata annuale (o fino al termine delle attività

didattiche) e si trovavano nella condizione di non poter riottenere, nell'anno 2009-2010, la medesima designazione per carenza di posti disponibili o di ottenerla soltanto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra.

Le descritte misure legislative sono state prorogate, dapprima per l'anno scolastico 2010-2011, dal comma 4-ter del decreto-legge n. 194 del 2009 (convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2010) e, successivamente, per l'anno scolastico 2011/2012 dal comma 21-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 70 del 2011 (convertito dalla legge n. 106 del 2011).

Si rappresenta che per un'eventuale loro estensione anche all'anno scolastico 2012-2013 è necessaria una norma che lo consenta con relativa copertura finanziaria.

I docenti non abilitati che hanno maturato esperienze di insegnamento potranno comunque usufruire di un diverso percorso per il conseguimento dell'abilitazione: in proposito, si informa che è in corso di definizione un regolamento che, modificando il decreto ministeriale n. 249 del 2010, prevede dei percorsi abilitanti speciali per tale personale.

Si evidenzia da ultimo che sono in programma due bandi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola da svolgersi uno prima dell'estate e il secondo nella primavera del 2013.

ALLEGATO 4

**5-06881 Goisis: Sull'alienazione di Palazzo Labia,  
sede della Regione Veneto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Goisis, con la quale si chiede al Ministero per i beni e le attività culturali quali iniziative si intendano intraprendere a tutela del Palazzo Labia al fine di evitare che sia venduto a terzi ed adibito ad usi non compatibili con il suo carattere storico-artistico.

Riferisco, a tale proposito che Palazzo Labia risulta sottoposto alle disposizioni di tutela di cui alla Parte seconda del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – in forza degli atti di notifica in data 26 febbraio 1910 e 14 marzo 1933, emanati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364. Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1950, tali vincoli sono stati rinnovati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, intervenuta nel frattempo a disciplinare la materia.

Ulteriori provvedimenti del 1964 hanno sottoposto a tutela alcune opere d'arte pertinenti al Palazzo (cosiddetta « immobili per destinazione »).

A tutela delle condizioni di ambiente e di decoro dello stesso Palazzo Labia sono peraltro stati adottati sei provvedimenti, due in data 4 marzo 1955 e 3 luglio 1958 e quattro contestualmente in data 3 settembre 1959.

Risulta inoltre sottoscritta tra questo Ministero e la Rai Radiotelevisione italiana una convenzione in data 2 aprile 2001, con cui, a fronte del concorso dello Stato nella spesa relativa ai lavori di ristrutturazione, le parti hanno convenuto l'accessibilità al

pubblico di Palazzo Labia, secondo le modalità indicate nella Convenzione stessa.

Inoltre, sulla scorta del parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria del 14 aprile 2011 (n. 4/2011), secondo cui il procedimento di verifica dell'interesse culturale si estende anche ai cosiddetti enti privatizzati, categoria alla quale apparteneva appunto la RAI, si è data informazione ai rappresentanti della RAI della necessità che Palazzo Labia fosse sottoposto alla verifica di culturalità di cui agli articoli 10 e 12 del sopracitato Codice dei beni culturali.

In data 2 agosto 2011 il Ministero e la Rai spa sottoscrivevano un protocollo d'intesa, a seguito del quale veniva attivato il procedimento di verifica dell'interesse culturale del Palazzo. Procedimento che si concludeva con provvedimento in data 23 maggio 2012, di riconoscimento dell'interesse culturale di Palazzo Labia.

Con particolare riferimento alla possibile alienazione del Palazzo, si osserva come essa sia assoggettata all'autorizzazione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 42/04. Essa risulta inoltre sottoposta all'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo decreto legislativo, con conseguente facoltà del Ministero (ovvero della Regione o degli altri enti pubblici territoriali a favore dei quali il Ministero rinunci) di esercitare la cosiddetta « prelazione artistica », ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del più volte citato decreto legislativo 42/04.

Circa La fruizione pubblica di Palazzo Labia, si rappresenta che, ai sensi dell'ar-

articolo 56, comma 3, del decreto legislativo 42/04, l'autorizzazione ad alienare potrà contenere, inter alia, le condizioni di fruizione pubblica del bene stesso, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.

Si sottolinea che eventuali futuri aventi causa saranno, in ogni caso, tenuti al rispetto della convenzione sottoscritta in data 2 aprile 2001, sopra citata. La convenzione predetta, trascritta presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di pubblicità immobiliare in data 11 aprile 2001 (n. 10820 r.g., n. 7380 r.p.), non reca termine di scadenza ed ha quindi efficacia sine die.

Quanto alla richiesta dell'interrogante di adottare iniziative «al fine di evitare che [palazzo Labia] sia alienato», si precisa che il Codice non prevede in capo al Ministero il potere di impedire l'alienazione di beni culturali, a chiunque appartenenti, laddove gli elementi previsti dal-

l'articolo 55, comma 2, lettere *a)*, *b)* ed *e)* siano valutabili come idonei ad assicurare le garanzie previste dal legislatore per tale fattispecie.

Resta fermo comunque che, anche nel caso di interesse della Rai all'alienazione dell'immobile in questione, gli Uffici ministeriali competenti potranno sempre esercitare i poteri loro conferiti dall'articolo 55, comma 3-*bis*, del suddetto Codice. Ai sensi di tale disposizione, infatti, l'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07051 Mariani: Reperimento delle risorse per la realizzazione del raccordo stradale SA-AV, nel tratto Salerno-Mercato San Severino .....	70
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	78
5-07052 Piffari: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della « tangenziale di Tirano » sulla strada statale n. 38 .....	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	80
5-07053 Lanzarin: Iniziative urgenti per il completamento delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione attraverso gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992 .....	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	82

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	71
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77
---	----

AUDIZIONI INFORMALI .....	77
---------------------------	----

Nell'ambito dell'esame del decreto-legge 74/2012 recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 »: Audizioni di rappresentanti di Confindustria, della Regione Veneto, della Regione Emilia-Romagna, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione Province d'Italia (UPI) .....	77
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Eletttroniche (ANIE) e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame in sede referente del progetto di legge C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani » .....	77
--	----

AVVERTENZA .....	77
------------------	----

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-07051 Mariani: Reperimento delle risorse per la realizzazione del raccordo stradale SA-AV, nel tratto Salerno-Mercato San Severino.**

Tino IANNUZZI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, illustra i contenuti dell'interrogazione medesima.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia il sottosegretario Improta e prende atto della risposta sul progetto di ammodernamento del raccordo Salerno-Avellino.

Giudica positivamente l'aver inserito la realizzazione del 1° lotto Salerno – Frette – Mercato San Severino nelle opere da appaltare nel 2013, alla luce del Piano Investimenti ANAS e dell'Accordo Regione Campania, ANAS e MIT.

Rileva, tuttavia, con preoccupazione i ritardi e le incertezze nella copertura integrale del finanziamento del 1° lotto, il cui costo è oggi quantificato in 239 milioni di euro, a fronte dei soli 123 milioni di euro attribuiti con il Piano Sud.

Rileva, peraltro, che è stato un gravissimo errore del Governo Berlusconi e del Ministro Tremonti aver revocato e dirot-

tato (con il decreto-legge n. 112 del 2008) il finanziamento per questo 1° lotto di 190 milioni di euro, già assegnati a queste infrastrutture di assoluto rilievo nazionale dal Governo Prodi nella scorsa legislatura, nel Piano Regionale per la Mobilità 2007-2013.

Sottolinea, quindi, l'assoluta necessità di erogare con massima tempestività le ulteriori risorse (116 milioni di euro) necessarie per il completamento del 1° lotto e, poi per l'intero raccordo. In ogni caso, ritiene indispensabile che entro il 2013 sia attuato l'appalto di quello stralcio del 1° lotto che è già finanziato.

Esprime, inoltre, soddisfazione per il fatto che il Governo Monti, con le risposte rese oggi, riconosce che non è praticabile l'ipotesi del pedaggiamento delle arterie in questione, in considerazione dell'assenza di una adeguata e funzionale rete di viabilità « secondaria alternativa » e, ancor più, tenuto conto della grande realtà dell'Università degli Studi di Salerno nella Valle dell'Irno, nonché delle forme di defiscalizzazione introdotte dall'articolo 18 della legge n. 183 del 2011.

Conclude, quindi, preannunciando che continuerà ad incalzare il Governo per il finanziamento integrale, l'appalto e l'avvio dei lavori di un'opera, che è segmento integrante ed essenziale del sistema autostradale nazionale, costituendo una sorta di « lotto zero », di « porta di accesso » della Autostrada A 30 Caserta-Roma verso l'Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria.

**5-07052 Piffari: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della « tangenziale di Tirano » sulla strada statale n. 38.**

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel dichiararsi soddisfatto per la risposta fornita

dal rappresentante del Governo, sottolinea come vi sia stato un atteggiamento diverso nei confronti dell'infrastruttura oggetto dell'interrogazione, essendosi positivamente realizzato un coinvolgimento fattivo degli enti locali alla realizzazione dell'opera.

**5-07053 Lanzarin: Iniziative urgenti per il completamento delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione attraverso gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992.**

Manuela LANZARIN (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manuela LANZARIN (LNP) ringrazia il sottosegretario Improta per la risposta fornita, che conferma la fondatezza della richiesta da lei avanzata, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 59 del 2012, di disporre la proroga di alcune gestioni commissariali, relative ad un numero limitato di opere infrastrutturali strategiche e fino ad oggi operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992, per garantire il completamento in tempi rapidi di tali infrastrutture. Conclude, quindi, ribadendo anche in questa sede la richiesta, già avanzata nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di audire alcuni commissari straordinari, a partire da quelli che operano per la realizzazione del tratto autostradale della A4 nel tratto tra Quarto d'Altino e Villesse e della Pedemontana veneta in relazione all'emergenza traffico nel territorio delle province di Treviso e Vicenza.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.**

**C. 4573 Motta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2012.

Il sottosegretario Guido IMPROTA riferisce che la Commissione ministeriale ha già predisposto una proposta di adeguamento dello schema di regolamento per renderlo più coerente rispetto alla legislazione in materia, ad esempio con un espresso richiamo ai contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Fa presente, inoltre, che la Presidente della Commissione ministeriale, dottoressa Costanza Pera, ha manifestato la piena disponibilità ad essere audita dalla Commissione, al fine di esporre i risultati del lavoro fin qui svolto dall'organo ministeriale e di affrontare insieme ai deputati le ulteriori questioni che dovessero essere ritenute meritevoli di approfondimento.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprime apprezzamento per quanto riferito dal sottosegretario Improta, che, fra l'altro, testimonia la piena operatività della Commissione ministeriale a suo tempo istituita. Nel ritenere certamente utile procedere all'audizione della dottoressa Pera, manifesta in ogni caso l'auspicio che, subito dopo l'audizione, sia possibile addivenire alla predisposizione di un testo da approvare rapidamente, ricorrendone le condizioni, in sede legislativa.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, assicura la deputata Braga che sottoporrà oggi stesso all'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di procedere all'audizione del presidente della citata Commissione ministeriale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 14.**

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla XI Commissione in sede referente Lavoro) sul disegno di legge di iniziativa del Governo C. 5256 recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita », già approvato dal Senato il 31 maggio 2012.

Si tratta di un provvedimento particolarmente importante, la cui predisposizione ha caratterizzato in modo significativo, nei primi mesi dell'anno in corso, l'azione del Governo in carica e che dallo stesso Governo è stato considerato, fin dall'inizio, come un tassello fondamentale per avviare quel percorso di crescita così tanto invocato e, da lungo tempo, così tanto assente nel nostro Paese.

Il disegno di legge, incentrato sui quattro punti cardine della flessibilità in entrata e in uscita, degli ammortizzatori sociali e della formazione, mira – è questo il suo obiettivo strategico – a realizzare un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo, con particolare attenzione alle categorie sociali maggiormente a rischio, come i giovani, le donne e i lavoratori anziani; a recuperare produttività e reddito a favore dei lavoratori; a restituire slancio allo sviluppo economico.

Quanto agli strumenti e alle misure con i quali il provvedimento persegue le indicate finalità, rileva che esse sono elencate all'articolo 1 del testo, laddove si fa riferimento all'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, con il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato; alla valorizzazione dell'apprendistato; alla redistribuzione in modo più equo delle tutele dell'impiego, da un lato, contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità relativi alle tipologie contrattuali e, dall'altro, adeguando la disciplina del licenziamento; alla revisione dell'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive; al contrasto di usi degli istituti contrattuali esistenti volti ad eludere obblighi contributivi e fiscali; alla promozione di una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e di nuove opportunità di impiego o di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni; alla promozione di modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea.

Ricorda, inoltre, che lo stesso articolo 1 del provvedimento prevede che le nuove disposizioni legislative costituiscano principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici (con esclusione del personale in regime di diritto pubblico), demandando, peraltro, al confronto con le organizzazioni sindacali l'individuazione e la definizione degli ambiti, delle modalità e dei tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici.

In particolare, nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali



esistenti, il provvedimento di riforma in esame configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato. L'apprendistato, inoltre, viene delineato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro (nonché per l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato), ampliandone le possibilità di utilizzo (si innalza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale 1/1 a 3/2) e valorizzando il ruolo formativo.

Il provvedimento procede, quindi, verso una redistribuzione delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali (dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali). Con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, esso interviene operando importanti modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (che reca la cosiddetta « tutela reale », consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro). Più specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), viene modificato il regime dei licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo): queste ultime due fattispecie presentano un regime sanzionatorio differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, il quale si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi). Infine, si introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti.

La riforma opera, poi, un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (Aspi – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il

nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Viene, quindi, confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria. Inoltre, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni.

Infine, vengono rinnovati e rafforzati gli strumenti delle politiche attive del lavoro ed il ruolo dei servizi per l'impiego (per i quali vengono individuati livelli essenziali di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale) e si prevedono incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (con l'introduzione di norme di contrasto alle cd. dimissioni « in bianco » e misure per il sostegno della genitorialità) e per il sostegno dei lavoratori anziani.

Detto questo in termini generali, osserva che proprio la creazione del nuovo ammortizzatore sociale, la sopra citata Aspi, la quale si concretizza nell'erogazione di un'indennità mensile a favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, è la prima misura di diretto interesse per la VIII Commissione, dal momento che la stessa, istituita dalle norme di cui all'articolo 2, commi 1-3, del disegno di legge in esame, sostituirà a regime anche l'indennità speciale edile.

Nel rinviare, peraltro, alla lettura del testo del disegno di legge e alla documentazione predisposta dagli uffici per quel che concerne la disciplina del nuovo ammortizzatore sociale, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2013, si limita a ricordare in questa sede che la citata indennità speciale edile, è istituito oggi spettante ai lavoratori con almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per lavoro prestato nel settore del-

l'edilizia nei due anni precedenti la data della cessazione del rapporto di lavoro. Ricorda, inoltre, che al pagamento di tale indennità, corrisposta per un massimo di 90 giorni, si somma, nel caso in cui ricorrano i requisiti anche per il trattamento ordinario di disoccupazione (perfezionamento del requisito delle 52 settimane anche in settori diversi dall'edilizia e del biennio di anzianità assicurativa), la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per ulteriori 9 mesi (se il lavoratore, alla data di licenziamento, superi i 50 anni di età), o 5 mesi (se non superi alla data del licenziamento i 50 anni di età. Quanto all'ammontare della indennità speciale edile, ricordo che il suo importo giornaliero è pari all'80 per cento della retribuzione percepita nel periodo quadrisettimanale precedente la cessazione del rapporto di lavoro e che comunque non può superare un limite massimo mensile fissato, per il 2012, in 608,90 euro.

La seconda misura di interesse per la VIII Commissione è quella contenuta nei commi 48 e 49 dell'articolo 3 del provvedimento, la quale amplia i casi attualmente previsti per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dalla legge n. 244 del 2007. Al riguardo, ricorda che, in virtù delle richiamate norme, l'accesso al Fondo consentirà ai mutuatari che vengano a trovarsi in determinate situazioni (cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ovvero dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, nonché in caso di morte o di riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile superiore all'80 per cento) di chiedere – senza l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria – la sospensione del pagamento delle rate, per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tali fattispecie, il Fondo interviene provvedendo al pagamento degli

oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Al termine della sospensione, poi, il pagamento delle rate riprenderà secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto. Ricorda, infine, che il cosiddetto decreto «salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011) ha incrementato la dotazione del Fondo (che opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse) di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Infine, la terza misura di interesse per la VIII Commissione è quella prevista dall'articolo 4, comma 31, del provvedimento, che interviene sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore negli appalti di opere o di servizi per quanto attiene ai trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori.

Data la delicatezza e complessità della materia, che potrebbe indurre talune perplessità in ordine agli effetti delle disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame, ritiene opportuno far presente che già il decreto legislativo n. 276 del 2003 (attuativo delle deleghe contenute nella legge n. 30 del 2003 in materia di occupazione e riforma del mercato del lavoro) aveva dettato una disciplina speciale in materia di responsabilità solidale negli appalti di opere o servizi. In particolare, l'articolo 29, comma 1, di tale decreto legislativo, modificato, peraltro, recentemente, dall'articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, distingue il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del Codice civile, da quello di somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Il successivo comma 2 stabilisce, quindi, l'obbligazione solidale, in caso di appalto di opere o di servizi, tra il com-

mittente imprenditore o datore di lavoro e l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, consistente nella corresponsione, ai lavoratori: dei trattamenti retributivi, comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali dovuti e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, escludendo dalla corresponsione qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Se convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può in ogni caso eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore.

L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Detto questo sulla disciplina vigente, segnala che, al fine di rafforzare le tutele dei lavoratori, il citato articolo 4, comma 31, del disegno di legge in esame, introdotto dal Senato, modifica le richiamate norme di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003. In particolare, la lettera a) del comma in questione, con riferimento alla responsabilità solidale di committente e appaltatore negli appalti di opere e servizi, si specifica anzitutto che essa rimane ferma salva diversa previsione delle norme della contrattazione collettiva che possano indivi-

duare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

La successiva lettera b) del medesimo comma, interviene, inoltre, sui rapporti di responsabilità tra committente e appaltatore in sede di giudizio innovando la formulazione vigente e prevedendo che: il committente imprenditore o datore di lavoro è sempre convenuto in giudizio unitamente all'appaltatore; l'eccezione di preventiva escussione esercitata da parte del committente può riguardare non solo il patrimonio dell'appaltatore (come attualmente previsto) ma anche quello di eventuali subappaltatori (in ogni caso il committente non è tenuto, come attualmente previsto, ad indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi); l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente non solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore, come attualmente previsto, ma anche dopo l'infruttuosa escussione di quello di eventuali subappaltatori. Resta peraltro immutata la possibilità per il committente che ha eseguito il pagamento di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Conclude, richiamando l'attenzione della Commissione sulla necessità che nella seduta odierna si esprima il prescritto parere, stante che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha inserito il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 25 giugno prossimo.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame, per le parti di competenza della VIII Commissione (*vedi allegato 4*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Manuela LANZARIN (LNP) preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega Nord sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Armando DIONISI (UdCpTP), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole su un provvedimento che va considerato come un tassello fondamentale per la crescita economica del Paese. Nel richiamare, inoltre, l'urgenza e l'importanza della sua definitiva approvazione, anche sotto il profilo della credibilità internazionale dell'Italia, riconosce che alcuni punti del provvedimento – come ad esempio quello relativo ai cosiddetti « esodati » – meriterebbero di essere approfonditi ed in tal senso formula l'auspicio che il Parlamento possa in un prossimo futuro tornarsene ad occupare per individuare soluzioni più efficaci e più eque.

Tommaso FOTI (PdL) fa notare come il provvedimento in esame abbia un impatto significativo su un settore di competenza della Commissione quale quello dell'edilizia. Ciò premesso, riconosce la necessità di procedere celermente all'approvazione del disegno di legge, auspicando al contempo che il Governo voglia farsi carico dell'esigenza di introdurre elementi correttivi in ordine al tema della flessibilità in entrata nel settore dell'edilizia. In tale ottica preannuncia la sua intenzione di sottoporre all'Ufficio di presidenza la proposta di audizione dei rappresentanti delle imprese edili.

Francesco ARACRI (PdL) esprime un giudizio negativo sul provvedimento in esame che, a suo avviso, appare incompleto e lacunoso. Nello stigmatizzare, quindi, il comportamento del Governo che, in nome di una non meglio precisata scadenza europea, ha, di fatto, costretto il Parlamento ad una frettolosa approvazione del provvedimento medesimo, annuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Carmen MOTTA (PD) ricorda che il provvedimento all'esame è un provvedimento importante e complesso che il Governo in carica ha affrontato, in un rap-

porto serrato con le istituzioni dell'Unione europea, anche facendosi carico delle inadempienze del precedente Governo.

Riconosce altresì che il provvedimento è riuscito, almeno in parte, ad affrontare le principali criticità del mercato del lavoro, introducendo talune misure positive per la riduzione della precarietà e il rafforzamento delle politiche attive a sostegno dell'occupazione dei giovani e delle donne.

Allo stesso modo, ritiene che vada riconosciuto il lavoro positivo svolto fin qui dal Parlamento che, soprattutto con le modifiche introdotte al Senato, è stato capace di apportare diversi miglioramenti al testo proposto dal Governo.

Condivide, infine, l'esigenza già manifestata da altri colleghi che il Parlamento possa in un prossimo futuro tornare ad occuparsi dei temi oggetto del provvedimento in esame, soprattutto migliorandone i contenuti per quel che concerne la soluzione definitiva del grave fenomeno dei cosiddetti « esodati » e la predisposizione di una più incisiva ed inclusiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali.

Conclude, quindi, rivendicando al Partito Democratico l'aver assunto responsabilmente il compito di contribuire ad una rapida e definitiva approvazione del provvedimento, anche quale conferma di una rinnovata capacità del Paese di tenere fede agli impegni assunti in sede europea, ed in tal senso preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e condivisione per molte delle osservazioni svolte dai colleghi che prima di lui hanno espresso un giudizio positivo sul provvedimento in esame. Ritiene, tuttavia, doveroso, sottolineare la necessità che la politica si dimostri capace di superare una logica emergenziale che rende possibile la predisposizione di provvedimenti come quello in esame solo quando e nei termini richiesti dalle istituzioni europee. In tal senso, rileva criti-

camente che il disegno di legge sul quale la Commissione si appresta ad esprimere il proprio parere non contiene, né – considerata la sua origine – potrebbe contenere, misure adeguate alla fondamentale necessità di porre rimedio alla gravissima questione che da oltre un decennio affligge il Paese, vale a dire quella della mancata crescita delle regioni meridionali e dalla totale incapacità dei Governi che si sono via via succeduti di mettere in campo strumenti capaci in concreto di attrarre capitali e di generare investimenti produttivi nel Mezzogiorno. Formula, per questo, un forte auspicio che sia davvero possibile in tempi rapidi tornare a discutere di una revisione della legislazione sul mercato del lavoro che ponga al centro l'obiettivo dello sviluppo del Sud attraverso l'introduzione di istituti adeguati e coerenti con il perseguimento di tale obiettivo, a partire dai contratti regionali e di categoria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

**AUDIZIONI INFORMALI**

Nell'ambito dell'esame del decreto-legge 74/2012 recante «Interventi urgenti in favore delle popula-

zioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»: Audizioni di rappresentanti di Confindustria, della Regione Veneto, della Regione Emilia-Romagna, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione Province d'Italia (UPI).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.30 alle 16.30.

**AUDIZIONI INFORMALI**

**Audizioni di rappresentanti della Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE) e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame in sede referente del progetto di legge C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani».**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 16.30 alle 16.55.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.*

*C. 5263 Governo.*

## ALLEGATO 1

**5-07051 Mariani: Reperimento delle risorse per la realizzazione del raccordo stradale SA-AV, nel tratto Salerno-Mercato San Severino****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto dal nome « Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16 - 1° stralcio » ha un costo di 239 milioni di euro.

L'intervento riguarda le opere per l'adeguamento a caratteristiche autostradali del primo tratto, dalla A3 alla A30 del Raccordo Autostradale Salerno – Avellino che collega le autostrade A3 Salerno – Reggio Calabria, A30 Caserta – Salerno, ed A16 Napoli – Canosa.

Detto Stralcio Funzionale, in particolare, ha una estesa di circa 9,4 km dallo svincolo di Salerno « Fratte » sull'A3 fino allo svincolo con l'A30; l'intervento prevede la realizzazione della terza corsia su un'infrastruttura attualmente con due corsie per senso di marcia più corsia di emergenza. Lo Svincolo di « Fratte » e il relativo tratto di approccio del Raccordo Salerno-Avellino risultano già adeguati al nuovo standard progettuale (3+3 corsie).

L'opera è inserita nel Piano degli Investimenti ANAS, con appaltabilità 2013, nell'Accordo Procedimentale tra regione Campania, Ministero delle infrastrutture e Anas S.p.A. del 6 luglio 2007 e nel Piano per il SUD che gli attribuisce circa 123 milioni di euro. Si precisa che attualmente lo stralcio funzionale è parte dell'intervento più ampio che prevede l'ammodernamento dal Raccordo SA-AV compresa la S.S. 7-bis, fino allo Svincolo di Avellino Est dell'A16 (36 km) del valore di 634,5 milioni di euro.

Il Progetto Preliminare relativo al progetto complessivo di ammodernamento del

Raccordo Salerno-Avellino, comprensivo dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS nella seduta del 5 giugno 2007. In data 9 maggio 2008 è stata attivata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e localizzazione ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

Successivamente, in data 8 gennaio 2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha formalizzato la richiesta di integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale; la relativa documentazione è stata trasmessa in data 9 marzo 2009.

In seguito agli incontri tenuti con il gruppo istruttore della Commissione tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale e con il Ministero dei beni culturali, si è peraltro reso necessario operare ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti di carattere tecnico.

Alla luce di tali ulteriori valutazioni, la soluzione preferenziale si è orientata sul non intervento per il nuovo svincolo di Salerno e per il tratto della S.S. 7-bis fino allo Svincolo di Avellino Est.

Pertanto, l'intervento oggetto di valutazione prevede l'ammodernamento nel tratto dallo Svincolo con la A3, fino all'innesto con la S.S. 7-bis, così come modificato per lo stralcio del nuovo Svincolo di Salerno. Il tratto della S.S. 7-bis, pertanto, fino allo Svincolo di Avellino Est, manterrà le caratteristiche attuali di strada a due corsie per senso di marcia priva di corsia di emergenza.

A seguito del mutato scenario infrastrutturale sono stati conseguentemente aggiornati, per congruenza di progetto, i quadri economici, lo studio del traffico e l'analisi Costi-Benefici, verificando la fattibilità economica dell'intervento per i due macrotratti: A3-A30 e A30 Avellino.

Inoltre, la Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (valutazione ambientale strategica), nell'ambito delle integrazioni al S.I.A., ha formulato anche la richiesta di un approfondimento in relazione alle potenziali implicazioni dell'opera sui siti Natura 2000, presenti nelle vicinanze del corridoio infrastrutturale, attraverso la produzione della prima fase della Valutazione d'Incidenza.

A seguito ed all'esito di tali approfondimenti sono state escluse interferenze tra le opere in progetto ed i siti Natura 2000.

Un ulteriore passaggio procedimentale si è reso necessario, su di un concomitante versante, al fine di perfezionare l'avviso al pubblico secondo quanto a suo tempo indicato in data 28 luglio 2009 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, la comunicazione dell'integrazione procedurale sopravvenuta a seguito delle richieste di integrazioni al S.I.A., ai sensi dell'articolo 10 comma 3 decreto legislativo n. 4 del 2008, è stata oggetto di pubblicazione sui quotidiani « *Sole 24 Ore* » e « *Il Mattino* ».

Infine, in merito alla programmazione finanziaria faccio presente che la storia approvativa e procedimentale del progetto ha risentito soprattutto dell'assenza di copertura complessiva dell'opera, proposta da Anas come un *project financing* in una ipotesi più vasta di pedaggiamento. Infatti la copertura finanziaria, prevista a valere su fondi FAS, è stata rimodulata a seguito del decreto legge n. 112 del 2008 e relativa legge di conversione n. 133 del 2008; pertanto, i fondi FAS, pari a 190 milioni di euro, originariamente destinati all'infrastruttura non sono attualmente disponibili. In questo contesto, il finanziamento a valere sul Piano per il Sud, rappresenta allo stato solo una parziale copertura delle esigenze del 1° stralcio.

L'eventuale ipotesi di pedaggiamento dell'arteria, anche come prosecuzione della Caserta-Roma, deve essere valutata nell'ambito dell'assenza di una maglia di viabilità secondaria in grado di sostenere il traffico di attraversamento. Infatti la presenza di un polo attrattore e generatore di mobilità pendolare come l'Università degli Studi di Salerno, che conta oltre 40.000 iscritti, e la totale dipendenza delle attività di spostamento dalla modalità stradale, inducono ad una rimodulazione del piano finanziario dell'opera anche alla luce del fatto che all'epoca della sua redazione non avevano forza di legge le forme di defiscalizzazione previste dall'articolo 18 della legge n. 183 del 2011.

## ALLEGATO 2

**5-07052 Piffari: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della « tangenziale di Tirano » sulla strada statale n. 38****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto dagli Onorevoli Interroganti circa il reperimento delle risorse necessarie per il completamento del nodo di Tirano, IV lotto della S.S. 38, confermo che la delibera CIPE del 23 marzo 2012:

ha approvato la variante di Morbegno, dal km 8+945 al km 18+601, ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Codice dei contratti pubblici;

ha autorizzato l'utilizzo dei futuri ribassi d'asta per reintegrare le voci « somme a disposizione » e « oneri di investimento » per 13,6 milioni di euro;

ha assegnato all'opera, in via definitiva, il contributo previsto dalla delibera CIPE n. 14/2008 (60 milioni di euro);

ha assegnato all'opera nuove risorse pari a 50,1 milioni di euro, a valere sull'articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Detta delibera è tuttora in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

L'utilizzo dei ribassi sarà autorizzata previa comunicazione al CIPE dell'ammontare degli stessi.

L'utilizzo di eventuali incrementi del capitale mutuato a valere sui contributi assegnati dalla delibera CIPE n. 14/2008 andrà autorizzato dal Comitato.

Pertanto, così come già previsto per le economie derivanti dal Lotto 1, Tronco A di Morbegno, solo nell'ambito di una prossima seduta del CIPE sarà possibile proporre la destinazione di tutte le economie e di tutti i ribassi d'asta derivanti dalla realizzazione del predetto 2° stralcio a favore della variante di Tirano, IV lotto del collegamento stradale di accesso alla Valtellina.

In tale quadro, assicuro che il Ministero che rappresento seguirà con la massima attenzione la problematica evidenziata.





ARGOMENTO	OGGETTO DELLA DECISIONE	OSSERVAZIONI/REPERZIONI
<p>D) Grandi stazioni. Opere complementari della stazione di Bari Centrale: approvazione variante</p>	<p>Il Comitato approva, ai sensi dell'articolo 169 del codice dei contratti pubblici, la variante sostanziale delle opere complementari della stazione di Bari.</p>	<p>Inoltre, va acquisito il quadro di dettaglio dei singoli lotti approvati con i relativi quadri economici, fonti di copertura e stato di avanzamento dei lavori.</p> <p>Gli oneri per la sicurezza devono essere riportati nella sezione "Lavori" del quadro economico, mentre il cronoprogramma deve riportare le date di inizio/termine di ciascuna fase.</p>
<p>E) Accessibilità Valtellina. Strada statale 38, lotto 1, variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano, 2° stralcio: progetto definitivo e assegnazione di risorse</p>	<p>Il Comitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ approva la variante di Morbegno, dal km 8+945 al km 18+601, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Codice dei contratti pubblici;</li> <li>■ autorizza l'utilizzo dei futuri ribassi d'asta per reintegrare le voci "somme a disposizione" e "oneri di investimento" per 13,6 milioni di euro;</li> <li>■ assegna all'opera, in via definitiva, il contributo previsto dalla delibera CIPE n. 14/2008 (60 milioni di euro);</li> <li>■ assegna all'opera nuove risorse pari a 50,1 milioni di euro, a valere sull'art. 32, comma 1, del DL 98/2011.</li> </ul>	<p>L'utilizzo dei ribassi sarà autorizzata previa comunicazione al CIPE dell'ammontare degli stessi.</p> <p>L'utilizzo di eventuali incrementi del capitale mutuato a valere sui contributi assegnati dalla delibera CIPE n. 14/2008 andrà autorizzato dal Comitato.</p>
<p>F) Nuova linea ferroviaria Torino - Lione: approvazione prescrizioni e presa d'atto dell'informativa sulla ratifica dell'Accordo tra i governi italiano e francese per la realizzazione della linea. Assegnazione di risorse alle "Opere prioritarie connesse di prima fase, Stazione di Rebaudengo" e alle "Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale dell'opera"</p>	<p>Il Comitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ approva una prescrizione relativa allo sviluppo della progettazione definitiva;</li> <li>■ assegna, a valere sui fondi di cui all'art. 32, comma 1, del DL 98/2011, 20 milioni di euro alla Stazione di Rebaudengo e 10 milioni di euro alle misure compensative della nuova linea ferroviaria Torino - Lione.</li> </ul>	<p>In aderenza alle risultanze dello studio di fattibilità redatto in conformità alle richieste della Commissione intergovernativa, la Società LTF dovrà preliminarmente sviluppare ai fini della relativa realizzazione la prima fase della progettazione definitiva da confine di Stato a Susa/Bussoleno (raccordo con la linea storica) della linea ferroviaria in esame, secondo il tracciato approvato con il progetto preliminare.</p> <p>Entro 120 giorni dalla pubblicazione in gazzetta Ufficiale della delibera, l'Osservatorio sulla Torino Lione istituito presso la Presidenza del Consiglio</p>

## ALLEGATO 3

**5-07053 Lanzarin: Iniziative urgenti per il completamento delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione attraverso gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 20, prevede l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale.

In particolare, il citato articolo 20 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, compresi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro strategico nazionale, da assoggettare a procedure derogatorie.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2009, ai sensi del citato articolo 20, sono stati individuati gli interventi prioritari sia per lo sviluppo economico del territorio che per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali; per alcuni di essi è stata disposta, la nomina di commissari straordinari.

La vigilanza sull'operato di tali Commissari è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso la Struttura Tecnica di Missione.

Periodicamente si tengono presso il suddetto Ministero riunioni con i singoli Commissari per verificare le criticità incontrate ed individuare le possibili azioni atte al loro superamento.

Per quanto concerne le gestioni commissariali citate dagli Onorevoli interroganti la prima relativa alla Terza Corsia (e non Quarta) dell'autostrada A4 nella tratta tra Quarto d'Altino-Trieste e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia e la seconda relativa alle province di Treviso e Vicenza, evidenzio che le stesse sono state disposte in base all'articolo 5 della legge 225 del 1992 e, conseguentemente ricadono nella sfera di competenza della Protezione Civile.

Al riguardo, sono stati acquisiti elementi d'informazione presso il competente Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante « Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile », reca significative modifiche alla disciplina del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Tale disciplina incide anche sulle gestioni commissariali in atto sulla base di provvedimenti adottati ai sensi della legge n. 225 del 1992, che il legislatore disciplina all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge in esame. Tale norma transitoria, coerentemente con le finalità sopra esposte, dispone, come è noto, che le gestioni commissariali che operano al 17 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge, non possono essere prorogate se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni. Al riguardo, evidenzio che tale disposizione è stata oggetto di emendamento, da parte di un ramo del Parlamento, in base al quale

dette gestioni non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Per la prosecuzione dei relativi interventi lo stesso articolato prevede l'applicazione dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge n. 225 del 1992.

Detta norma prevede, altresì, che almeno dieci giorni prima della scadenza del termine originario o prorogato, sono emanate apposite ordinanze per favorire e regolare il subentro delle Amministrazioni e degli Enti competenti in via ordinaria a coordinare l'espletamento delle ulteriori iniziative necessarie per il definitivo rientro nell'ordinario.

Evidenzio, altresì, che con la stessa ordinanza possono essere emanate disposizioni derogatorie per le durata massima di sei mesi in materia di affidamento di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi.

Infine, con il medesimo provvedimento straordinario potrà essere individuato il soggetto a cui intestare la contabilità speciale già esistente.

Il citato Dipartimento della Protezione civile ha comunicato che le gestioni commissariali delle opere infrastrutturali in scadenza risultano essere le seguenti:

emergenza traffico Messina in scadenza il 30 giugno 2012;

emergenza traffico Roma in scadenza il 31 dicembre 2012;

realizzazione del tratto autostradale tra Quarto d'Altino (TS) e Villanese (GO) in scadenza il 31 dicembre 2012;

ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria in scadenza il 31 dicembre 2012;

emergenza traffico Treviso e Vicenza in scadenza il 31 dicembre 2012;

emergenza traffico Sassari Olbia-Tempio in scadenza il 31 dicembre 2012.

In tale quadro, in relazioni a tali gestioni commissariali non potranno che applicarsi le procedure poc'anzi descritte.

Assicuro, tuttavia, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza, continuerà a seguire con la massima attenzione l'iter di conversione in legge del decreto in argomento, affinché lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali non abbia a subire effetti negativi. Per completezza d'informazione segnalo che ieri, durante la seduta anti-meridiana dell'assemblea della Camera dei Deputati sono stati approvati gli ordini del giorno n. 9/5203/20, 9/5203/21 (dell'On. Interrogante) e 9/5203/22, che impegnano il Governo «ad effettuare entro il 31 dicembre 2012 una ricognizione delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione per le quali, anche per la strategicità e l'importanza che investono per il tessuto economico e sociale, si rende necessaria una proroga delle gestioni commissariali per non bloccare i cantieri e permettere il completamento e l'entrata in esercizio delle medesime opere, includendo comunque tra tali opere la Pedemontana Veneta.».

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una  
prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5256  
Governo, approvato dal Senato, recante  
« Disposizioni in materia di riforma del  
mercato del lavoro in una prospettiva di  
crescita »;

formulato l'auspicio che vi possano  
essere margini per futuri interventi nor-  
mativi sulle disposizioni che investono più  
direttamente la competenza della Commis-  
sione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00903 Crosio: Sulla promozione di un tavolo di concertazione fra gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	85
--	----

#### SEDE LEGISLATIVA:

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	87
ALLEGATO ( <i>Emendamento del Relatore</i> ) .....	97

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 481 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	87
--	----

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sulla realizzazione delle linee programmatiche dei suoi dicasteri, per le parti di competenza ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	92
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni X e XI) ( <i>Esame e conclusione - Nulla osta</i> ) .....	92
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione - Nulla osta</i> ) .....	94
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	94

#### RISOLUZIONI

Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

**La seduta comincia alle 9.**

**7-00903 Crosio: Sulla promozione di un tavolo di concertazione fra gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica.**  
(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Jonny CROSIO (LNP) dopo aver illustrato la risoluzione a propria firma, rispetto alla quale sottolinea che non è stata operata alcuna scelta a favore di uno o di un altro degli operatori in campo, ribadisce come a suo giudizio sia strategico un intervento del Governo al fine di costituire un tavolo di concertazione che permetta il coordinamento degli investimenti volti a sviluppare velocemente la banda ultralarga, che ritiene un'infrastruttura essenziale soprattutto in un momento, come quello attuale, di forte debolezza dell'economia nazionale.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel ringraziare il collega Crosio per avere posto all'attenzione della Commissione una questione a suo giudizio assai rilevante attraverso la risoluzione in discussione, che dichiara di sottoscrivere, ritiene che sia arrivato il momento per il Governo di intervenire, al fine di far convergere gli investimenti e pervenire alla realizzazione dell'obiettivo comune del potenziamento della banda larga. Evidenzia come obiettivo del Paese, che deve essere sostenuto dal Governo, sia quello di avere il miglior servizio al minor costo, indirizzando gli investimenti anche in quei territori che, attraverso il potenziamento di servizi ormai divenuti essenziali, possono raggiungere un adeguato livello di sviluppo.

Daniele TOTO (FLpTP) sottolinea l'importanza della risoluzione del collega Crosio, che dichiara di sottoscrivere, che è stata presentata in un momento in cui è decisivo che il Governo diventi protagonista, attraverso un tavolo di concertazione volto a massimizzare l'impegno per lo sviluppo delle tecnologie a banda larga.

Antonio MEREU (UdCpTP) condivide la risoluzione in oggetto, che dichiara di sottoscrivere, che affronta una questione cruciale per il Paese, investendo, oltre al tema importante dello sviluppo tecnologico, anche il versante delle tematiche occupazionali, di cui giudica indispensabile una rapida soluzione.

Carlo MONAI (IdV), pur ritenendo positiva l'iniziativa del collega Crosio, chiede chiarimenti al presentatore sull'interazione tra la cabina di regia per l'Agenda digitale italiana, che ha come obiettivo lo sviluppo delle tecnologie, e il tavolo di concertazione proposto per l'incentivazione della rete a banda larga.

Jonny CROSIO (LNP) pur comprendendo le osservazioni del collega Monai, sottolinea l'importanza del tema delle tecnologie dell'informazione ed evidenzia che in Europa alcuni Paesi giudicano necessario che venga fatto un salto di qualità da parte della politica, anche attraverso la costituzione di un apposito dicastero delle telecomunicazioni, poiché la materia delle telecomunicazioni ha una dinamica, dal punto di vista finanziario e politico, assai diversa da quella di altri settori. Ritiene quindi indispensabile che ci sia una cabina di regia politica autonoma e dinamica, che dirimi una diatriba che è in corso da molti anni nel nostro Paese. Nell'evidenziare che la Cassa depositi e prestiti ha messo a disposizione risorse pari a 4,5 miliardi per cablare le trenta maggiori città italiane e ha dichiarato che potrebbero essere disponibili risorse anche per il finanziamento del cosiddetto « progetto Telecom », giudica indispensabile che ci sia un tavolo di concertazione tra i diversi operatori che, nell'interesse del Paese, permetta il raggiungimento in tempi rapidi di una soluzione condivisa e impedisca lo spreco di risorse e la sovrapposizione di due reti volte al medesimo obiettivo.

Carlo MONAI (IdV), nel concordare con le osservazioni del collega Crosio, ribadisce la sua richiesta di chiarimenti anche al Governo, non avendo ben compreso se il tavolo di concertazione proposto debba operare all'interno della cabina di regia ovvero autonomamente.

Il sottosegretario Massimo VARI, in ragione della rilevanza del tema trattato e della specificità della richiesta di chiarimenti posta dall'onorevole Monai, si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Mario LOVELLI (PD), prendendo atto della richiesta del Governo di intervenire in una successiva seduta, chiede un approfondimento puntuale anche riguardo alla disposizione del cosiddetto decreto-legge sviluppo, che tra poco sarà all'attenzione del Parlamento, che prevede l'istituzione di un'Agenzia digitale. Nel sottolineare la positività dell'iniziativa proposta dal collega Crosio, dal momento che a causa dei ritardi accumulati su questa materia negli anni passati non giudica opportuno procedere con interventi in ordine sparso, che creerebbero una concorrenza del tutto sterile, osserva che si profila l'assoluta necessità ed urgenza di finalizzare le risorse disponibili ad interventi volti allo sviluppo dell'economia nazionale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.15.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 9.15.**

**Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.**

**C. 4574 Delfino.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in oggetto, rinviata nella seduta del 30 maggio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico,

anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 2.100 al provvedimento in esame (*vedi allegato*). Poiché il citato emendamento è stato presentato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte emendative, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 14 del 26 giugno 2012.

Antonio MEREU (UdCpTP), *relatore*, fa presente che l'emendamento a propria firma 2.100 è volto a dettare più puntuali disposizioni transitorie riguardanti la nuova disciplina dell'attività di autoriparazione recata dal provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa.**

**Atto n. 481.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di aggiornamento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Il sottosegretario Guido IMPROTA nel rispondere ai chiarimenti richiesti nella precedente seduta dal relatore, fa presente che, riguardo alla metodologia riferita ai lotti costruttivi, è già avvenuta l'iscrizione a bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle somme riferite alle opere approvate con le delibere CIPE nn. 81 e 101 del 2009, rispettivamente riferite alla Treviglio-Brescia e alle tratte Milano-Genova del Terzo valico dei Giovi. Sottolinea pertanto l'impegno al finanziamento, relativamente alle quote autorizzate con le delibere del CIPE. Osserva che la differenza tra risorse assegnate e da assegnare non rappresenta un impegno programmatico quanto un'esigenza di priorità di investimenti statuita dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 111 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011.

In relazione alla tratta Solignano-Fornovo, fa presente che, dal momento della sottoscrizione dell'aggiornamento 2009 al contratto di programma con RFI ad oggi, una serie di disposizioni legislative hanno operato un taglio delle risorse inizialmente assegnate determinando una riduzione di risorse sul capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze dedicato agli investimenti di RFI per la rete convenzionale pari a 1.788 milioni di euro. Osserva che questa situazione ha necessariamente comportato, da parte di RFI, consenziente il Governo, l'adozione di tutte le misure necessarie per la salvaguardia dei cantieri e delle opere in corso, che altrimenti sarebbe stato necessario spalmare sul territorio nazionale. Fa presente che si è invece proceduto ad una concentrazione delle risorse esistenti su progetti caratterizzati da bandi di gara o lavori in corso. Sottolinea che, fatta questa premessa necessaria, assolutamente coerente con le indicazioni derivanti dalla più generale politica economica del Paese, la tratta Solignano-Fornovo non poteva essere inserita nell'Allegato infrastrutture – Rapporto intermedio DEF 2012, in quanto tale rapporto è di natura programmatica e contiene al suo interno il consolidamento

dell'esistente. A tale proposito ribadisce che l'asse pontremolese è all'interno della legge obiettivo.

In relazione alla contrattualizzazione delle risorse aggiuntive da parte di RFI nel nuovo contratto di programma 2012-2016 conferma che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2012, che destina una quota di 300 milioni ad RFI, a valere sulle disponibilità dell'articolo 33, comma 1, si assegnano risorse a partire dal 2012, mentre necessariamente l'aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma RFI finalizza risorse assegnate dal CIPE alla data del 20 gennaio 2012 e quindi assegnazioni precedenti. Al riguardo sottolinea un'anomalia contenuta nel disposto della delibera CIPE, ossia l'impossibilità da parte di RFI di procedere all'acquisto di mezzi bimodali, essendo oggetto della concessione del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale solo la progettazione, la realizzazione e la circolazione in sicurezza della rete ferroviaria nazionale e non l'esercizio del servizio.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) nel fare presente che in passato sono stati fatti numerosi interventi sulla rete ferroviaria ad alta velocità, al fine di adeguare la rete nazionale allo *standard* di altri Paesi europei, tra cui la Francia, e nel condividere pienamente tale scelta, che giudica decisiva sia per lo sviluppo del Paese sia per l'effettiva unione dell'Europa, osserva che tale rete esplica pienamente i propri effetti se, attraverso adeguate connessioni, è al servizio di tutto il territorio nazionale, al fine di creare condizioni di pari opportunità, come sottolineato nei giorni scorsi dal collega Meta, in tutti i territori. Ricordando di avere più volte sottolineato in passato, nel corso di precedenti audizioni sia con i Ministri dei trasporti che si sono succeduti, sia con l'amministratore delegato della società FS SpA, le gravi carenze strutturali del collegamento tra la regione Valle d'Aosta e la rete nazionale e internazionale, rammenta che tale preoccupazione era stata fatta propria anche dalla stessa Commissione



che, nel parere espresso su un precedente documento di economia e finanza, aveva sottolineato la priorità di impegnare le risorse necessarie per il miglioramento di quel collegamento. Nel rilevare che nello schema di aggiornamento al contratto di programma all'esame della Commissione è stato previsto il definanziamento del collegamento diretto della linea Chiasso Aosta con la Torino-Milano, cui sono stati tolti 27 milioni di euro dei 40 disponibili, che dovrebbero essere, secondo le indicazioni rese dal CIPE, interamente riutilizzati per l'acquisto di treni bimodali, chiede al Governo di confermare tale indicazione, dando contestualmente rassicurazioni sulla possibilità che tali treni possano circolare sulla rete ferroviaria italiana. Pur sottolineando l'esigenza di provvedere al rinnovo del materiale rotabile, osserva tuttavia che è altrettanto necessario sviluppare l'infrastruttura. Quindi, nell'auspicare che tale definanziamento non costituisca la pietra tombale del rinnovamento e della messa in sicurezza del citato collegamento ferroviario, chiede al relatore di inserire in modo specifico nel parere che sarà reso dalla Commissione un riferimento al riguardo.

Mario LOVELLI (PD), nel ringraziare il sottosegretario per le puntualizzazioni fornite, lo invita a prendere in considerazione una questione relativa al metodo di approvazione di tali atti, dal momento che i tempi di presentazione al Parlamento dell'aggiornamento del contratto di programma con RFI assegnano di fatto al Parlamento un mero ruolo di ratifica. Nell'aggiungere che tale situazione è aggravata dalla mancata disponibilità del futuro contratto di programma 2012-2016, sollecita il Governo a provvedere in tal senso, per restituire al Parlamento un ruolo decisionale, dal momento che sullo schema di contratto di programma, a differenza di quanto avviene per il contratto di servizio, è previsto dalla legislazione vigente un parere delle competenti Commissioni parlamentari. Sottolinea, infine, come il parere sull'aggiornamento del contratto di programma dovrà

essere reso dalla Commissione entro breve termine, considerato che esso è stato trasmesso alle Camere soltanto di recente, nonostante il CIPE si sia espresso il 21 gennaio scorso.

Quanto al merito dello schema in oggetto, osserva che negli ultimi anni c'è stato un rilevante investimento, pari a 32 miliardi di euro, sulla linea ad alta velocità Torino-Milano-Roma-Napoli, ma c'è stata contestualmente una diminuzione complessiva degli investimenti, da 79 a 75 miliardi di euro a fronte di un costo a vita intera delle opere pari a 83 miliardi. Fa presente che molte delle opere definite programmatiche sono inserite nei corridoi transeuropei e necessitano di ulteriori investimenti per il loro completamento, come dimostrano i 4 miliardi necessari al completamento del terzo valico dei Giovi, all'interno del corridoio 6 Genova Rotterdam, o le risorse necessarie al completamento delle opere inserite nel corridoio 1 del Brennero. Si profila quindi il rischio che si avviino opere che non riusciranno ad essere realizzate e che non potranno quindi permettere al Paese di raggiungere la funzionalità per le quali erano state progettate, lasciando per di più un segno pesante sul territorio.

Riguardo al corridoio 6 e agli impegni su quell'area, osserva che già nel precedente contratto di programma erano previsti 3 milioni di euro, come costo a vita intera – su un investimento totale di 6,2 miliardi – per progetti relativi alla permeabilità della linea storica Torino-Genova nell'ambito del terzo valico dei Giovi, a seguito di accordi procedurali sottoscritti nel 2004 e che tali progetti non hanno mai visto la luce, malgrado tali interventi siano stati concordati da ormai otto anni con gli enti locali. Parallelamente richiama l'attenzione sul definanziamento di 11 milioni di euro relativo al quadruplicamento della linea Tortona-Voghera, necessario per la piena funzionalità del terzo valico, l'esiguità di risorse destinate in generale allo sviluppo dei retroporti e l'assenza di risorse per il retroporto di Genova, rispetto al quale è stato firmato un ac-

cordo di programma tra Ferrovie dello Stato, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorità portuale di Genova e enti locali dell'alessandrino. Nel ricordare che nel contratto di servizio tra regione Piemonte e Trenitalia è stato soppresso il collegamento Novi-Tortona, sostituito con un collegamento automobilistico, chiede al Governo quale sia la credibilità di un disegno che dovrebbe supportare la portualità di Genova nei rapporti con l'area alessandrina e milanese, dal momento che le decisioni finora vanno nella direzione contraria.

In conclusione, ricordando che il Governo ha dichiarato che nel prossimo decreto-legge sviluppo saranno movimentati circa 100 miliardi di euro di investimenti, mentre concretamente il provvedimento stanziava risorse effettive solo per un miliardo, sottolinea l'esigenza che le misure previste dal Governo abbiano una forte credibilità e consentano di attivare realmente le risorse programmate.

Gian Carlo DI VIZIA (LNP), nell'esprimere la propria preoccupazione per la sorte del progetto del Tibre, comunemente conosciuto come linea Pontremolese, chiede al Governo le proprie intenzioni al riguardo, visti i definanziamenti dell'opera a favore della linea adriatica e considerato il progetto di alcune regioni di potenziare il collegamento tra Grosseto e Parma, che potrebbe in parte sostituire la funzionalità del progetto Tibre.

Settimo NIZZI (Pdl), nel segnalare che nello schema di aggiornamento sono previsti 130 milioni di euro per l'ammodernamento della rete ferroviaria della Sardegna, che pur se esigui sono assolutamente necessari per la velocizzazione dei collegamenti tra nord e sud dell'isola, chiede se una parte di tali finanziamenti possa essere utilizzata per il progetto di arretramento della stazione di Olbia, che è attualmente ubicata al centro della città, comportando notevoli problemi di traffico, per la cui realizzazione sono necessari soltanto 5 milioni di euro.

Costantino BOFFA (PD), nel ribadire la difficoltà della Commissione ad entrare nel merito dei singoli progetti, essendole assegnato, come già sottolineato dal collega Lovelli, un ruolo di mera ratifica rispetto agli interventi già programmati, che trovano attuazione anche attraverso altri strumenti come gli accordi di programma tra Ministero e regioni e i protocolli allegati al contratto di programma stipulati tra Ministero della coesione territoriale e le singole regioni meridionali, esprime preoccupazione sui meccanismi di attuazione di alcune opere. Rispetto alle linee ferroviarie del Mezzogiorno d'Italia, che sono finanziate a valere sul contratto di programma con RFI, chiede chiarimenti sui relativi meccanismi di attuazione, che in passato avvenivano attraverso accordi di programma quadro e che adesso dovrebbero avvenire attraverso il contratto istituzionale di sviluppo, rispetto al quale auspica una piena e sollecita approvazione, al fine di non determinare ulteriori drammatici ritardi nella realizzazione delle opere.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel concordare con le osservazioni svolte dal deputato Lovelli in merito al ruolo di meri ratificatori cui sono relegati i componenti la Commissione, evidenzia altresì come il parere reso al Governo riguardo allo schema di aggiornamento risulti in nessun modo vincolante. Ciò posto, osserva che rispetto al totale delle risorse destinate alle infrastrutture ferroviarie, di cui il 54 per cento per il sud, le risorse spettanti alla Sardegna risultano assai esigue. Chiede quindi al Governo un ulteriore sforzo al riguardo, dato che le risorse destinate al potenziamento e allo sviluppo delle infrastrutture sarde risultano meno che proporzionali a quelli che dovrebbero spettare a tale regione.

Giorgio MERLO (PD), concordando con le osservazioni del deputato Lovelli, richiama l'attenzione del Governo sulla linea ferroviaria Torino-Lione, che ritiene un'opera strategica. In particolare, sottolinea il fatto che, al di là degli aspetti

problematici che caratterizzano la realizzazione di quella tratta, la certezza delle risorse rappresenta un elemento fondamentale. Chiede pertanto al Governo come intenda assicurare la copertura finanziaria dell'opera e garantire la certezza delle risorse ad essa necessarie.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel concordare con la richiesta di alcuni deputati intervenuti di avere contezza in tempi utili dei contenuti del prossimo contratto di programma 2012-2016 con RFI e chiedendo quindi al Governo assicurazioni a tale riguardo, ritiene opportuno che la Commissione esprima il proprio parere sull'atto in esame, auspicando che per il futuro si possa procedere in modo diverso e più incisivo per il Parlamento.

Il sottosegretario Guido IMPROTA osserva che sono state poste dai commissari questioni di metodo e di merito. Quanto al metodo, evidenzia che il ritardo con cui questo atto è stato presentato al Parlamento deriva in larga parte da un diverso utilizzo dei fondi rispetto al precedente Governo, essendosi dovuto operare un riequilibrio di progetti rispetto alle risorse disponibili, decurtate in larga parte per provvedere ad altre finalità, come ad esempio nel caso degli interventi adottati a seguito del terremoto in Abruzzo o di quelli relativi al risanamento dei conti del comune di Palermo. Riguardo al contratto istituzionale di sviluppo, cui faceva riferimento l'onorevole Boffa, ritiene che si tratti di una sovrastruttura burocratica richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Ragioneria generale dello Stato, che determina un ritardo nell'apertura dei cantieri, a cui si potrebbe fare cenno come profilo problematico nel parere della Commissione.

Quanto agli aspetti di merito, ribadendo la necessità di migliorare la dinamica relazionale e soprattutto il potere negoziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Ferrovie dello Stato, non esercitando tale Ministero i diritti dell'azionista, concorda con il pre-

sidente Valducci e con i deputati intervenuti sulla necessità di conoscere i contenuti del contratto di programma in tempi congrui. Fa presente altresì che per gli interventi futuri, in gran parte legati alla realizzazione delle reti TEN-T, si porrà un problema relativo al fabbisogno, che non potrà essere soddisfatto interamente tramite risorse pubbliche, ma richiederà un apporto di capitali privati, realizzabile solo se il sistema Paese risulterà affidabile. Quanto alla questione specifica della Sardegna, fa presente che la rete ferroviaria regionale è stata interamente ceduta alla regione medesima, che detiene quindi la responsabilità programmatica degli interventi, pur persistendo alcuni problemi legati al contenzioso che si è determinato riguardo al trasferimento delle risorse dallo Stato alla regione, per la soluzione dei quali è stato istituito un tavolo negoziale a Palazzo Chigi. Sottolinea, infine, come non sia mai stata posta dalla regione la questione della stazione di Olbia.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, nel ribadire l'esigenza di conoscere i contenuti del contratto di programma 2012-2016 in tempi tali da permettere alla Commissione di formulare delle proposte accoglibili e giudicando pertanto necessaria un'innovazione normativa riguardo alla procedura di approvazione di tali atti, chiede al Governo di informare la Commissione, oltre che sulle intenzioni relative alle nuove opere, anche sul reale stato di attuazione degli interventi già programmati. Pur comprendendo le ragioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che lamenta una scarsa forza contrattuale nei confronti della società Ferrovie dello Stato, osserva come la mancata attuazione nei tempi previsti delle opere programmate determini un confronto spesso negativo con le regioni. Auspica pertanto che in futuro si possa procedere con maggiore rapidità alla realizzazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo de Paese.

**La seduta termina alle 10.05.**

**AUDIZIONI**

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Corrado Passera.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sulla realizzazione delle linee programmatiche dei suoi dicasteri, per le parti di competenza.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado PASSERA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giorgio MERLO (PD), Silvia VELO (PD), Mario LOVELLI (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Jonny CROSIO (LNP), Sandro BIASOTTI (PdL), Marco DESIDERATI (LNP), Paolo GENTILONI SILVERI (PD), Renzo LUSETTI (UdCpTP), Michele Pompeo META (PD), Giacomo TERRANOVA (Misto-G.Sud-PPA), Antonio MEREU (UdCpTP), Carlo MONAI (IdV), Settimo NIZZI (PdL), Deborah BERGAMINI (PdL) e il presidente, Mario VALDUCCI (PdL).

Il ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Cor-

rado PASSERA, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il Ministro Passera per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 16.40.**

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.**

**Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.**

(Parere alle Commissioni X e XI).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvia VELO (PD), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite X e XI sul testo unificato delle proposte di legge C 3696 e abbinata, come risultante dagli emendamenti approvati.

Fa presente che il provvedimento è volto a sostenere l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili, al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo, incrementare i livelli occupazionali e sviluppare la cosiddetta imprenditorialità diffusa. Segnala anticipatamente che il testo unificato in esame non contiene disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione Trasporti e pertanto avverte che darà sinteticamente conto del contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge e i soggetti beneficiari, esplicitando che gli aiuti concessi sono compatibili con il mercato interno dell'Unione europea. Viene definito un regime speciale di agevolazione e di incentivazione in campo fiscale, contributivo e creditizio, per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività d'impresa, per gli uomini di età inferiore a trentotto anni e per le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ovvero che, per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, abbiano svolto attività di lavoro non autonomo o siano rimasti disoccupati. Ad un successivo decreto ministeriale sono demandate le modalità per la creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'accompagnamento di nuove micro imprese giovanili e femminili, nella fase di avvio dell'impresa e i criteri per la disciplina della figura del « *Business Angel* », ossia del soggetto pubblico o privato che investe nell'avviamento e nel sostegno dei progetti di avvio delle nuove micro imprese giovanili e femminili. L'articolo 2 prevede specifiche agevolazioni contributive per i beneficiari del regime agevolato. L'articolo 3 introduce, a favore delle lavoratrici autonome che hanno goduto dell'indennità per congedo di maternità, la facoltà di fruire, in alternativa al congedo parentale, di un'ulteriore indennità. L'articolo 4 prevede la concessione di un credito d'imposta in favore dei soggetti beneficiari che, nell'avvio della nuova attività d'impresa, entro i primi trentasei mesi di esercizio dell'attività, assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili. L'articolo 5 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo volto all'applicazione del regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate dai soggetti beneficiari. L'articolo 6 reca disposizioni volte a favorire l'accesso al credito delle imprese avviate ai sensi del provvedimento, preve-

dendo la concessione di contributi statali per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento. L'articolo 7 prevede una serie di misure volte al sostegno e alla tutela dell'autoimprenditorialità femminile, riconoscendo, in favore delle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico, una detrazione forfettaria a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. È previsto altresì il finanziamento di progetti di formazione finalizzati a promuovere le azioni positive per la parità uomo donna nell'accesso alle attività di impresa; segnala in particolare la previsione che siano concesse in via prioritaria agevolazioni per progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione tecnologica e al trasferimento di tecnologie. L'articolo 8 reca disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'articolo 9 reca misure volte a promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale, prevedendo che comuni e province autonome di Trento e di Bolzano possano deliberare la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dando la possibilità di portare in detrazione le erogazioni in denaro a favore delle imprese sociali. L'articolo 10 identifica le forme imprenditoriali da ammettere al sistema delle agevolazioni previste dal provvedimento. L'articolo 11 modifica la percentuale di deducibilità degli interessi passivi sostenuti dai soggetti che operano nei settori bancario e finanziario. L'articolo 12 apporta una specifica modifica alla delega al Governo in materia di estensione degli ammortizzatori sociali ad alcuni lavoratori autonomi. L'articolo 13 prevede una pensione di vecchiaia supplementare, costituita dai contributi non utilizzati per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. L'articolo 14 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.****Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvia VELO (PD), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo unificato delle proposte di legge C 3970 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione.

Fa presente che il provvedimento è volto all'individuazione di strumenti efficaci in grado di contrastare e di dare soluzione al problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che incidono negativamente sull'attività delle imprese. In riferimento ai profili di competenza della Commissione, segnala che il testo unificato in esame non contiene disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione Trasporti, e pertanto fa presente che la relazione darà conto, sinteticamente, del contenuto del provvedimento nel suo complesso.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento, ossia i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese, ad esclusione – fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE – dei ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni, non incassate a causa di ritardi di pagamento delle medesime pubbliche amministrazioni. L'articolo 2 si compone di 19 commi e reca l'attuazione dell'articolo 3 della citata direttiva 2011/7/UE, regolando i seguenti profili: le modalità di calcolo degli interessi legali di mora dovuti al creditore; la procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, di cui viene fissata la durata; i termini di pagamento, che non possono superare 30

giorni, se non concordati diversamente nel contratto, che può stabilire tempi diversi fino ad un massimo di 60 giorni; la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, con un periodo di rateizzazione non superiore a 180 giorni; la possibilità di non fare valere clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore, ossia quando si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale; la legittimazione a proporre azioni in giudizio per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi. L'articolo 3 stabilisce le modalità e le condizioni con cui, in caso di ritardato pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa. L'articolo 4 disciplina la procedura ingiunzione di pagamento, che l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente sulla base della certificazione di credito di cui all'articolo 3. L'articolo 5 stabilisce le modalità con le quali l'impresa debitrice può opporsi all'ingiunzione di pagamento, mediante una procedura di mediazione. L'articolo 6 reca disposizioni sanzionatorie nel caso di imprese che producano documentazione falsa o dichiarino il falso. L'articolo 7 reca una norma finale che consente alle imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della legge, di esperire, a determinate condizioni, la procedura di mediazione di cui all'articolo 5.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.****C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge C. 5256 reca un intervento complessivo di riforma del mercato del lavoro. Tra le misure più significative segnala la razionalizzazione delle tipologie contrattuali, anche attraverso la configurazione del contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, la disincentivazione del ricorso ai contratti a tempo determinato e la configurazione dell'apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro. Sottolinea che si procede inoltre verso una redistribuzione delle tutele dell'impiego, da un lato, contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali, dall'altro, modificando la disciplina dei licenziamenti collettivi ed individuali. Inoltre, si opera un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito principalmente attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (Aspi – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione.

Con riferimento ai profili di interesse della IX Commissione, segnala i commi da 47 a 50 dell'articolo 2, i commi da 1 a 3 e il comma 45 dell'articolo 3, nonché i commi 32 e 75 dell'articolo 4.

Passando ad una breve descrizione delle disposizioni citate, osserva che il comma 1 dell'articolo 3 estende a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ad alcuni settori già interessati in passato da estensioni in via transitoria, tra i quali rientrano anche le imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti, e le imprese del settore aeroportuale, a prescindere dal numero di dipendenti. Il comma 44 del medesimo articolo 3 prevede l'adeguamento della disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, istituito dal decreto-legge n. 249 del 2004, alle norme previste dal provvedimento, attraverso un decreto del Ministro del

lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare entro il 30 giugno 2013. Il successivo comma 46 abroga a decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 249 del 2004 che concedevano la CIGS al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società che dovessero derivare da tali vettori e dell'articolo 2, comma 37, della legge n. 203 del 2008 che concedevano la CIGS al personale dipendente delle società di gestione aeroportuale e delle società da esse derivate.

I commi 2 e 3 dell'articolo 3 prevedono l'erogazione a regime, a decorrere dal 2013, di uno specifico strumento di sostegno al reddito istituito dall'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 185 del 2008, a favore di specifiche categorie dei lavoratori del settore portuale. In particolare, interessati sono gli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo, occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese collegate all'esecuzione delle operazioni portuali, ai sensi della legge n. 84 del 1994, e i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali in società o cooperative, sempre ai sensi della legge n. 84 del 1994. Il predetto strumento di sostegno al reddito è rappresentato dall'indennità per il mancato avviamento al lavoro, che consiste nell'attribuzione di un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro. Rileva che, in questo quadro, il comma 3 prevede che ai datori di lavoro e ai dipendenti potenziali beneficiari dell'intervento vengano estese le misure di contribuzione previste per la cassa integrazione guadagni straordinaria pari, rispettivamente, allo 0,6 per cento e allo 0,3 per cento.

Il comma 45 dell'articolo 3 prevede l'adeguamento della disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e

dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto ferroviario, istituito dalla legge n. 449 del 1997 alle norme previste dal provvedimento, attraverso un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare entro il 30 giugno 2013.

Il comma 32 dell'articolo 4 prevede che i trattamenti di lavoro nelle imprese ferroviarie possano essere definiti non solo dalla contrattazione collettiva nazionale, come attualmente previsto, ma anche, in via delegata, dalla contrattazione decentrata.

Il comma 75 dell'articolo 4 incrementa l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, a decorrere dal 1° luglio 2013, in misura pari a due euro per ogni passeggero imbarcato. La predetta addizionale – istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge

n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), e incrementata nel tempo fino a raggiungere l'attuale misura di 4,5 euro – passerebbe così a 6,5 euro dal 1° luglio 2013. I precedenti commi da 47 a 50 dell'articolo 2 modificano la destinazione, la riscossione e il versamento dello specifico incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, disposto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, tale incremento, pari a tre euro, sia versato alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.

Alla luce degli elementi sopra esposti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.50.**



ALLEGATO

**Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente  
la disciplina dell'attività di autoriparazione. (C. 4574 Delfino).**

**EMENDAMENTO DEL RELATORE**

*Sostituire l'articolo 2 con i seguenti:*

**ART. 2.**

*(Requisiti tecnico-professionali).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

**ART. 2-bis.**

*(Norme transitorie).*

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività mecatronica, di cui al

citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1992, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere *a*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l'attività

fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2, continuano ad applicarsi i programmi e le

modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**2. 100.** Il relatore.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	99
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	101

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli Affari regionali, turismo e sport, prof. Piero Gnudi concernente l'esposizione delle linee programmatiche limitatamente alle materie di competenza della X Commissione ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	99
---	----

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza  
del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.**

**C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara voto di astensione a nome del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.15.**

##### AUDIZIONI

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER. — Interviene il Ministro degli Affari regionali, turismo e sport, prof. Piero Gnudi.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del Ministro degli Affari regionali, turismo e sport, prof. Piero Gnudi concernente l'esposizione delle linee programmatiche limitatamente alle materie di competenza della X Commissione.**

(*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Laura FRONER, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Piero GNUDI svolge il seguito della relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Erminio Angelo QUARTIANI (PD), Ignazio ABRIGNANI (PdL), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP),

Elisa MARCHIONI (PD), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), cui risponde il ministro Piero GNUDI.

Laura FRONER, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 Governo, approvato dal Senato);

sottolineato un generale apprezzamento per il provvedimento, diretto, come più volte richiesto da questa Commissione, alla revisione e alla razionalizzazione della spesa pubblica;

avendo apprezzato particolarmente, in tal senso, l'articolo 13-*bis*, introdotto dal Senato della Repubblica, che ha esteso agli enti del servizio sanitario nazionale il meccanismo di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi, ma avendo al contempo rilevato che l'attuale formulazione – non disponendo nulla in relazione al tema dell'opponibilità della cessione a terzi – rischia di disincentivare banche e intermediari finanziari;

richiamata infine l'opportunità che il Governo, nel procedere come previsto dalla direttiva sulla *spending review* anche ad eventuali accorpamenti di uffici e amministrazioni, provveda ad acquisire il parere e l'opinione delle competenti Commissioni parlamentari e nello specifico, rispetto all'eventuale e ventilata soppres-

sione del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, quelli delle Commissioni X della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

*a)* con la specifica finalità di non penalizzare le piccole e medie imprese, provvedano le Commissioni di merito, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 del provvedimento, che estendono l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro con la Consip a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati dalle amministrazioni statali, a prevedere l'esclusione per le procedure di aggiudicazione di appalti sotto la soglia di rilievo comunitario, pur mantenendo la prescrizione che le amministrazioni siano tenute a fare riferimento ai prezzi medi forniti da Consip;

*b)* provvedano le Commissioni di merito ad integrare la novella del comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, di cui all'articolo 13-*bis*, al fine di prevedere un'adeguata pubblicizzazione dell'avvenuta cessione dei crediti vantati dalle imprese fornitrici nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.  
C. 5256 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 108

#### RISOLUZIONI:

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 108

#### INTERROGAZIONI:

5-06125 Gatti: Sulla tutela delle donne lavoratrici con particolare riferimento all'area siciliana . 109  
*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 119

5-06523 Grimoldi: Deroche per l'accesso alla pensione e ricongiunzione onerosa dei contribuiti.

5-06409 Codurelli: Deroche in materia di requisiti di accesso alla pensione.

5-06428 Gnechchi: Sulla ricongiunzione di contributi previdenziali a titolo oneroso ..... 110

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 121

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C.  
5256 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 111

*ALLEGATO 3 (Emendamenti)* ..... 124

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nei giorni scorsi ha avuto luogo un ampio ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo, che ha consentito alla Commissione di acquisire utili elementi conoscitivi in relazione alle materie oggetto del provvedimento.

Avverte, quindi, che nella corrente seduta si concluderanno gli interventi dei deputati che non hanno ancora preso la parola nel dibattito: atteso il significativo numero di richieste formulate e vista l'esi-

genza di passare successivamente alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, la presidenza – secondo quanto già anticipato nella precedente seduta – concederà a ciascun deputato un tempo coerente con i complessivi termini concordati per l'organizzazione dell'esame del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) intende innanzitutto stigmatizzare la ristrettezza dei tempi di esame imposti dal Governo, osservando come in realtà sia la stessa maggioranza che ha costretto il Governo a cercare la giustificazione « europea » per non modificare il testo approvato dal Senato. Ritiene molto grave che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia espressamente dichiarato che il provvedimento in esame va comunque approvato nel testo attuale, salvo poi apportare i necessari aggiustamenti con successivi provvedimenti. Stigmatizza, quindi, l'inutilità dell'attuale discussione sul provvedimento, considerato che si è tutti consapevoli che lo stesso non si potrà modificare. Osserva, quindi, nel merito, come durante il corso delle audizioni non ci sia stato un solo rappresentante delle categorie interessate che si sia dichiarato soddisfatto del contenuto del provvedimento. Rileva che l'obiettivo della crescita economica si può raggiungere non con le misure recate dal provvedimento in esame, bensì aiutando concretamente le imprese che investono, in quanto l'unica riforma opportuna del mercato del lavoro consiste nel reperire le risorse finanziarie necessarie per abbassare il cuneo fiscale e per alleggerire il costo del lavoro, che invece aumenta in modo incomprensibile.

Osserva, poi, che invece di riformare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, si è irrigidito il mercato in fase di entrata, favorendo così il ricorso a forme di lavoro nero e indebolendo la flessibilità in uscita. Ricorda, quindi, come non si sia affrontata la questione dell'universalità degli ammortizzatori sociali, che si sono spostate risorse dagli ammortizzatori attivi a quelli passivi, e che si è entrati « a piedi uniti » nelle competenze regionali in materia di

lavoro con un accentramento delle relative competenze, allontanando dal territorio le possibilità di intervento e rendendole, in tal modo, meno efficaci. Segnala, quindi, la necessità di mettere a disposizione maggiori risorse finanziarie, anche mediante un'effettiva *spending review* con riguardo ai dipendenti pubblici, valorizzando la meritocrazia nella pubblica amministrazione, sulla scia delle misure che aveva iniziato ad adottare il Governo precedente.

Apprezza la disposizione recata dall'articolo 2, commi da 58 a 63, del provvedimento in esame, che prevede la revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali a condannati per gravi reati, introdotta al Senato, che accoglie quanto sostanzialmente recato dalla sua proposta di legge S. 2418, già approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 ottobre 2010, recante appunto disposizioni concernenti la revoca del trattamento previdenziale o assistenziale dei soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

Auspica, in conclusione, un moto di orgoglio di questo ramo del Parlamento che possa portare a modifiche condivise del testo nell'interesse dei cittadini e delle imprese, dichiarandosi disponibile, a nome del suo gruppo, a ottimizzare i tempi di discussione del provvedimento e riservandosi di intervenire sui singoli emendamenti che verranno presentati.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) rilevato che sul testo non vi sono possibilità di incidere, nonostante vi siano taluni passaggi problematici sui quali sarebbe auspicabile un intervento di modifica, fa presente che il suo gruppo, con senso di responsabilità, non si opporrà alla sollecita conclusione dell'iter di esame, al fine di conferire maggiore credibilità all'azione del Governo italiano nelle sedi comunitarie, in occasione del prossimo Consiglio dell'UE.

Fa presente, tuttavia, che su alcuni importanti temi, riguardanti, in particolare, i cosiddetti « esodati », la flessibilità in entrata ed in uscita, gli ammortizzatori sociali – in ordine ai quali la XI Com-

missione è da tempo impegnata in un lavoro condiviso e approfondito – è necessario tornare ad occuparsi con attenzione, anche a fronte degli importanti impegni assunti dal Governo al riguardo.

Auspica, pertanto, che nei prossimi provvedimenti utili sottoposti all'attenzione del Parlamento – a cominciare dal cosiddetto « decreto sviluppo » – sia possibile introdurre in materia di lavoro quei correttivi necessari, sui quali si dichiara convinto che le forze parlamentari sapranno trovare un'intesa ragionevole in nome dell'interesse della collettività.

Luigi BOBBA (PD), nel richiamare le considerazioni svolte nel corso delle audizioni delle parti sociali in Commissione, da cui sono emersi interessanti elementi di valutazione e talune criticità sui contenuti della riforma, dichiara comunque apprezzabile la circostanza che la riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali, attesa da oltre vent'anni, sia stata finalmente attuata dal Parlamento, che si appresta a concluderne l'esame nei prossimi giorni. Sottolinea talune contraddizioni emerse, quali la posizione delle parti sociali che mesi fa avevano valutato favorevolmente i contenuti della riforma, salvo la questione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, mentre nelle recenti audizioni hanno manifestato riserve sul merito del provvedimento. Si sofferma su taluni aspetti che reputa qualificanti del provvedimento, ovvero le previsioni in materia di apprendistato, di revisione degli ammortizzatori sociali, di penalizzazione delle forme di falso inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. In merito all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, osserva che anche in virtù dell'intervento del Segretario del PD si è raggiunto un apprezzabile equilibrio nell'attuale formulazione del testo. Fa notare che anche il tema della democrazia economica rappresenta un capitolo importante, che apre prospettive di rilievo per il futuro, come pure il tema dell'apprendimento permanente.

Auspica, in conclusione, l'approvazione del testo da parte della Camera.

Luigi FABBRI (Misto-ApI) ricorda come il suo schieramento politico abbia assunto fin dall'inizio un atteggiamento critico nei confronti del provvedimento in esame, in relazione al quale parlare di riforma appare senz'altro pomposo e sproporzionato. Nel merito, osserva come il provvedimento non incida sostanzialmente sulla disciplina dei servizi all'impiego, che sono fondamentali per fare incontrare la domanda e l'offerta sul mercato del lavoro. Stigmatizza l'enunciazione di vaghissimi principi in materia di lavoro delle pubbliche amministrazioni, quando invece tale settore è disciplinato da norme precise che tali principi non sono idonei a modificare. Osserva, poi, come non sono le tipologie dei contratti di lavoro che producono sviluppo economico, ma, viceversa, è lo sviluppo economico che crea lavoro e che quindi deve essere incentivato. Stigmatizza, quindi, il fatto che il provvedimento non affronti in modo incisivo il tema della formazione al lavoro. Apprezza, invece, le disposizioni di contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco, quelle di sostegno alla genitorialità, nonché la delega legislativa data al Governo per la definizione di misure per la democrazia economica.

Stigmatizza, inoltre, la nuova disciplina degli ammortizzatori sociali, che fornirà meno tutele ai lavoratori, nonché lo strumento del monitoraggio permanente degli effetti del provvedimento, che presenta una configurazione tutt'ora oscura. Auspica, in conclusione, che l'approvazione del presente provvedimento, pur senza apportarvi le opportune modifiche, possa quanto meno testimoniare in sede europea la buona volontà del Governo italiano a riformare il settore, come era stato richiesto nella ormai famosa lettera della Banca centrale europea.

Teresa BELLANOVA (PD) dichiara in via preliminare che il suo gruppo, in nome dell'interesse del Paese, è disposto a consentire una rapida approvazione del provvedimento, al fine di conferire al Presidente del Consiglio dei ministri maggiore forza in sede comunitaria, in vista dell'im-



minente Consiglio europeo. Sottolineati i miglioramenti apportati al testo durante l'esame presso il Senato (grazie al contributo offerto dal suo gruppo), manifesta tuttavia talune perplessità sul provvedimento, che giudica non soddisfacente dal punto di vista del suo impianto complessivo. Fa notare che il testo appare inadeguato su due aspetti fondamentali, sui quali si sarebbe dovuta concentrare l'attenzione: si riferisce, in particolare, all'esigenza di prevedere misure tese, da un lato, all'unificazione del mercato del lavoro e, dall'altro, al rafforzamento delle politiche attive, al fine di consentire ai lavoratori di beneficiare di opportuni percorsi di riqualificazione che ne favoriscano il reinserimento nel mercato del lavoro e di godere di forme di tutele uniformi.

Non condivide l'approccio ideologico alla riforma da parte del Governo, che ha incentrato la discussione con le parti sociali su un tema non prioritario (soprattutto alla luce dell'attuale periodo di crisi economica), come quello della modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo elementi di conflitto, tensione e divisione nell'ambito del confronto. Fa notare che i maggiori gruppi parlamentari, al contrario, si sono mostrati pienamente consapevoli della necessità di anteporre il bene del Paese a qualsiasi logica di schieramento, evitando atteggiamenti di scontro, pur non sottacendo l'esigenza di intervenire con forza su talune tematiche di rilevante interesse per i lavoratori e le imprese, riguardanti gli ammortizzatori sociali e le deroghe al vigente regime pensionistico (argomenti sui quali il testo in esame non interviene).

Si augura che su tali materie – sulle quali, peraltro, fa notare che l'Esecutivo ha assunto precisi impegni – si intervenga al più presto con provvedimenti successivi, considerato che in tali casi ricorre davvero l'urgenza di salvaguardare fondamentali diritti dei cittadini.

Antonio BOCCUZZI (PD) sostiene che si sia persa una grande occasione per procedere ad un'autentica riforma del mercato del lavoro, a causa delle evidenti

carenze e dei limiti che connotano il provvedimento in esame. Stigmatizza la posizione di quanti hanno concentrato l'attenzione e orientato il dibattito su mere contrapposizioni ideologiche in relazione al tema dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Al riguardo, dichiara di non condividere le tesi di coloro che, come il nuovo presidente di Confindustria, hanno ritenuto prioritaria e indispensabile la modifica dell'articolo 18 al fine di incrementare l'occupazione.

Pur apprezzando le previsioni del testo volte a valorizzare l'apprendistato, sostiene che l'allungamento dei contratti a termine senza causale determinerà nuovo precariato. Deplora che il Governo non abbia considerato, nella formulazione del testo, la proficua attività svolta dalla Commissione sul tema delle dimissioni in bianco. Sul profilo degli ammortizzatori sociali, poi, paventa il rischio di un peggioramento delle condizioni di lavoro, nonché la presenza di nuovi « esodati ». Per tali motivi, ritiene che le aspettative che il disegno di legge aveva suscitato andranno inevitabilmente deluse.

Lamenta che le esigenze di accelerazione dell'*iter* e la probabile fiducia che sarà posta in Aula comprimano il dibattito su temi che necessiterebbero invece un più ampio approfondimento; si augura, tuttavia, che la tempestiva approvazione del provvedimento possa fornire al Governo utili margini di iniziativa nelle sedi internazionali che lo attendono.

Giuseppe BERRETTA (PD) osserva come il provvedimento in esame si configuri, più che come una riforma complessiva del mercato del lavoro, come una mera manutenzione della relativa disciplina normativa, che risponde ad un approccio pretenzioso e ideologico. Stigmatizza la carenza di qualità legislativa del testo, in quanto le molteplici disposizioni in esso contenute lo rendono di difficile comprensione e, in alcuni casi, illeggibile, oggetto delle giuste critiche di imprenditori e sindacati. Osserva, fra l'altro, come manchino di fatto le politiche attive nel mercato del lavoro. Apprezza, quindi, il

risultato che ha conseguito il Segretario del Partito Democratico, Bersani, che ha ottenuto, in sede di esame del provvedimento presso il Senato, il rimedio del reintegro del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Stigmatizza, poi, come la carenza dell'obbligo di motivazione del licenziamento sia sanzionata in modo minimo, quando invece sull'obbligo di motivazione si regge tutta l'architettura della nuova disciplina dei licenziamenti. Rivendica, a nome del suo gruppo, anche le norme in materia di contrasto al precariato, di garanzia di un corrispettivo adeguato per il lavoro a progetto nonché la bontà delle previsioni normative in materia di partite IVA. Auspica, in conclusione, che presto venga affrontato il tema del lavoro nel Mezzogiorno, assolutamente dimenticato nel provvedimento in esame.

Antonino FOTI (PdL) si interroga su chi possa aver scritto un testo confuso e contraddittorio come quello in esame, facendo notare che in esso la logica burocratica risulta prevalente a svantaggio dello spirito creativo e intraprendente delle imprese. Pur prendendo atto a malincuore che non esiste alcuna possibilità di modificare il testo, in spregio all'autonomia del Parlamento, osserva che il suo gruppo, con senso di responsabilità, si adegnerà all'esigenza di approvare tempestivamente il provvedimento, al fine di rafforzare la posizione dell'Italia in sede europea. Ritiene, tuttavia, che il testo in esame, al di là del valore simbolico solo formale e virtuale che la sua approvazione rappresenterà a livello europeo, presenti forti criticità e dimostri la totale inadeguatezza del Governo in carica, sia dal punto di vista delle sue capacità tecniche che da quello delle sue capacità politiche. Fa notare che l'Esecutivo ha tenuto le parti sociali impegnate in un lungo e inutile confronto sulla flessibilità in uscita, in esito al quale è stato elaborato un testo che sarebbe stato totalmente incomprensibile, se non vi fossero state talune importanti modifiche apportate durante l'iter al Senato. Ritiene, pertanto, che il Parla-

mento non possa essere ritenuto responsabile di un simile intervento legislativo, che appare suscettibile di determinare problemi ai cittadini, alla stregua di quanto avvenuto per la recente riforma delle pensioni, in relazione alla quale la XI Commissione, a più riprese, ha messo in evidenza gli elementi di criticità.

Pur rilevando taluni elementi di positività nel testo, che vanno nella direzione del sostegno alle imprese, soprattutto laddove si disciplina la in materia dell'apprendistato o il lavoro a chiamata (in favore del settore del turismo), ritiene inefficace anche quella parte del provvedimento che si prefigge l'obiettivo di favorire il lavoro autonomo attraverso l'immediata erogazione di una parte del sostegno al reddito riconosciuto in caso di disoccupazione. Dopo aver evidenziato che tale misura riprende sostanzialmente lo spirito di una sua proposta normativa, approvata dalla Camera e ferma al Senato (non per motivi di bilancio, ma per un atteggiamento pregiudizialmente ostile del Presidente della Commissione competente in materia finanziaria), osserva che essa non appare efficace, non prevedendo alcun percorso agevolato per la creazione di microimprese, a differenza di quanto previsto nel provvedimento a sua prima firma, testé richiamato.

Auspica, in conclusione, che si possa in futuro tornare ad affrontare con maggiore serietà tali importanti questioni che riguardano il destino delle imprese e dei lavoratori.

Giovanni PALADINI (IdV) fa notare che una riforma del lavoro da tempo attesa e che avrebbe dovuto essere improntata sui principi di equità e solidarietà e su livelli elevati di garanzie e protezioni sociali denota invece carenze ed evidenti limiti di contenuto. Sottolinea che l'urgenza della conclusione dell'iter, motivata da esigenze internazionali di consolidamento della posizione del Governo nell'imminenza dei vertici europei, nasconde una debolezza di contenuti del testo che non può essere sottaciuta. Sostiene che in assenza della fiducia che il Governo intende porre in

Aula il provvedimento non verrebbe mai approvato; la limitata portata della riforma recata dal disegno di legge si denota anche dalla circostanza che sono stati disattesi i principi di equità, inclusività e solidarietà, che avrebbero dovuto caratterizzare l'intervento normativo. Fa notare che il testo non contempla alcuna misura di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze nel mercato del lavoro. Non sono presenti prospettive di crescita nelle previsioni recate dal testo e mancano i riferimenti al sostegno al Mezzogiorno. Il testo appare, peraltro, eccessivamente complesso e articolato. Ulteriore carenza attiene – a suo avviso – alla materia degli ammortizzatori sociali.

Esprime, quindi, stupore per l'orientamento dei gruppi di centro-sinistra che condividono un provvedimento che presenta evidenti limiti anche in relazione al profilo delle politiche attive del lavoro. Nel richiamare la relazione svolta dall'onorevole Damiano, sostiene che si è colpevolmente delineato un approccio eccessivamente ideologico sui temi portanti della riforma. Paventa il rischio che il provvedimento provocherà forti conflitti con le parti sociali e contesta la mancata interlocuzione tra il Governo e il Parlamento e le parti sociali. Sulla base delle menzionate criticità, valuta negativamente i contenuti del provvedimento e preannuncia la presentazione di proposte emendative volte a superare i suddetti limiti e le carenze evidenziate.

Amalia SCHIRRU (PD) intende ricordare che, grazie al lavoro approfondito svolto in sede di esame presso il Senato, il testo è stato migliorato sotto molteplici profili, fra i quali rileva quello relativo alla normativa in materia di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, al fine di rafforzarne la disciplina antielusiva. Osserva, quindi, come siano necessarie maggiori risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali, nel contesto dell'applicazione di un modello disciplinare diverso, che richiede un tempo fisiologicamente necessario, anche per il relativo cambiamento culturale. Segnala, poi, la

necessità di migliorare e rendere più efficaci anche i servizi per l'impiego, assicurando l'uniformità dei livelli delle prestazioni, in quanto tali servizi saranno chiamati a gestire, nell'attuale fase di crisi economica e occupazionale, situazioni sempre più delicate e complesse.

Luigi BOBBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte, quindi, che il relatore Cazzola svolgerà subito il proprio intervento in sede di replica, mentre le repliche del relatore Damiano e del rappresentante del Governo – considerata anche l'imminenza dell'inizio delle votazioni in Assemblea e l'esigenza di svolgere la prevista riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – avranno luogo nella seduta già fissata per il pomeriggio di oggi.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, intervenendo a conclusione di un percorso istruttorio che giudica comunque importante, riconosciuto che il testo in esame appare deludente in molti suoi aspetti, fa notare, tuttavia, che esso sembra affetto da un vizio di partenza, che ha a che fare con le modalità tipiche di funzionamento del « sistema Italia », fondato su una concertazione interminabile portata all'estremo, che si incentra su tematiche ideologiche e trascura aspetti di maggiore importanza. Pur rilevando che la questione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è realmente esistente e richiede una soluzione vera (che individua nell'applicazione di un modello « alla tedesca »), fa notare che si tratta in ogni caso di una problematica residuale (avvertita dalle imprese solo in minima parte) che rischia di aggravarsi a causa del provvedimento in questione, giudicato contraddittorio e confuso sul punto.

Rivendica, quindi, l'importante ruolo svolto dalle forze politiche di maggioranza, che ritiene abbiano contribuito sostanzialmente al miglioramento del testo, soprattutto in tema di salario minimo per i lavoratori atipici, tutela dei titolari di partita IVA, disciplina dell'apprendistato e dei contratti a termine.

Ritiene che le forze della maggioranza – oggi più vicine di quanto si potesse immaginare mesi fa – con un’azione di mediazione responsabile e costruttiva abbiano così indotto il Governo – alla stregua di quanto avvenuto sul tema delle pensioni – all’assunzione di stringenti impegni, in vista dell’individuazione di soluzioni adeguate a gravi problematiche, riguardanti i temi della flessibilità in entrata, della salvaguardia dei cosiddetti « esodati » e del completamento della riforma sugli ammortizzatori sociali.

Ritiene che su tali argomenti il Governo non potrà sottrarsi in futuro dall’adozione di misure efficaci, sul contenuto delle quali confida che gli schieramenti parlamentari potranno trovare una giusta intesa, in nome dell’interesse del Paese.

Luigi BOBBA, *presidente*, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 21 giugno 2012.*

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.30.

**RISOLUZIONI**

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**7-00791 Moffa:** **Sulle ricadute contributive derivanti dall’interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 9 maggio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha fornito una serie di chiarimenti preliminari sulla risoluzione in discussione, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti, anche in collaborazione con l’INPS.

Al riguardo, poiché risulta che l’Istituto – dopo l’avvio della discussione dell’atto di indirizzo – abbia assunto talune iniziative nei confronti dei soggetti interessati e, in particolare, abbia disposto la sospensione delle diffide già inviate nei confronti delle aziende per l’anno 2006, ritiene utile che il Governo fornisca alla Commissione i necessari chiarimenti in materia, anche al fine di comprendere le ragioni per le quali, nonostante la predetta sospensione, non appaiono ancora risolte le problematiche ispettive che riguardano numerose imprese della provincia di Agrigento. Fa notare, peraltro, sono state recentemente elevate contravvenzioni di significativa entità nei confronti di aziende per le quali avrebbe dovuto operare la predetta sospensione.

Il viceministro Michel MARTONE ricorda che la risoluzione in esame attiene alle ricadute contributive per alcuni operai agricoli e florovivaisti della provincia di Agrigento, dipendenti di ditte che hanno applicato in modo difforme da quanto previsto dal contratto provinciale di lavoro le disposizioni in materia di programmi di adeguamento contrattuali. Rispetto a quanto evidenziato nella scorsa seduta, fa presente che, con messaggio n. 5601 del 30 marzo 2012, avente ad oggetto « Confronto retribuzioni aziende agricole », inviato alle sedi INPS, l’Istituto ha informato dell’opportunità di sospendere gli effetti delle diffide inviate alle aziende per contestarle differenze retributive dichiarate sul modello per la dichiarazione della manodopera agricola (DMAG) rispetto alle retribuzioni contrattuali, in attesa che fossero completati gli approfondimenti, richiesti

anche al Ministero, in ordine alla corretta interpretazione dell'orario contrattuale previsto nel CCNL del settore agricolo: tale richiesta è stata inviata a seguito dell'Avviso comune siglato e inviato allo stesso Ministero dalle associazioni datoriali e sindacali sulla fattispecie in esame, anche al fine di scongiurare l'eventuale insorgenza di un contenzioso seriale sulla materia.

Informa, per completezza, che l'Istituto ha successivamente inviato un ulteriore messaggio nel quale è stata data indicazione alle sedi INPS, nelle more del completamento dei predetti approfondimenti, di inviare gli atti di accertamento per contestare le differenze contributive, vista la necessità di interrompere cautelativamente i termini prescrizionali. Osserva che l'Istituto ha rappresentato che il menzionato messaggio non va, tuttavia, in alcun modo ad influire sulle linee guida gestionali e strategiche tracciate per la programmazione dell'attività di vigilanza dell'Istituto – che indicano, come priorità, il contrasto dell'evasione e dell'elusione contributiva finalizzato all'incremento delle entrate e alla lotta al lavoro nero, attraverso un costante monitoraggio della correttezza e correttezza contributiva delle aziende e dei lavoratori autonomi regolarmente iscritti e attraverso la verifica e il controllo di soggetti che svolgono attività produttive – e non ha alcun riferimento con la fattispecie che ha dato origine alle contestazioni nei verbali cui fa riferimento la risoluzione.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo, ritiene che si debba verificare con attenzione se le attività di controllo svolte nei confronti delle imprese abbiano ad oggetto o meno fatti per i quali sia stata disposta la sospensione cautelare, al fine di scongiurare il rischio di produrre un aumento smisurato ed ingiustificato del contenzioso. Invita, pertanto, l'Esecutivo a svolgere i necessari accertamenti, acquisendo in particolare dalla sede INPS provinciale interessata puntuali elementi di conoscenza, attesa anche la pesantezza

delle sanzioni comminate a importanti aziende agricole dell'area.

Il viceministro Michel MARTONE, nel prendere atto dell'esigenza segnalata, si impegna a effettuare gli opportuni accertamenti sollecitando al riguardo gli organismi competenti e, in particolare, la sede provinciale dell'Istituto.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**5-06125 Gatti: Sulla tutela delle donne lavoratrici con particolare riferimento all'area siciliana.**

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Grazia GATTI (PD) fa anzitutto notare che i dati riferiti, riguardanti le risorse (40 milioni di euro) stanziati per interventi a favore delle lavoratrici, risalgono al 2007, all'epoca del Governo Prodi, e sembrerebbero peraltro non ancora utilizzati, a fronte della drammatica situazione occupazionale delle donne nel Paese: ritiene, quindi, inaccettabile che il Governo li continui a citare nelle sue risposte agli atti di sindacato ispettivo, dimostrando poco rispetto per il Parlamento.

Passando ai restanti argomenti in discussione, rileva che le violazioni poste in essere dai datori di lavoro indicate nel suo atto di sindacato ispettivo sono più gravi del semplice licenziamento verbale ipotizzato dal Governo, arrivando a con-

templare i casi di «allontanamento coatto» del lavoratore in vista del suo licenziamento per abbandono del posto di lavoro. Osservato, quindi, che le misure assunte dall'Esecutivo nell'ambito della riforma del mercato del lavoro non appaiono in grado di scongiurare tali «selvagge» pratiche ai danni dei lavoratori, auspica che siano assunte quanto prima adeguate forme di intervento, sulle quali si augura che il Parlamento possa fornire il proprio contributo.

Si augura, infine, che sia fornita una indicazione certa sui dati relativi al numero di donne lavoratrici operanti in Sicilia, che abbiano abbandonato il lavoro a causa della maternità, considerato che sul punto nessuna risposta è stata fornita dal Governo e che appare sconcertante che l'Esecutivo si limiti ad affermare di non essere in grado di acquisire tali dati dalla Regione interessata.

**5-06523 Grimoldi: Deroghe per l'accesso alla pensione e ricongiunzione onerosa dei contributi.**

**5-06409 Codurelli: Deroghe in materia di requisiti di accesso alla pensione.**

**5-06428 Gneccchi: Sulla ricongiunzione di contributi previdenziali a titolo oneroso.**

Luigi BOBBA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su argomenti analoghi, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Michel MARTONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), cofirmatario dell'interrogazione n. 5-06523, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rilevando l'assenza di equità nei recenti interventi previdenziali che hanno penalizzato i cittadini, soprattutto per quanto riguarda la mancata salvaguardia di taluni soggetti prossimi alla pensione. Con riferimento

alla questione delle ricongiunzioni onerose, fa notare che le misure assunte dal Governo in materia di totalizzazione non appaiono risolutive del problema, osservando che una tutela equa potrebbe derivare da un intervento che garantisca la ricongiunzione gratuita dei contributi presso fondi che erogano trattamenti peggiorativi, per i quali l'onerosità non avrebbe alcuna giustificazione. Quanto alla questione dei cosiddetti «esodati», ritiene necessario fornire risposte certe a tutti i soggetti coinvolti – seppur attraverso l'adozione di misure dosate nel tempo, nel rispetto degli equilibri di bilancio – facendo notare che il Governo potrebbe utilizzare i risparmi di gestione realizzati con la riforma previdenziale, mediante la quale, aumentando drasticamente l'età pensionabile senza alcuna forma di gradualità, si è cercato di fare cassa ai danni dei pensionati, nonostante la spesa pubblica in materia di previdenza fosse sotto controllo.

Lucia CODURELLI (PD), fatto notare che il rappresentante del Governo non ha fornito alcuna risposta ai quesiti posti nell'interrogazione, auspica l'adozione di interventi urgenti che pongano rimedio agli errori commessi dal Governo in materia previdenziale, introducendo elementi di gradualità negli interventi di innalzamento dell'età pensionabile.

In particolare, si sofferma sulla drammatica situazione delle singole persone che vengono citate nei diversi atti di sindacato ispettivo predisposti dal suo gruppo, segnalando come la questione dei cosiddetti «esodati» debba trovare una soluzione equa, che consenta il rispetto di diritti acquisiti dai lavoratori.

Marialuisa GNECCHI (PD) ricorda di aver presentato la sua interrogazione con la finalità di mettere in evidenza taluni casi specifici di lavoratrici, che, a causa delle recenti riforme pensionistiche, rischiano di restare senza stipendio e pensione: si tratta, a suo avviso, di casi individuali di uscita dal lavoro, che meritano un'adeguata tutela. Fa riferimento, in

particolare, per quanto concerne la questione delle ricongiunzioni onerose, al caso di una dipendente statale che, dopo aver presentato il 6 luglio 2010 la domanda per ricongiungere la contribuzione versata presso l'INPDAP all'INPS, ha cessato l'attività lavorativa per dimissioni volontarie il 30 settembre 2010, con l'intenzione di andare in pensione dal 1° ottobre 2010. Rilevato che solo a luglio 2011, a distanza di un anno, l'INPS ha comunicato che l'onere di ricongiunzione ammontava a 53.607 euro (60.256 in caso di pagamento in 64 mensilità), fa notare come appaia irragionevole che la legge n. 122 del 2012, entrata in vigore il 31 luglio, introduca retroattivamente, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'onerosità della ricongiunzione, ledendo la legittima aspettativa della lavoratrice che confidava nella gratuità della ricongiunzione stessa. Rileva, quindi, che a seguito delle misure introdotte dalla legge n. 122 del 2010 i lavoratori interessati si sono trovati, con una norma retroattiva, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore. Cita quindi il caso di una lavoratrice di Milano, impiegata presso l'ACI, che presenta due posizioni contributive aperte (24 anni e 9 mesi presso l'INPS e 15 anni presso l'INPDAP), evidenziando l'ingiustizia determinata dalla normativa richiamata, che costringe i lavoratori, anche laddove abbiano lavorato per quasi 40 anni con lo stesso datore di lavoro, a pagare un onere considerevole per ricongiungere i contributi.

Con riguardo alla vicenda dei lavoratori « esodati », manifesta una certa soddisfazione per la risposta del Governo, laddove parla di applicare i previdenti requisiti pensionistici nei confronti di chi abbia conseguito i requisiti entro il 31 dicembre 2011, e di chi, prossimo al pensionamento, abbia perso o lasciato il proprio lavoro per accedervi in un arco temporale non lungo, operando un giusto temperamento tra esigenze di stabilizzazione finanziaria e comprensibili aspettative dei lavoratori. Auspica, in ogni caso, che sia sulla questione delle ricongiunzioni onerose sia su quella degli « esodati » vengano quanto

prima assunte misure definitive che pongano rimedio alle ingiustizie poste in essere con la recente riforma previdenziale.

Luigi BOBBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella precedente seduta odierna.

Luigi BOBBA, *presidente*, comunica preliminarmente che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione odierna, ha convenuto di inserire il provvedimento in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 25 giugno. Per tali ragioni, fa presente che — secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi stamattina — si passerà ora agli interventi in replica del relatore Damiano e del rappresentante del Governo; la seduta sarà poi sospesa e riprenderà dopo la scadenza del termine per la presentazione di emendamenti, che è stato anticipato alle ore 15 di oggi. Avverte, quindi, che a quel punto sarà possibile valutare il complesso delle proposte emendative presentate e verificare l'eventuale possibilità di iniziarne

l'esame sin dal pomeriggio di oggi, anziché alle ore 10 di domani, come al momento concordato.

Cesare DAMIANO (PD), *relatore*, facendo seguito alla replica già svolta dal correlatore Cazzola, fa notare che il suo gruppo – nonostante il provvedimento in esame sia caratterizzato da molte ombre e soltanto talune luci – per senso di responsabilità nei confronti del Paese acconsente alla richiesta del Presidente del Consiglio di favorire una rapida approvazione del testo in questione, al fine di rafforzare la posizione del Governo in vista degli imminenti impegni europei. Evidenzia che tale spirito di disponibilità del suo gruppo deriva anche dalla capacità di ascolto del Governo, che si è impegnato solennemente a sciogliere in via definitiva i nodi di merito ancora irrisolti riguardanti i cosiddetti « esodati », l'entrata in vigore del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali (da rendere più universali), la flessibilità in entrata e la salvaguardia dei giovani. Quanto alla vicenda degli « esodati », osserva che le questioni di natura economica non possono condizionare il riconoscimento di diritti fondamentali, interrogandosi sul motivo per il quale le stime finanziarie tendono ad essere sovrastimate in coincidenza di operazioni tese a conseguire risparmi di spesa pubblica in materia previdenziale e vengono sottostimate quando si tratta, al contrario, di salvaguardare legittimamente il trattamento pensionistico di cittadini prossimi alla maturazione dei requisiti. Auspica che sul punto possa essere recuperato l'ottimo lavoro unitario svolto dalla Commissione, che ritiene possa rappresentare un punto di partenza per l'individuazione di adeguate soluzioni al problema.

In relazione alla questione degli ammortizzatori sociali, richiede l'assunzione da parte dell'Esecutivo di adeguate misure correttive, paventando il rischio che la riduzione dei tempi di durata del sostegno al reddito possa indurre le imprese ad anticipare processi di ristrutturazione, con il rischio di determinare un preoccupante « cortocircuito » occupazionale, che sa-

rebbe insostenibile in un periodo di crisi come quello attuale. Ritiene quindi necessario non tralasciare la questione della tutela dei giovani, rendendo meno restrittivi i requisiti di accesso alla « mini-ASPI » e all'indennità *una tantum* contemplata per i lavoratori a progetto, prevedendo altresì una riduzione degli oneri contributivi posti a carico dei titolari delle partite IVA.

Manifesta poi una certa soddisfazione per taluni aspetti del testo in esame, che ritiene siano stati migliorati grazie alle modifiche apportate durante l'esame presso il Senato, consentendo di realizzare ragionevoli forme di compromesso in materie delicate quali la disciplina del salario minimo per i lavoratori a progetto e la modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

In conclusione, preannunciando che il suo gruppo favorirà l'approvazione del provvedimento, essendo intervenuto un elemento politico nuovo riguardante la richiesta di sostegno proveniente dal Presidente del Consiglio, auspica che il dialogo tra i gruppi e il Governo possa in ogni caso continuare sotto il segno di una reciproca capacità di ascolto, affinché si giunga ad importanti convergenze di merito su tematiche rilevanti per i lavoratori, nelle quali occorre rimediare a taluni errori commessi in passato.

Il viceministro Michel MARTONE ritiene doveroso, innanzitutto, ringraziare i membri della Commissione per l'elevato senso di responsabilità mostrato, che si è tradotto nella disponibilità a limitare i propri interventi e le proprie proposte emendative in vista della sollecita conclusione dell'iter: ritiene che ciò consenta di rafforzare la posizione del Governo in coincidenza con i prossimi importanti impegni internazionali del Paese.

Osserva che il lungo percorso di esame del provvedimento ha fatto emergere in maniera evidente lo sforzo costruttivo messo in campo dai gruppi parlamentari, dalle parti sociali e dal Governo nel tentativo di raggiungere soddisfacenti punti di convergenza anche su tematiche delicate e



complesse. Dopo aver dichiarato di non poter rispondere dettagliatamente a tutte le questioni poste nel corso dell'esame, in coerenza con le logiche di economia procedurale che hanno caratterizzato la discussione, intende precisare, rispetto a talune affermazioni critiche espresse da alcuni deputati, che l'impegno del Governo sulle materie in questione è stato improntato al massimo pragmatismo, come testimoniano le dichiarazioni rese sia dal Ministro Fornero sia dal Presidente Monti alla Camera dei deputati nei giorni scorsi (alle quali rimanda testualmente, per un più dettagliato approfondimento delle tematiche), che confermano la volontà dell'Esecutivo di continuare a lavorare su tali materie, anche tenendo conto del contributo offerto dal Parlamento. Fa notare, inoltre, che sul testo del provvedimento in esame non sono state espresse solo critiche, ma sono emerse anche manifestazioni di condivisione importanti rispetto a disposizioni normative giudicate adeguate e corrette, in un contesto di riforma del mercato del lavoro come quello attuale.

Nel ringraziare, infine, la Commissione per l'ottimo lavoro istruttorio svolto, dichiara che il Governo, nella piena consapevolezza che molto ancora resta da fare sulla materia del lavoro, confida sull'apporto del Parlamento per l'elaborazione delle misure future, che saranno necessarie per affrontare le problematiche rimaste irrisolte, nella prospettiva di una massima salvaguardia di tutti i soggetti interessati dalla crisi economica in corso.

Luigi BOBBA, *presidente*, nel ricordare che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è fissato per le ore 15, sospende la seduta, che riprenderà non appena saranno disponibili i primi elementi relativi alle proposte emendative presentate, al fine di verificare se vi sia la possibilità di anticiparne ad oggi l'inizio dell'esame.

**La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 16.10.**

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, essendo state presentate oltre 350

proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, la presidenza ritiene opportuno iniziarne l'esame sin dalla giornata odierna, a partire dal momento in cui saranno disponibili i fascicoli degli emendamenti, non prima delle ore 17.30.

Al riguardo, preannuncia che – al fine di garantire il rispetto del termine previsto per riferire all'Assemblea, nel cui calendario il disegno di legge risulta iscritto dal prossimo lunedì 25 giugno – la presidenza intende avvalersi della facoltà di organizzare le deliberazioni della Commissione, ai sensi dell'articolo 79, comma 10, del Regolamento, secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione gli emendamenti indicati da ciascun gruppo: invito, quindi, i gruppi a segnalare alla presidenza – prima della ripresa dei lavori – gli emendamenti che essi intendono porre in votazione, fermo restando che, anche in ragione della rilevanza della materia trattata, ciascun gruppo potrà indicare complessivamente fino a quindici emendamenti, anziché, come previsto dal citato articolo 79, comma 10, del Regolamento, due emendamenti per articolo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), prima di procedere nel senso indicato dalla presidenza, attende di conoscere i pareri di relatori e Governo sugli emendamenti presentati, segnalando la disponibilità del suo gruppo, ove i relatori manifestino interesse a valutare positivamente determinati emendamenti, a ritirare buona parte delle rimanenti proposte emendative.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la presidenza si è limitata a richiamare l'intenzione di avvalersi di una facoltà riconosciuta dal Regolamento per assicurare il rispetto dei termini per riferire all'Assemblea, fermo restando che un'eventualità come quella segnalata dal deputato Fedriga potrà essere verificata alla ripresa dei lavori della Commissione.

Sospende, quindi, la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16.20, è ripresa alle 17.40.**

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte anzitutto che la presidenza del Senato ha inviato, in data odierna, una correzione del messaggio legislativo – trasmesso lo scorso 1° giugno – relativo al disegno di legge n. 5256, che deve pertanto intendersi integrato, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, da detta modificazione formale.

Comunica, altresì, che sono pervenuti – in ordine al disegno di legge in esame – i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII e XIV. Segnala, al contempo, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha fatto presente di avere già espresso il parere sul provvedimento in titolo in occasione dell'esame al Senato, mentre la X Commissione ha comunicato che non esprimerà il parere di competenza, fermo restando che devono comunque intendersi decorsi i termini di cui all'articolo 73, comma 2, del Regolamento. Avverte, infine, che la V Commissione esprimerà il parere direttamente per l'Assemblea.

Comunica, quindi, che sono state presentate numerose proposte emendative riferite al disegno di legge in titolo (*vedi allegato 3*), rispetto alle quali la presidenza ha invitato i gruppi a segnalare gli emendamenti che essi intendono porre in votazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 10, del Regolamento, riservandosi di adottare un criterio di flessibilità circa il numero massimo di proposte emendative indicabili, in particolare, dai gruppi di opposizione.

Passando, dunque, all'esame degli emendamenti, prende atto anzitutto dell'assenza dei presentatori delle proposte emendative a prima firma Brugger, Osvaldo Napoli, Ruvolo e Zeller: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Angelo SANTORI (Misto) dichiara l'intenzione di ritirare tutti gli emendamenti a sua prima firma, riservandosi di valutarne la ripresentazione per la discussione in Assemblea.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutti gli

emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Cesare DAMIANO (PD), *relatore*, si associa al parere espresso dall'onorevole Cazzola.

Il viceministro Michel MARTONE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'emendamento 1.1, a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione, in quanto volto a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge in esame, una disposizione centrale nell'ambito del provvedimento che tuttavia, a suo avviso, reca una disciplina che va a discapito sia delle imprese sia, al tempo stesso, dei lavoratori.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.1.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'emendamento 1.22, di cui è primo firmatario, evidenziandone l'importanza ai fini dell'introduzione del criterio della meritocrazia nell'ambito del pubblico impiego.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.22.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'emendamento 1.28, di cui è primo firmatario, specificandone la *ratio*, consistente nell'equiparazione dei dipendenti pubblici e privati per quanto concerne l'applicazione della disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutela del lavoratore recata dal provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.28.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'emendamento 1.31, a sua prima firma, con il quale si intende inserire nel testo la previsione per cui, in occasione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego, le retribuzioni dei pub-

blici dipendenti dovranno essere commisurate al costo medio della vita nelle province in cui essi svolgono la loro attività lavorativa.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.31.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'emendamento 1.32, a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione, in quanto avente l'importante finalità di incentivare, attraverso la predisposizione di diverse misure, la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.32.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento 1.34, di cui è primo firmatario, volto ad incidere sul comma 9 dell'articolo 1 del provvedimento, che modifica in più parti il decreto legislativo n. 368 del 2001, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 1.34.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'emendamento 1.54, di cui è primo firmatario, teso a modificare i termini previsti al comma 9, lettera g), dell'articolo 1, che prolunga l'intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera come assunzione a tempo indeterminato.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.54.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'emendamento 1.57, di cui è primo firmatario, finalizzato alla salvaguardia, in particolare, dei contratti di lavoro per lo svolgimento di attività stagionali, per i quali si rischia di mettere in estrema

sofferenza diversi settori, tra i quali quello turistico-alberghiero.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.57.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'emendamento 1.97, di cui è primo firmatario, evidenziandone la finalità di favorire le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.97.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 1.127, di cui è cofirmatario, volto a modificare il comma 26 dell'articolo 1, che introduce l'articolo 69-*bis* del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese dai titolari di partita IVA.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 1.127.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento 1.128, di cui è primo firmatario, teso a modificare il comma 26 dell'articolo 1 nella parte in cui introduce la presunzione che prestazioni rese da titolari di partita IVA sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano determinati presupposti.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 1.128.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'emendamento 1.133, di cui è primo firmatario, volto a scongiurare il rischio per cui, nel cercare di contrastare le cosiddette false partite IVA, finiscano per essere penalizzate quelle vere.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.133.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento Evangelisti 1.136, di cui è cofirmatario, che verte sul tema delle collaborazioni rese da titolari di partita IVA.

La Commissione respinge l'emendamento Evangelisti 1.136.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento 1.157, a sua prima firma, che reca una modifica al comma 32 dell'articolo 1, in materia di disciplina del lavoro accessorio.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 1.157.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'emendamento 1.159, a sua prima firma, recante una modifica all'articolo 32 dell'articolo 1, che interviene sull'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di restringere il campo di operatività dell'istituto del lavoro accessorio.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.159.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento 1.177, di cui è primo firmatario, teso a modificare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in materia di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 1.177.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento 1.180, di cui è primo firmatario, volto a sopprimere il comma 40 dell'articolo 1 che, sostituendo l'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, introduce una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 1.180.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 1.194, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione, in quanto finalizzato a sopprimere il comma 42 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 1.194.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento 1.195, di cui è primo firmatario, che sostituisce il comma 42 dell'articolo 1, introducendo principi di maggiore salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 1.195.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'emendamento 1.219, identico all'emendamento Borghesi 1.218, raccomandandone l'approvazione, in quanto diretto a espungere le modifiche in tema di licenziamenti collettivi.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 1.218, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere i commi da 44 a 46 dell'articolo 1, che modificano la disciplina dei licenziamenti collettivi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Borghesi 1.218 e Fedriga 1.219.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento 1.238, di cui è primo firmatario, illustrandone le finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 1.238.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 2.9, volto ad aumentare da dodici a diciotto mesi la durata massima di corresponsione dell'ASPI per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 2.9.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 2.12, volto ad aumentare da diciotto a ventiquattro mesi la durata massima di corresponsione dell'ASPI per i lavoratori di età pari o superiore a cinquantacinque anni, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 2.12.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 2.19, del quale è cofirmatario, in tema di mini-ASPI. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 2.19.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.31, del quale illustra la *ratio*, volta a fornire, con riguardo alla tematica degli « esodati », le misure normative richieste dai gruppi del PD e del PDL.

Maria Grazia GATTI (PD) dichiara di aspettarsi il voto favorevole del gruppo della Lega Nord Padania non appena tale tema sarà riproposto nel prossimo provvedimento in materia.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 2.31.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 2.44, del quale è cofirmatario, in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 2.44.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.7, volto a favorire l'accesso al credito bancario ai soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività imprenditoriali e professionali.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 3.7.

Giovanni PALADINI (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Giuseppe 4.7, del quale è cofirmatario, con il quale si intende modificare le disposizioni del Codice civile relative al recesso dal contratto di lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Di Giuseppe 4.7.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 4.34, volto a sopprimere il comma 30 dell'articolo 4, che modifica la disciplina relativa al prolungamento del soggiorno dello straniero extracomunitario nell'ipotesi di perdita del posto di lavoro, elevando a un anno il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e prevedendo che il permesso per attesa occupazione sia valido per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 4.34.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.68, volto a ridurre le dotazioni dei ministeri, incidendo anche sulle cosiddette « pensioni d'oro ».

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 4.68.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 4.73, che ha la finalità di ridurre la pressione fiscale sul settore immobiliare, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 4.73.

Silvano MOFFA, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti segnalati, avverte che devono intendersi respinte tutte le restanti proposte emenda-

tive non poste in votazione, che potranno comunque essere ripresentate in occasione della discussione in Assemblea.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) evidenzia preliminarmente come il suo gruppo abbia dimostrato un grande senso di responsabilità, non ricorrendo a comportamenti ostruzionistici, nonostante la Camera sia stata posta nella condizione di dover necessariamente approvare in tempi brevissimi, senza la possibilità di apportare alcuna modifica, un provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Ritiene che il provvedimento presenti numerose criticità e sia in contrasto con le reali necessità del Paese, contenendo misure inadeguate, che aumentano il costo del lavoro. Si tratta inoltre, a suo giudizio, di un provvedimento farraginoso, nel quale risulta evidente come il Governo abbia avuto timore di assumere decisioni nette ed esprimere una linea politica precisa. Dubita che l'approvazione di una simile riforma possa in alcun modo giovare all'immagine dell'Italia, rinforzandone la posizione nell'ambito della prossima riunione del Consiglio europeo che si terrà il 28 e 29 giugno e ritiene, piuttosto, che questa argomentazione sia stata utilizzata per operare una evidente forzatura e indurre la Camera ad approvare il testo del provvedimento senza apportarvi modifiche. Sottolinea come, se il Governo avesse concesso più tempo al Parlamento, anziché presentarsi in Europa con una pessima riforma del mercato del lavoro già approvata, avrebbe potuto limitarsi ad annunciare l'imminente approvazione di una riforma definitiva e senza lacune, senza che questo responsabile comportamento potesse compromettere in alcun modo la posizione dell'Italia. Esprime comunque l'auspicio che il Governo inizi a chiedere all'Europa l'adozione delle misure necessarie al superamento della crisi economica, anziché continuare a subire l'imposizione di misure peraltro di dubbia efficacia.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire

ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene che il provvedimento in esame sia estremamente deludente, non contenendo misure idonee a garantire un miglioramento dell'efficienza del mercato del lavoro e, più in generale, una maggiore equità sociale e la prospettiva di una crescita economica. Si tratta, a suo giudizio, di un provvedimento inutile e dannoso, farraginoso e di difficile interpretazione, che riduce fortemente la tutela dei lavoratori e rischia di creare forti tensioni sociali. Ritiene, inoltre, che il provvedimento sia lacunoso e incompleto, non affrontando questioni fondamentali come, in particolare, quella del Mezzogiorno.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire ai deputati Cazzola e Damiano il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 5256, nel medesimo testo trasmesso dal Senato. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ringraziare il rappresentante del Governo e tutti i gruppi, con particolare riferimento a quelli di opposizione, per la serietà e il senso di responsabilità con i quali hanno affrontato l'esame del provvedimento, in una situazione contingente in cui si è dovuto prendere atto delle indicazioni provenienti dal Governo in vista degli impegnativi appuntamenti a livello europeo, prende atto che – essendosi concluso l'esame in sede referente – la seduta già fissata per domani non avrà luogo.

Si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 19.05.**

## ALLEGATO 1

**5-06125 Gatti: Sulla tutela delle donne lavoratrici con particolare riferimento all'area siciliana.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Gatti – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle tematiche della tutela economica e fisica delle donne lavoratrici con particolare riferimento alle lavoratrici madri e segnatamente a quelle occupate in Sicilia.

Preliminarmente faccio presente che il Governo, e in particolare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, è particolarmente sensibile a tale tema di cui si è già occupato e continuerà ad occuparsi mediante iniziative concrete.

In tale direzione si colloca, ad esempio, il Piano recante il « Sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro », attraverso il quale sono stati investiti 40 milioni di euro per sostenere le cd. *tagesmutter*, il telelavoro e la formazione volta a favorire il rientro al lavoro dopo un periodo di congedo di maternità.

Voglio ricordare, inoltre, il « Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro » attraverso il quale si è inteso potenziare i servizi di assistenza per la prima infanzia e si è cercato di rivedere i criteri e le modalità di concessione dei tributi in favore di quelle aziende che realizzano progetti tesi a favorire la conciliazione, specie attraverso l'uso di modalità di lavoro flessibile, quali il *part-time* o il lavoro a domicilio.

In particolare, faccio presente che sono stati stanziati circa 3 milioni di euro in favore della Regione Siciliana attraverso i quali si realizzeranno interventi volti alla creazione di un sistema di conciliazione regionale improntato alla diffusione di buoni lavoro e di *voucher* di conciliazione,

alla realizzazione di attività di aggiornamento e formazione per il reinserimento lavorativo delle lavoratrici madri e al sostegno delle modalità di prestazione di lavoro attraverso tipologie contrattuali flessibili – banca delle ore, telelavoro, *part-time* etc –.

Occorre ricordare, inoltre, che con il disegno di legge governativo di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, approvato in prima lettura dal Senato e attualmente all'esame della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, sono state introdotte disposizioni volte a contrastare il fenomeno della pratica delle dimissioni in bianco. In tal senso, per garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di volontà del lavoratore e l'effettivo intento risolutorio, viene ulteriormente rafforzato il regime della convalida quale condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro. Viene, inoltre, aumentato il periodo di tempo entro cui la convalida può avvenire; l'istituto del convalida viene esteso, inoltre, alle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Con il predetto disegno di legge sono state, inoltre, previste specifiche disposizioni tese a favorire l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, specie nei contesti caratterizzati da una limitata partecipazione delle stesse rispetto agli uomini. In particolare, al fine di diminuire il divario che è particolarmente acuto nelle Regioni meridionali, il disegno di legge richiamato riconosce sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi

età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi che risiedono in aree svantaggiate; tali sgravi vengono, inoltre, riconosciuti ai datori che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego da almeno 24 mesi ovunque esse siano residenti.

Per quanto concerne i dati relativi alle violazioni della norme a tutela economica e fisica delle lavoratrici operanti in Sicilia, nel ricordare che l'attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale in tale ambito territoriale è svolto dagli Ispettorati provinciali del lavoro appartenenti alla Regione Siciliana, faccio presente che tali dati non sono stati forniti dalla Regione sebbene specificatamente richiesti.

Faccio presente che a livello nazionale, invece, nel corso del 2011 sono state riscontrate complessivamente 2.253 violazioni delle norme a tutela economica e fisica delle donne, di cui 6 in agricoltura, 856 nell'industria, 15 in edilizia e 1.376 nel terziario.

Per quanto concerne il secondo quesito posto dagli interroganti faccio presente che, com'è noto, la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispezioni del lavoro del Ministero che rappresento; a detta convalida, infatti, è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Sulla base del monitoraggio che viene effettuato ogni anno dai competenti uffici del Ministero che rappresento relativamente alla convalida delle dimissioni rese dalle predette categorie di lavoratori posso

comunicare che nel 2011 in Sicilia sono state convalidate 792 dimissioni di cui 790 rese da lavoratrici e 2 da lavoratori.

Per quanto riguarda le motivazioni per le quali tali dimissioni sono state rese, faccio presente che riguardano:

in 251 casi l'« incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per mancato accoglimento al nido »;

in 201 casi l'« incompatibilità tra occupazione lavorativa e assistenza al neonato per assenza parenti di supporto »;

in 49 casi l'« elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato »;

in 15 casi la « mancata concessione del *part-time*/orario flessibile/modifica turni di lavoro »;

in 163 casi il « desiderio di cura della prole in maniera esclusiva »;

in 113 casi altre motivazioni.

Per quanto riguarda i cd. licenziamenti verbali, cui gli interroganti fanno riferimento nel presente atto parlamentare, ricordo che la legge impone al datore di lavoro di comunicare il licenziamento per iscritto, pena l'inefficacia dello stesso.

Pertanto, il licenziamenti che non riveste la forma scritta è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, che va quindi considerato ancora giuridicamente in atto; il datore di lavoro è, pertanto, tenuto a continuare a pagare la retribuzione al lavoratore finché non venga comunicato per iscritto l'eventuale provvedimento di risoluzione del rapporto. In siffatte ipotesi è tuttavia opportuno che il lavoratore comunichi al datore di lavoro la propria disponibilità a riprendere immediatamente l'attività lavorativa.



## ALLEGATO 2

**5-06523 Grimoldi: Deroghe per l'accesso alla pensione e ricongiunzione onerosa dei contribuiti.**

**5-06409 Codurelli: Deroghe in materia di requisiti di accesso alla pensione.**

**5-06428 Gnechi: Sulla ricongiunzione di contributi previdenziali a titolo oneroso.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con le interrogazioni presentate dagli Onorevoli Grimoldi, Gnechi e Codurelli si chiede al Governo se intenda apportare correttivi alle riforme pensionistiche varate sia dal precedente Governo (che con il decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto l'onerosità della ricongiunzione) sia dal Governo Monti (che con il decreto legge *salva Italia* ha previsto l'applicazione delle disposizioni previgenti in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico in favore di alcuni soggetti c.d. *salvaguardati*).

Con riferimento alla generalizzazione del carattere oneroso della ricongiunzione, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi, occorre ricordare che prima dell'entrata in vigore dell'articolo 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, la ricongiunzione dei contributi a titolo gratuito era prevista soltanto in ipotesi limitate. In particolare, la ricongiunzione gratuita operava solo per i lavoratori che dalle cd. « Gestioni sostitutive ed esclusive » (quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) intendevano passare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

Di contro, tutte le ricongiunzioni dalle « Gestioni Speciali » (ossia dalle « altre » gestioni, come quelle di artigiani e com-

mercianti, ad esempio) al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) alle « Gestioni sostitutive ed esclusive » erano già a titolo oneroso.

Inoltre, le diverse gestioni previdenziali si sono caratterizzate per una grande eterogeneità nelle aliquote previdenziali, nei criteri di accesso alle prestazioni e nelle regole di calcolo delle pensioni. L'onerosità della ricongiunzione è volta a compensare ed eliminare tali differenze, per garantire parità di trattamento tra lavoratori che optano per la ricongiunzione provenendo da altre gestioni previdenziali e lavoratori che da sempre contribuiscono alla gestione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

Vorrei ricordare che questo Governo, nell'ambito della riforma del sistema previdenziale introdotta con il decreto-legge *salva Italia*, ha rivisto la disciplina della totalizzazione – istituto alternativo alla ricongiunzione – abolendo la soglia minima di 3 anni di contribuzione per vedersi riconosciuti i contributi versati ad ogni singola gestione. Come è noto, la totalizzazione è gratuita, ma dà origine a pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo, metodo che garantisce pensioni strettamente legate ai contributi versati. In tale ottica, proprio al fine di non produrre ingiustificate differenze, la totalizzazione riguarda adesso tutti i con-

tributi versati dal lavoratore, a prescindere dagli anni di contribuzione maturati nelle diverse gestioni.

Faccio presente, inoltre, che il ripristino della gratuità dell'istituto della ricongiunzione contrasterebbe con gli obiettivi di equità intergenerazionale e intragenerazionale che ispirano l'operato del Governo anche nella materia previdenziale, nonché con il processo di contenimento della spesa previdenziale attuata con il decreto-legge *salva Italia*.

Con riguardo alla vicenda dei lavoratori c.d. *esodati*, ricordo che la riforma previdenziale introdotta con l'articolo 24 del decreto-legge *salva Italia*, finalizzata ad introdurre ineludibili misure di stabilizzazione finanziaria, ha indotto il Governo a proporre misure severe in tempi molto rapidi.

Per mitigare gli effetti della riforma il Governo si è proposto, fin dall'inizio, l'applicazione dei privilegiati requisiti pensionistici nei confronti di chi avesse conseguito i requisiti entro il 31 dicembre 2011, e di chi, prossimo al pensionamento, avesse perso o lasciato il suo lavoro proprio per accedervi in un arco temporale non lungo. In questo secondo caso, proprio perché il diritto alla pensione non era ancora maturato, si è tenuto conto delle comprensibili aspettative dei lavoratori verso un prossimo pensionamento, operando un contemperamento con le contrapposte esigenze di stabilizzazione finanziaria.

La finalità primaria della norma di salvaguardia, prevista dal comma 14 dell'articolo 24 del *salva Italia*, è pertanto quella di evitare che lavoratori ormai privi di lavoro perché prossimi al pensionamento si trovino senza alcuna copertura reddituale.

Tuttavia, la circostanza per cui tali ulteriori platee sono interessate a pensionamenti a partire dal 2014 e l'assenza di risorse finanziarie immediatamente reperibili in un bilancio pubblico già messo a dura prova da vincoli interni e internazionali hanno indotto, in un primo momento, a ritenere che la questione avrebbe potuto essere affrontata nei mesi succes-

sivi, mentre si è data risposta ai lavoratori in più immediata situazione di necessità. È stato quindi approvato il decreto per la salvaguardia del contingente già uscito dal lavoro, secondo un naturale criterio di equità tendente a dare precedenza ai soggetti con maggiore rischio di trovarsi senza reddito e senza pensione.

Tuttavia, il Governo, consapevole che le salvaguardie previste dal decreto *salva Italia* e dal decreto *proroga termini* non esauriscono la platea di persone interessate alle salvaguardie, si è impegnato nell'individuazione degli eventuali ulteriori provvedimenti, di natura normativa, atti a garantire tutela reddituale nei confronti di ulteriori platee di lavoratori esclusi dalle salvaguardie di cui alle norme vigenti.

Il Ministro Fornero, nel corso delle audizioni svolte nei giorni scorsi dinanzi alle assemblee parlamentari, ha stimato in circa 55.000 soggetti l'ulteriore platea di lavoratori da salvaguardare sulla base di ulteriori interventi normativi di cui il Governo si è impegnato a promuovere l'adozione.

Il Ministro Fornero ha ribadito, inoltre, l'intenzione del Governo di voler salvaguardare innanzitutto i lavoratori interessati da accordi collettivi ed in particolare quelli sottoscritti con l'ausilio del Ministero che rappresento e di quello dello sviluppo economico, in ragione del fatto che l'approdo alla pensione al termine della mobilità era in questi accordi considerato elemento essenziale per la loro stessa conclusione.

Fra le ulteriori ipotesi di soggetti « salvaguardabili », il Ministro ha menzionato:

i lavoratori interessati da accordi di mobilità che non hanno ancora risolto il contratto di lavoro;

i « collocandi in mobilità », ai sensi di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre – o entro il 31 dicembre, secondo un ordine del giorno approvato dal Parlamento –, che avrebbero conseguito il trattamento pensionistico secondo le vecchie regole al termine del periodo di mobilità;

i lavoratori individuali, o cessati individualmente, che hanno ripreso a lavorare in modo saltuario e che maturano la decorrenza entro il 2014.

Alle difficoltà della stima numerica – determinate dall'impossibilità di pervenire, attraverso i dati a disposizione del Ministero che rappresento e dell'INPS, ad

un'esatta quantificazione, e a una precisa scansione temporale delle uscite – si aggiunge necessariamente la ricerca di criteri equi e sostenibili finanziariamente, come la vicinanza alla pensione e l'età anagrafica contributiva del lavoratore.

Naturalmente, si tratta di ipotesi di lavoro su cui il Governo vuole confrontarsi con il Parlamento e con le parti sociali.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una  
prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* La presente legge *fino a:* in particolare *con le seguenti:* La presente legge, nel rispetto del primo articolo della Costituzione, riconosce e valorizza la pari dignità del lavoro in qualunque forma espletato e dispone misure e interventi volti a facilitare la creazione di occasioni di lavoro sia subordinato che autonomo, a tempo indeterminato o determinato, anche secondo le linee espresse in proposito dagli organismi dell'Unione Europea. A tal fine, per contribuire altresì alla crescita occupazionale, sociale, economica, sia in termini qualitativi, sia con la riduzione permanente del tasso di disoccupazione, agisce in particolare:.

**1. 2.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 1, alinea, sopprimere la parola:* inclusivo.

**1. 3.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le parole:* cosiddetto contratto dominante.

**1. 4.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « 2 », sostituire le parole:* cinquantacinque anni di età *con le seguenti:* quarantacinque anni di età.

**1. 5.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 1, lettera c), capoverso « ART. 63 », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Entro i sei mesi successivi all'emanazione del predetto decreto ministeriale i contratti a progetto in corso sono rivisitati per il relativo adeguamento del compenso se inferiore.

**1. 6.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) redistribuendo in modo più equo le tutele dell'impiego e contrastando, al contempo, l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità;*

**1. 7.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 90 sostituire le parole: « della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano » con: « della Conferenza Unificata ».

**1. 8.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) previsione di un rimborso spese in relazione alla prestazione svolta.

**1. 9.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: coerente, inserire la seguente: efficace.

**1. 10.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: ultracinquantenni, con la seguente: ultraquarantacinquenni.

**1. 11.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

g-bis) favorendo l'inclusione di soggetti diversamente abili.

**1. 12.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 2, dopo le parole: di entrata e di uscita nell'impiego, aggiungere le seguenti: anche con riguardo al diverso impatto territoriale,.

**1. 13.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, aggiungere le seguenti: individuate dalla presente legge, e.

**1. 14.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con cadenza almeno annuale, inserire le seguenti: e con presentazione presso le commissioni parlamentari competenti.

**1. 15.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I predetti rapporti sono presentati annualmente presso le commissioni parlamentari competenti..

**1. 16.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché elementi cognitivi sulla precarietà dei soggetti occupati.

**1. 17.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma.

**1. 18.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: italiani e esteri, aggiungere le seguenti: nonché agli organismi paritetici nazionali.

**1. 19.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 4, al secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: nonché alle commissioni parlamentari competenti.

1. **20.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: allo scopo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico.

1. **21.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del principio della meritocrazia.

1. **22.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo il criterio meritocratico..

1. **23.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso interventi connessi all'accrescimento della produttività del lavoro..

1. **24.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001, è applicato un contributo di

perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della presente legge..

1. **25.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario.

1. **26.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al capo III della presente legge dovrà trovare applicazione anche al settore del pubblico impiego..

1. **27.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui alla presente legge ai dipendenti pubblici..

1. **28.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. In sede di rinnovo dei contratti nel pubblico impiego si procederà all'armonizzazione della disciplina di cui al Capo III della presente legge.

**1. 29.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;

2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;

4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

**1. 30.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni dei pubblici dipendenti dovranno essere commisurate al costo medio della vita nelle province in cui tali dipendenti svolgono la loro attività lavorativa, adeguando automaticamente e proporzionalmente al rialzo le retribuzioni dei dipendenti che operano in Province

nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale. A tal fine, il Ministro dell'economia delle finanze definisce, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di rilevazione del costo medio della vita di cui al comma 1.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 600 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 31.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

8-bis. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;

b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

8-ter. Le clausole di cui al comma 8-bis devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

8-quater. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 8-bis solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

8-quinquies. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui all'articolo 1 e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo 1, comunica per scritto al lavoratore:

a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;

b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

8-sexies. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

8-septies. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al comma 1 la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

8-octies. La retribuzione di cui al comma 7 non può comunque essere infe-

riore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

8-novies. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

8-decies. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

8-undecies. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili



dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;

b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;

c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

*8-duodecies.* Le agevolazioni di cui al comma li sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.

*8-terdecies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *8-octies* a *8-duodecies*, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

*Al comma 9, lettera a), capoverso « 01 », sostituire la parola: comune con la seguente: prevalente.*

**1. 32.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, premettere il seguente periodo:* Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 33.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9,*

*sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) All'articolo 1 sono abrogate le parole: « , anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro »;

*sopprimere le lettere b), c), d), e), g), h);*

*Conseguentemente sopprimere il comma 10.*

**1. 34.** Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

*Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 1, il comma 01 è sostituito dal seguente:

01. Nell'ambito dei principi richiamati nell'articolo 1 della presente legge, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma principale di rapporto di lavoro. Altre forme di lavoro alternative ed a termine sono consentite secondo la normativa vigente per assicurare flessibilità alle imprese, opportunità di lavoro e guadagno;

**1. 35.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di durata non superiore a ventiquattro mesi concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 36.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera b), sostituire il capoverso « 1-bis », con il seguente:*

1-bis. Qualora il numero complessivo di lavoratori a tempo determinato non superi il 5 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito di un'unità produttiva, il requisito di cui al comma 1 non è richiesto ai fini dell'impiego nella medesima unità produttiva, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, di lavoratori subordinati a tempo determinato e di lavoratori in somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

**1. 37.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera b), sostituire il capoverso « 1-bis », con il seguente:*

1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, ai fini dell'impiego a tempo determinato per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, per un numero massimo di lavoratori pari al 15 per cento del totale dei lavoratori subordinati a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A tal fine si assume a riferimento la platea dei lavoratori impiegati nella stessa unità produttiva alla data di stipula dei nuovi contratti.

**1. 38.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera b), le parole: di durata non superiore a dodici mesi sono soppresse.*

**1. 39.** Zeller, Brugger.

*Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.*

**1. 40.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », sostituire la parola: 6 per cento con la seguente: 9 per cento.*

**1. 41.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede

mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 42.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anno.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 43.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale limite massimo di durata non trova applicazione per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i rapporti di apprendistato, superiore al 70 per cento della media annuale sul totale dei rapporti di lavoro subordinato.*

**1. 44.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera b), capoverso « 1-bis », sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

*1-ter.* Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto per i contratti a termine stipulati entro il limite percentuale del 9 per cento degli addetti a tempo indeterminato occupati nell'impresa o, nel caso di organizzazioni plurilocalizzate, nel gruppo di imprese di riferimento.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 45.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:*

*b-bis)* All'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sette giorni »;

*b-ter)* All'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione ».

**1. 46.** Zeller, Brugger.

*Al comma 9, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 47.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera f), capoverso « 2-bis, » dopo le parole: indicando altresì la durata della prosecuzione, aggiungere le seguenti: a pena della definitiva decadenza del contratto medesimo.*

**1. 48.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera f) sostituire le parole: un mese, con le seguenti: 2 mesi.*

**1. 49.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera f) sostituire le parole: un mese, con le seguenti: 45 giorni.*

**1. 50.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera f) capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono altresì determinate le sanzioni a carico del datore di lavoro nelle ipotesi di omessa comunicazione.*

**1. 51.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, sopprimere la lettera g).*

**\* 1. 52.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, sopprimere la lettera g).*

**\* 1. 53.** Zeller, Brugger.

*Al comma 9, lettera g) sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: trenta giorni, e le parole: novanta giorni, con le seguenti: quarantacinque giorni.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 54.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera g), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: venti giorni e le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.*

**1. 55.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera g), dopo le parole: novanta giorni, inserire il seguente periodo: I nuovi termini di intervallo non si applicano ai contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.*

**1. 56.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Sono fatti salvi dall'applicazione dei nuovi termini di intervallo i contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali;

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 57.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera h), sopprimere le parole da:* nei casi in cui l'assunzione a termine *sino a:* commessa consistente.

**1. 58.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera h), sopprimere le parole da:* nei casi in cui l'assunzione a termine *fino a:* commessa consistente.

**1. 59.** Zeller, Brugger.

*Al comma 9, lettera h), sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 60.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera h), dopo la parola:* consistente *inserire le seguenti:* da intensificazioni dell'attività nel settore del turismo.

**1. 61.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, lettera h), dopo la parola:* consistente, *inserire le seguenti:* ; da intensificazioni dell'attività nel settore del turismo.

**1. 62.** Zeller, Brugger.

*Al comma 9, sopprimere la lettera i).*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 63.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i)* all'articolo 5, comma 4-*bis*, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che, in ogni caso, dei periodi di missione svolti a norma del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale

da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

- 1. 64.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i)* all'articolo 5, comma 4-*bis*, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « ; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene conto dei periodi di missione svolti ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 e dei comma 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

- 1. 65.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* all'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mini-

stro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. ».

- 1. 66.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* all'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sette giorni ».

- 1. 67.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* all'articolo 20, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*4-bis.* Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi di somministrazione a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, di un lavoratore inviato per la prima volta presso l'utilizzatore successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di somministrazione di lavoratori assunti dall'agenzia per il lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del presente decreto.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa

dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 68.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, sono soppresse le parole: « ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 ».

**1. 69.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 10, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

*a-bis)* all'articolo 20, comma 5-ter, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

*c-bis)* per i lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

*a-ter)* all'articolo 20, comma 5-ter, dopo le parole: « preveda l'utilizzo » sono aggiunte le seguenti: « , all'atto dell'assunzione »;

*a-quater)* il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

2. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo determinato si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 4-quater e seguenti non si applicano altresì con riferimento all'utilizzatore rispetto ai diversi periodi di missione che coinvolgono il medesimo lavoratore. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso

del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

**1. 70.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 10, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 20, comma 5-ter, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

*d)* di lavoratori assunti dall'agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

**1. 71.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 10, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 20 comma 5-ter, primo periodo, dopo le parole: « preveda l'utilizzo » sono aggiunte le seguenti: « all'atto dell'assunzione ».

**1. 72.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere i commi 11 e 12.*

**1. 73.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere il comma 11.*

**1. 74.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere il comma 12.*

**1. 75.** Zeller, Brugger.

Al comma 11, dopo la lettera b), inserire la seguente:

*b-bis)* dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

*5-bis.* L'indennità di cui al comma 5 si applica anche nei casi in cui il giudice dichiara la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero in conseguenza di qualsiasi ragione di invalidità, ivi compresa la nullità, inerente rapporti di lavoro in somministrazione.

**1. 76.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere i commi 14 e 15.*

**1. 77.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 15, premettere il seguente periodo:* Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

**1. 79.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. Al testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei

mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 »;

*b)* all'articolo 2, al comma 3, primo periodo, le parole: « , direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, » sono abrogate;

*c)* all'articolo 3, comma 1, primo periodo, la parola: « quindici », è sostituita con la seguente: « sedici »;

*d)* all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, le parole: « a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni. »;

*e)* all'articolo 4, comma 2, le parole: « ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. » sono abrogate;

*f)* all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole: « un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. », sono sostituite dalle seguenti: « al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto. »;

*g)* all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*1-bis.* Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. »;

*h)* all'articolo 7, il comma 4 è abrogato;

*i)* all'articolo 7, comma 9, le parole: « , con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. », sono abrogate.

**1. 241.** Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.



*Al comma 16, premettere il seguente periodo:* Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

- 1. 80.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 16 apportare le seguenti modifiche:*

a) sopprimere la lettera c);

b) alla lettera d), capoverso « 3-bis », le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento »;

c) al comma 1, lettera d), capoverso « 3-bis », sopprimere il terzo periodo;

*Conseguentemente, al comma 19, le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento.*

- 1. 81.** Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

*Al comma 16, lettera c), capoverso « 3 », sostituire le parole: dieci unità con le seguenti: quindici unità.*

- 1. 82.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 16, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

19-bis. All'articolo 3, comma 1 del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « quattro nel caso di » sono sostituite con le seguenti: « quattro per tutti i mestieri dell'artigianato con ».

19-ter. All'articolo 4 del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « ventinove » è sostituita con la seguente: « trentadue »;

b) al comma 2, la parola: « tre » è sostituita con la seguente: « quattro »;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: « 2-bis. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a dodici mesi »;

d) al comma 3 la parola: « triennio » è sostituita con la seguente: « quadriennio » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il monte complessivo di cui al precedente periodo non può essere superiore a 80 ore per la durata del quadriennio qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o laurea magistrale. La formazione può essere erogata integralmente dall'azienda, o da altra struttura di riferimento dalla stessa indicata. ».

- 1. 83.** Zeller, Brugger.

*Al comma 16, lettera d), capoverso « 3-bis », premettere le seguenti parole:* Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali, aziendali o territoriali,.

- 1. 84.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 16, lettera d), prima della parola:* L'assunzione, *inserire le seguenti:* Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,.

- 1. 85.** Zeller, Brugger.

Al comma 16, lettera d), capoverso « 3-bis », primo periodo, dopo le parole: dallo stesso datore di lavoro *inserire le seguenti*: assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

**1. 86.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 16, lettera d), capoverso « 3-ter », *sostituire le parole*: dieci unità con le *seguinti*: quindici unità.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma*:

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 87.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 16, lettera d), *sostituire le parole*: trentasei mesi, con le *seguinti*: ventiquattro mesi.

**1. 88.** Zeller, Brugger.

Al comma 16, lettera d), *sostituire le parole*: trentasei mesi, con le *seguinti*: dodici mesi.

**1. 89.** Zeller, Brugger.

Al comma 16, lettera d), *dopo le parole*: giusta causa, *inserire le seguenti*: nonché per gli ulteriori motivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

**1. 90.** Zeller, Brugger.

Al comma 16, lettera d), *dopo il capoverso « 3-bis », inserire il seguente*:

*3-ter.* I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aziendale o territoriale possono prevedere deroghe alle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis del presente articolo.

*Conseguentemente rinominare il comma: 3-ter in: 3-quater.*

**1. 91.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 16, inserire il seguente*:

*16-bis.* All'articolo 3 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è apportata la seguente modifica:

*a)* al comma 1, è aggiunto in fine il seguente:

« L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato ».

**1. 92.** Zeller, Brugger.

*Dopo il comma 16, inserire il seguente*:

*16-bis.* All'articolo 3 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è apportata la seguente modifica:

*a)* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*2-bis.* Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, trova applicazione, previa intesa tra le parti sociali a livello nazionale o territoriale, anche per l'apprendistato di cui all'articolo 3.

**1. 93.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere i commi 17, 18, 19.*

- 1. 94.** Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

*Al comma 20, sopprimere la lettera a).*

- 1. 95.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 20, lettera b), dopo le parole: di cui all'articolo 12-bis del presente decreto, sono inserite le seguenti: , ad esclusione del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13,.*

- 1. 96.** Zeller, Brugger.

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

20-bis. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 69, sono aggiunti i seguenti commi:*

69-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

69-ter. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011, è sostituito dal seguente:

31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica in-

ternazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui. ».

*Conseguentemente, inserire, in fine, il seguente comma:*

Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finan-

ziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, de/piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

- 1. 97.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere i commi 21 e 22.*

- 1. 98.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 21, sopprimere la lettera a).*

- 1. 99.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 21, alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) all'articolo 34, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere stipulato nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 ».

- 1. 100.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 21, alla lettera a) premettere la seguente:*

« 0a) all'articolo 34, al comma 1, le parole: « ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37. », sono sostituite dalle seguenti: « anche per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ».

- 1. 101.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 21, la lettera a), dopo il punto 1) inserire il seguente:*

1-*bis*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere conclusa nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. ».

- 1. 102.** Zeller, Brugger.

*Al comma 21, la lettera b), sopprimere le parole: mediante sms, fax o posta elettronica.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole da: modalità fino a: ulteriori.*

- 1. 103.** Zeller, Brugger.

*Al comma 21, lettera b), capoverso « 3-bis », dopo la parola: sms inserire la seguente: con avviso di ricezione.*

**1. 104.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 21, lettera b), sopprimere le parole da: In caso di violazione fino a: decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.*

**1. 105.** Zeller, Brugger.

*Al comma 21, lettera b), capoverso « 3-bis » sostituire le parole: sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, con le seguenti: sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 1.200.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 106.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 21, lettera b), capoverso « 3-bis » sostituire le parole: sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, con le seguenti: sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 800.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 107.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 21, lettera b), sostituire le parole da: da euro 400 fino a: n. 124 con le seguenti: da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata per almeno tre volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero si è verificata per almeno cinque volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 900 a 1500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.*

**1. 108.** Zeller, Brugger.

*Al comma 21, lettera b), capoverso « 3-bis » le parole: da euro 400 ad euro 2.400 sono sostituite con le seguenti: da euro 200 ad euro 1.000.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 109.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 21, sopprimere la lettera c).*

**1. 110.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere i commi da 23 a 25.*

**1. 111.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 23, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, identifica le attività che potranno essere svolte nella modalità a progetto solo ove i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I. Il suddetto decreto può essere modificato dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aziendale o territoriale. ».

**1. 112.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 23, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e

senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e per attività svolte autonomamente dal collaboratore che dovrà coordinarsi con l'organizzazione del medesimo committente. Il progetto deve prevedere un termine finale, essere articolato nel contenuto ed essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale. Il progetto può anche rientrare nell'ambito dell'oggetto sociale del committente, ma non può essere individuato attraverso il mero richiamo all'attività svolta dal committente. L'attività oggetto della collaborazione a progetto non può essere meramente esecutiva.

**1. 113.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 23, lettera a), capoverso 1, premettere il seguente periodo:* Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

**1. 114.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 23, lettera a), sostituire le parole da:* Ferma restando *fino a:* commercio *con le seguenti:* Ferma restando la disciplina dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

**1. 115.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 23, lettera a), dopo le parole:* Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, *aggiungere le seguenti:* e degli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173.

**1. 116.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 23, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o territoriale.*

**1. 117.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 23, lettera b), capoverso b), dopo la parola: descrizione aggiungere le seguenti: e durata.*

**1. 118.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 23, lettera g), sostituire le parole: sia svolta con modalità analoghe a quella svolta con le seguenti: riguardi l'esecuzione di progetti analoghi a quelli svolti.*

**1. 119.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 23, lettera g), sostituire la parole da: svolta con modalità fino a: sul piano nazionale con le seguenti: identica, per mansioni e ambiti di responsabilità, a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, ricorrendo altresì gli indici identificativi della subordinazione.*

**1. 120.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 23, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o territoriale.*

**1. 121.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

*25-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli agenti e ai rappresentanti di commercio ed a quei professionisti che operano con mo-

dalità analoghe da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 122.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere i commi 26 e 27.*

**1. 123.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 26, capoverso: ART. 69-bis, prima delle parole: le prestazioni lavorative inserire le seguenti: Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.*

**1. 124.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 26, sostituire le parole da: Le prestazioni fino a: del committente con le seguenti: Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, qualora la persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto fornisca prova dei seguenti presupposti:*

*a) che la prestazione abbia una durata pluriennale;*

*b) che la prestazione sia resa in regime di monocommittenza;*

*c) che il prestatore sia tenuto a svolgere la propria attività prevalentemente presso una delle sedi del committente.*

**1. 125.** Zeller, Brugger.

Al comma 26, capoverso ART. 69-bis, comma 1, sopprimere le parole: Salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente.

**1. 126.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 26, capoverso 69-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono sostituite dalle seguenti: rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile;

b) alla lettera a) le parole otto mesi, sono sostituite dalle seguenti: sei mesi;

c) alla, lettera b), le parole 80 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 75 per cento;

d) al comma 1, capoverso « 69-bis », comma 1, lettera c), sopprimere la parola: fissa.

Conseguentemente, al comma 26, capoverso « 69-bis », sopprimere il comma 5.

**1. 127.** Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

Al comma 26, capoverso 69-bis, comma 1, le parole: rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono sostituite dalle seguenti: rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.

Conseguentemente, al comma 26, capoverso « 69-bis », sopprimere il comma 5.

**1. 128.** Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

Al comma 26, capoverso ART. 69-bis lettera a), sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: dieci mesi.

**1. 129.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 26, capoverso ART. 69-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione si riferisca a prestazioni periodiche e non a singole attività svolte.

**1. 130.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 26, capoverso ART. 69-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione si riferisca a medesime prestazioni ripetute e non a singole attività svolte.

**1. 131.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 26, capoverso ART. 69-bis lettera b), sostituire le parole: più dell'80 per cento con le seguenti: almeno il 95 per cento.

**1. 132.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 26, capoverso ART. 69-bis lettera b), sostituire le parole: più dell'80 per cento con le seguenti: il 100 per cento.

**1. 133.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 26, capoverso ART. 69-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

**1. 134.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.



*Al comma 26, capoverso ART. 69-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: postazione di lavoro, aggiungere le seguenti: a lui riservata in maniera esclusiva.*

- 1. 135.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 26, capoverso 69-bis, comma 2, lettera b) sostituire il numero 1,25, con il seguente: 2,25.*

- 1. 136.** Evangelisti, Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

*Al comma 26, capoverso ART. 69-bis, comma 3, dopo la parola: altresì inserire le seguenti: con riguardo agli incaricati alle vendite e.*

- 1. 137.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 26, sopprimere il capoverso comma 4.*

- 1. 138.** Zeller, Brugger.

*Al comma 26, capoverso ART. 69-bis, sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. La presunzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso di accertamento giudiziale, ai sensi del comma 1, il contratto di lavoro autonomo viene convertito in contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari a quella del contratto originario. In tal caso, la mancanza di progetto rappresenta una eccezione alla regola generale assimilabile

ai casi di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

- 1. 139.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 26, capoverso ART. 69-bis, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente Capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1,.*

- 1. 140.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 26, capoverso ART. 69-bis, al comma 4, sostituire le parole: ivi compresa la con le seguenti: ad eccezione della.*

- 1. 141.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 26, capoverso ART. 69-bis, al comma 5, dopo le parole: legge 8 agosto 1995, n. 335 inserire le seguenti: al netto delle eventuali rivalse Inps già versate.*

- 1. 142.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 27, dopo le parole: albi professionali, aggiungere le seguenti: ordini ed elenchi.*

- 1. 143.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 27, alla fine del primo periodo, dopo le parole: in appositi albi professionali, aggiungere le seguenti: incompatibili con la prestazione di lavoro subordinato.*

- 1. 144.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 27, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché i contratti di consulenza che richiedono un apporto di competenza professionale specifica nella fase operativa.

- 1. 145.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva prova contraria vertente sia sull'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato che sulla consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile ».

- 1. 146.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 28, capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:* Qualora il conferimento dell'associato consista solo in una prestazione di lavoro, i rapporti di associazione in partecipazione possono essere instaurati esclusivamente nel caso in cui gli associati e l'associante siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.

- 1. 147.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 28, capoverso, prima della parola:* Qualora *premettere il seguente periodo:* Fatte salve diverse disposizioni pre-

viste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale.

- 1. 148.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire il comma 30 con il seguente:*

30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si considerano di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

- 1. 149.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 32, aggiungere la lettera a).*

- 1. 150.** Zeller, Brugger.

*Al comma 32, lettera a), capoverso ART. 70, al primo periodo sostituire le parole:* con riferimento alla totalità dei committenti *con le seguenti:* per ciascun committente *ed al secondo periodo sostituire le parole:* complessivo di 5.000 euro *con le seguenti:* di 5.000 euro per ciascun committente.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

- 1. 151.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 32, lettera a), capoverso ART. 70, *sopprimere il periodo da:* Fermo restando *fino a:* ai sensi del presente comma 2.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 152.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 32, lettera a), capoverso ART. 70, comma 1, sostituire le parole:* 5.000 euro, *con le seguenti:* 10.000 euro.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 153.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 32, lettera a) punto 1, le parole da:* fermo restando *fino a:* ai sensi del presente comma *sono sostituite dalle seguenti:*

Le prestazioni di cui ai presente comma possono essere rese da studenti iscritti a corsi scolastici o universitari,

casalinghe, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito con sospensione a zero ore.

**1. 154.** Zeller, Brugger.

*Al comma 32, lettera a), capoverso ART. 70, comma 7, sostituire le parole:* 5,000 euro, *con le seguenti:* 10.000 euro.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge,

**1. 155.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 32, lettera a), capoverso ART. 70, capoverso comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 156.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 32, lettera a), capoverso ART. 70, dopo le parole:* meramente occasionale *sono aggiunte le seguenti:* , episodica e discontinua.

**1. 157.** Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

*Al comma 32, lettera a), capoverso ART. 70, comma 2, dopo le parole:* pensionati, *aggiungere le seguenti:* casalinghe.

**1. 240.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 32, lettera a), capoverso ART. 70, comma 2, terzo periodo sostituire le*

*parole:* venticinque anni con le seguenti: ventinove anni.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 158.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 32, lettera a), capoverso ART. 70, comma 2, terzo periodo sostituire le parole:* venticinque anni con le seguenti: trenta anni.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 159.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 32, lettera a), capoverso ART. 70, comma 2, terzo periodo sostituire le parole:* venticinque anni con le seguenti: trentacinque anni.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede

mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 160.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 32, lettera a), dopo il capoverso comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Le prestazioni di cui al comma 1 possono comunque essere rese nell'ambito di attività turistiche e commerciali svolte anche in forma imprenditoriale.

**1. 161.** Zeller, Brugger.

*Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per gli Enti Locali che si avvalgono delle prestazioni di lavoro accessorio per lavori di utilità sociale sul proprio territorio, finalizzati a potenziare i servizi alla comunità, le relative spese sono conteggiate tra le spese per il sociale.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 162.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 32, lettera a), capoverso Art. 70, dopo il comma 3, inserire il seguente:* *3-bis.* Le società appaltatrici dei servizi

possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

- 1. 163.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 32, sopprimere la lettera b).*

- 1. 164.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 32, lettera c), dopo le parole: Ministro del lavoro e della previdenza sociale, inserire le seguenti: , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

- 1. 165.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 33, è inserito il seguente:*

*33-bis.* All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 è abrogato il secondo periodo;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso unicamente a termine ».

- 1. 166.** Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

*Al comma 34, sostituire il primo periodo con il seguente:* 34. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, le Regioni, le Province ed i Comuni stipulano in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, un accordo per la definizione di Linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri.

- 1. 167.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 34, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: 3 mesi.*

- 1. 168.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 34, sopprimere la lettera d).*

- 1. 169.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 34, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

« *d-bis*) esclusione della suddetta indennità dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, dell'Irap e dell'Irpef.

- 1. 170.** Zeller, Brugger.

*Al comma 34, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

« *d-bis*) esenzione dell'indennità di cui alla lettera precedente dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali ».

- 1. 171.** Zeller, Brugger.

*Dopo il comma 34, inserire il seguente:*

*34-bis.* All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, *dopo le parole:* di formazione e lavoro *sono inserite le seguenti:* e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**1. 172.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 34, lettera a) sostituire la parola: forme con la seguente: tipologie.*

**1. 173.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere il comma 35.*

**1. 174.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 35, sostituire le parole: 1.000 euro, con le seguenti: 500 euro.*

**1. 175.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 35, sostituire le parole: 6.000 euro, con le seguenti: 3.000 euro.*

**1. 176.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 36 è aggiunto il seguente:*

*36-bis.* All'articolo 13, della legge 23 aprile 2004, n. 124, *dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le ipotesi di illegittima conclusione e di mancata trasformazione in contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato dei contratti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato o parasubordinati. Alle medesime ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 del decreto 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 e successive modifiche, dimiuite di due terzi ».

«2-ter. Ai fini del comma precedente sono considerati contratti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato o parasubordinati i contratti di lavoro a termine, i contratti di somministrazione a termine, i contratti a progetto, i contratti di prestazioni occasionali, i contratti di apprendistato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di associazione in partecipazione con previsione di termine finale ».

**1. 177.** Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

*Sopprimere i commi da 37 a 41.*

**1. 178.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere il comma 38.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 39.*

**1. 179.** Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

*Sopprimere il comma 40.*

*Conseguentemente, al comma 42, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al sesto capoverso, le parole: « , della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, », sono soppresse;

b) al settimo capoverso, le parole: « e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni » sono soppresse.

**1. 180.** Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

*Al comma 40, capoverso articolo 7, comma 1, le parole da:* deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore *sono sostituite dalle seguenti:* deve essere comunicato dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e contestualmente al lavoratore.

**1. 181.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 40, punto 1, sostituire le parole da:* deve essere preceduto da una comunicazione *fino a:* per conoscenza al lavoratore *con le seguenti:* deve essere comunicato dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e contestualmente al lavoratore.

**1. 182.** Zeller, Brugger.

*Al comma 40, punto 2, sopprimere le parole:* dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e.

**1. 183.** Zeller, Brugger.

*Al comma 40, sostituite i capoversi commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:*

3. La Direzione territoriale del lavoro, alla ricezione della richiesta, ne dà comunicazione immediata al lavoratore. Il lavoratore, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della comunicazione, può convocare il datore di lavoro o dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del Codice di procedura civile o presso un Organismo di Mediazione, accreditato presso il Ministero della giustizia e inserito nel registro degli Organismi di mediazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dandone comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro.

4. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o da un consulente del lavoro.

5. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della Commissione provinciale di conciliazione o di un Conciliatore nominato dall'Organismo di mediazione, si conclude entro venti giorni dal momento in cui il lavoratore ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. In tal caso la durata della mediazione non può avere durata superiore a quattro mesi, così come disposto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

6. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

**1. 184.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 40, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire la parola: richiesta con la seguente: comunicazione.*

- 1. 185.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 40, punto 3, sostituire la parola: richiesta con la seguente: comunicazione.*

- 1. 186.** Zeller, Brugger.

*Al comma 40, punto 3, dopo le parole: di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile aggiungere le seguenti: Il lavoratore in tale sede, o preventivamente, potrà comunicare di volersi avvalere delle sedi di conciliazione, in sede sindacale, comprese quelle istituite dalla contrattazione collettiva ai sensi degli articoli 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile.*

- 1. 187.** Zeller, Brugger.

*Al comma 40, capoverso Art. 7, comma 4, sopprimere le parole da: è recapitata, fino a: ovvero.*

- 1. 188.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 40, capoverso articolo 7, al comma 5 le parole: ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro, sono sostituite dalle seguenti: ovvero dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.*

- 1. 189.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 40, punto 6, sopprimere le parole: se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.*

- 1. 190.** Zeller, Brugger.

*Al comma 40, capoverso Art. 7, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

« 8-bis. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal quarto comma di questo articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.

- 1. 191.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 40, capoverso Art. 7, comma 9, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.*

- 1. 192.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere i commi 42 e 43.*

- 1. 193.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere il comma 42.*

- 1. 194.** Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

*Sostituire il comma 42 con il seguente:*

42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, primo comma, la parola: quindici è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: dieci.

- 1. 195.** Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

*Al comma 42, lettera b), sostituire le parole: servizio entro trenta giorni, con le seguenti: servizio entro novanta giorni.*

- 1. 196.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.



*Al comma 42, lettera b), dopo le parole: un'indennità commisurata aggiungere le seguenti: alla durata del rapporto di lavoro ed.*

- 1. 197.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), primo comma, sostituire le parole: dall'invito del datore di lavoro, con le seguenti: dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza.*

- 1. 198.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), sostituire le parole: servizio entro trenta giorni, con le seguenti: servizio entro sessanta giorni.*

- 1. 199.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), sostituire le parole: servizio entro trenta giorni, con le seguenti: servizio entro 45 giorni.*

- 1. 200.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), al comma 1, sostituire le parole: dall'invito del datore con le seguenti: dal ricevimento dell'invito e al comma 4, sostituire le parole: dall'invito del datore di lavoro con le seguenti: dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza.*

- 1. 201.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), terzo comma, prima della parola: pari inserire le seguenti: commisurata alla durata del rapporto di lavoro e.*

- 1. 202.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), quarto capoverso, al primo periodo, sopprimere le parole: , nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.*

*Conseguentemente, al comma 42, lettera b), settimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.*

- 1. 203.** Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

*Al comma 42, lettera b), al quarto comma, sostituire le parole da: sulla base delle previsioni fino a: codici disciplinari applicabili con le seguenti: sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili.*

- 1. 204.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), quinto capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento con le seguenti: annulla il licenziamento;*

*Conseguentemente, al comma 42, lettera b), sesto capoverso, sostituire le parole: di cui al quinto comma con le seguenti: di cui al quarto comma e le parole: di cui ai commi quarto, quinto o settimo con le seguenti: di cui ai commi quarto o settimo;*

*Conseguentemente, al comma 42, lettera b), settimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Applica altresì la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonché nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo.*

- 1. 205.** Aniello Formisano, Borghesi, Paladini.

*Al comma 42, lettera b), settimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Deve altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

- 1. 206.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; *con le seguenti:* In mancanza di qualunque nesso causa le tra il fatto addotto a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del licenziamento stesso, il giudice può applicare la predetta disciplina;

- 1. 207.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), settimo capoverso, sostituire le parole:* può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo *con le seguenti:* il giudice altresì applica la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se ciò è previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero dal contratto collettivo aziendale o territoriale applicabile all'unità produttiva in cui il lavoratore risulta stabilmente occupato.

- 1. 208.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo *con le seguenti:* la mancanza di un qualunque nesso causale tra il fatto utilizzato a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento stesso.

- 1. 209.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), dopo il comma settimo, aggiungere il seguente:* Il datore di lavoro che intenda indicare i medesimi fatti o circostanze sia come motivo soggettivo che come motivo oggettivo di licenziamento è tenuto a esperire contestualmente sia il procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sia il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal quarto comma dell'articolo 13 della presente legge.

- 1. 210.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), ottavo capoverso, sostituire le parole:* più di cinque, ovunque ricorrano, *con le seguenti:* più di dieci.

- 1. 211.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), ottavo capoverso, sostituire le parole:* più di quindici, ovunque ricorrano, *con le seguenti:* più di venti.

- 1. 212.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), ottavo capoverso, sostituire le parole:* più di cinque, ovunque ricorrano, *con le seguenti:* più di otto.

- 1. 213.** Santori, Fabbri.

*Al comma 42, lettera b), dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione del processo di incorporazione o di fusione, occupino ciascuna alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a 15, la disciplina di cui ai commi che precedono, si applica decorsi cinque anni dall'incorporazione o dalla fusione, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

**1. 214.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* La prescrizione dei diritti derivanti dai rapporti di lavoro assistiti dalle tutele dell'articolo 18, dal comma quarto al comma settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge, decorre in corso di rapporto.

**1. 215.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Il comma 43 è sostituito dal seguente:*

43. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2012, n. 183, il comma 1 è abrogato.

**1. 216.** Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

*Dopo il comma 43, inserire i seguenti:*

43-bis. All'articolo 4, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la parola: « quarantacinque » è sostituita con la seguente: « venti »;

43-ter. All'articolo 4, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la parola: « trenta » è sostituita con la seguente: « venti ».

**1. 217.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere i commi da 44 a 46.*

**\* 1. 218.** Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

*Sopprimere i commi da 44 a 46.*

**\* 1. 219.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 45, inserire il seguente:*

45-bis. All'articolo 5, dopo il comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente:

1-bis. Al fine di contenere l'impatto sociale della procedura e sempre in assenza di accordi collettivi sui criteri di scelta, sino a concorrenza del numero complessivo degli esuberanti dichiarati nella comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, l'impresa potrà comunque licenziare: a) i lavoratori con i profili professionali dichiarati in esubero che matureranno il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia nel periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale a qualsiasi titolo riconosciuto; b) i lavoratori che manifestino in forma scritta la loro non opposizione al licenziamento.

**1. 220.** Zeller, Brugger.

*Al comma 46, il terzo periodo è sostituito dal seguente:*

In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quinto comma del medesimo articolo 18.

**1. 221.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere il comma 47.*

**1. 222.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere i commi 48, 49 e 50.*

**1. 223.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere i commi da 51 a 57.*

1. **224.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 51, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: novanta giorni.*

1. **225.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 51, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.*

1. **226.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 54, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: quindici giorni.*

1. **227.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 54, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: trenta giorni.*

1. **228.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 57, sostituire le parole: dieci giorni, con le seguenti: sette giorni.*

1. **229.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere i commi da 58 a 64.*

1. **230.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 58, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

1. **231.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 58, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.*

1. **232.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 58, sostituire le parole: reclamo con la seguente: opposizione.*

1. **233.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 60, sostituire le parole: dieci giorni, con le seguenti: sette giorni.*

1. **234.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 62, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.*

1. **235.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere i commi da 65 a 69.*

1. **236.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 69 inserire il seguente:*

70. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro.

1. **237.** Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

*Dopo il comma 69 è inserito il seguente:*

70. L'articolo 30 della legge 4 Novembre 2010, n. 183, è abrogato.

**1. 238.** Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

*Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

70. All'articolo 412, secondo comma, numero 2), del codice di procedura civile, le parole: « e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari » sono abrogate.

**1. 240.** Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

*Dopo il comma 69 è inserito il seguente:*

70. All'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: « Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro »;

b) il comma 11 è soppresso.

**1. 239.** Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

## ART. 2.

*Al comma 2, dopo le parole:* Sono compresi nell'ambito di applicazione del-

l'ASpI sono inserite le seguenti: tutti i lavoratori con contratti di cui al Capo I del Titolo III, ai Capi I, II e III del Titolo V e Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 69, sostituire le parole:* 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, *con le seguenti:* 2.719 milioni di euro per l'anno 2013, 3.921 milioni di euro per l'anno 2014, 3.501 milioni di euro per l'anno 2015, 3.482 milioni di euro per l'anno 2016, 3.038 milioni di euro per l'anno 2017, 3.142 milioni di euro per l'anno 2018, 3.148 milioni di euro per l'anno 2019, 3.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

*Conseguentemente, al medesimo articolo 4, comma 69, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 76-bis.

*Conseguentemente ancora, all'articolo 4, dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:*

*76-bis.* Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 14 per cento.

76-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, che risultino a seguito di quanto disposto dal comma 5-bis, a copertura degli oneri di cui alla presente legge, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.

**2. 45.** Paladini, Borghesi, Aniello Formisano.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: almeno due anni di assicurazione con le seguenti: un'anzianità assicurativa pari ad almeno due anni.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei

due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**2. 1.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: almeno due anni di assicurazione con le seguenti: almeno diciotto mesi di assicurazione.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, re-

lative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**2. 2.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:* nonché i casi in cui la risoluzione consensuale del rapporto intervenga con la fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 42, comma 8, lettera *b*) ovvero all'articolo 52, comma 1, che saranno proporzionalmente ridotti per il periodo di percezione dell'indennità stessa.

**2. 3.** Zeller, Brugger.

*Al comma 9, sostituire le parole:* riduzione del 15 per cento *con le seguenti:* riduzione del 10 per cento.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**2. 4.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, sostituire le parole:* riduzione del 15 per cento *con le seguenti:* riduzione del 5 per cento.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**2. 5.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei periodi effettivamente lavorati negli ultimi due anni.

*Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-*bis*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni diparte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**2. 6.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 55 anni con le seguenti: 50 anni.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa

dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**2. 7.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 55 anni con le seguenti: 45 anni.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**2. 8.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di diciotto mesi.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un



ulteriore 2,0 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**2. 9.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: di dodici mesi con le seguenti: di ventiquattro mesi.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun

Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**2. 10.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: nel medesimo periodo con le seguenti: nello stesso arco temporale.*

**2. 11.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: di diciotto mesi con le seguenti: di ventiquattro.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni

anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**2. 12.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: nel medesimo periodo con le seguenti: nello stesso arco temporale.*

**2. 13.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 12, sostituire le parole: dall'ottavo con la seguente: dal.*

*Conseguentemente, dopo la parola: ovvero sopprimere le seguenti: dal giorno successivo.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**2. 14.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 13, sostituire le parole: due mesi, con le seguenti: tre mesi.*

**2. 15.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 17, sostituire le parole: un mese, con le seguenti: tre mesi.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari

all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**2. 16.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 19, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**2. 17.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 21 le parole: pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, sono sostituite con le seguenti: pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno,.*

**2. 19.** Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

*Al comma 26, dopo le parole: comma 25, inserire le seguenti: anche per gli apprendisti.*

**2. 18.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 29, lettera b), dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 inserire le seguenti: nonché delle ulteriori attività individuate*

ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Ai maggiori oneri derivanti si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 7 milioni di euro in ragione d'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**2. 20.** Zeller, Brugger.

*Al comma 29, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:*

*b-bis)* agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Ai maggiori oneri derivanti si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 10 milioni di euro in ragione d'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**2. 21.** Brugger, Zeller.

*Al comma 29, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

*d-bis) nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.*

**2. 22.** Brugger, Zeller.

*Al comma 30, sostituire le parole: Nei limiti delle ultime sei mensilità con le seguenti: Nei limiti delle ultime dodici mensilità.*

*Conseguentemente, al secondo periodo dello stesso comma, sostituire le parole: entro il termine di sei mesi con le seguenti: entro il termine di dodici mesi.*

**2. 23.** Zeller, Brugger.

*Al comma 31, dopo la parola: dimissioni: aggiungere le seguenti: e da risoluzione consensuale.*

**2. 24.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere il comma 32.*

**2. 25.** Zeller, Brugger.

*Al comma 32, dopo la parola: dimissioni aggiungere le seguenti: e da risoluzione consensuale.*

**2. 26.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere il comma 35.*

**2. 27.** Zeller, Brugger.

*Al comma 36, capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: una contribuzione pari all'1,31 per cento sono sostituite dalle seguenti: una contribuzione pari allo 0,20 per cento.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Ai maggiori oneri derivanti si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 7 milioni di euro in ragione d'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**2. 28.** Zeller, Brugger.

*Al comma 40, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis) tutte le altre ipotesi previste dalla legge.*

**2. 29.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, capoverso d-bis), dopo le parole: per l'impiego inserire le seguenti: (AspI e mini-ASpI).*

**2. 30.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 46, inserire i seguenti:*

*46-bis.* All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 14:*

*1) all'alinea, le parole: « nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata » sono soppresse;*

*2) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2012 »;*

3) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012 »;

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*e-ter)* ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo »;

*b)* al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

*46-ter.* All'articolo 6, comma *2-ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « nei limiti delle risorse e » sono soppresse;

*b)* le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 »;

*c)* le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico ».

*46-quater.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi *46-bis* e *46-ter* si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo svi-

luppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

**2. 31.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 47, sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2017.*

**2. 32.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 47, sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2018.*

**2. 33.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 51, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* abbiano operato nel corso dell'anno solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**2. 34.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 51, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* abbiano conseguito dal monocommittente o committente prevalente com-

pensi di importo inferiore al 130 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**2. 35.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 51, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) abbiano operato nel corso dell'anno solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare;

b) abbiano conseguito dal monocommittente o committente prevalente compensi di importo inferiore al 150 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle

eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto.

*Conseguentemente, dopo il comma 55, inserire i seguenti:*

55-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 250 milioni di euro annui, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-quinquies.

55-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni

anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**2. 36.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 51, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 15.000.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 69, sono aggiunti i seguenti commi:*

69-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

69-ter. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente: 31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui ».

**2. 37.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere il comma 55.*

**2. 38.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 57, sostituire le parole: al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017, al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: al 19 per cento a decorrere dall'anno 2014 e al 20 per cento a decorrere dall'anno 2016.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Ai maggiori oneri derivanti si provvede, per gli anni dal 2013 al 2018, entro il limite di 100 milioni di euro in ragione d'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**2. 39.** Zeller, Brugger.

*Al comma 64, dopo le parole: specifici accordi governativi aggiungere le seguenti: con le Regioni.*

**2. 40.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 64, inserire il seguente:*

*64-bis.* Possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma precedente i lavoratori appartenenti ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sino alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui ai successivi articoli 42 e 43. Oltre tale data, i trattamenti in oggetto possono essere destinati ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e non destinatari delle prestazioni dei fondi di solidarietà, anche in considerazione del requisito dimensionale di cui al successivo articolo 42, comma 7. Per tutto il periodo di concessione dei trattamenti in oggetto, i datori di lavoro sono soggetti al contributo previsto dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 così come modificata dal decreto legislativo n. 314 del 1997.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**2. 41.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 66, dopo le parole: riqualificazione professionale, inserire le seguenti: organizzati anche dalle regioni.*

**2. 42.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 68, inserire il seguente:*

*68-bis.* Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

**2. 43.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 68, inserire i seguenti:*

*68-bis.* Ha diritto all'indennità disciplinata dall'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dagli articoli 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, anche il personale artistico, teatrale e cinematografico che presta un'opera che richiede una preparazione tecnica, culturale o artistica.

*68-ter.* Il numero 5 dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è abrogato.

*68-quater.* Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30



aprile 1997, n. 182, le parole: « 120 contributi giornalieri » sono sostituite dalle seguenti: « 60 contributi giornalieri ».

- 2. 44.** Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

ART. 3.

*A comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

- 3. 1.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 dell'articolo 37 è soppresso.

- 3. 3.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 4, sostituire le parole: più rappresentative a livello nazionale con le seguenti: più rappresentative a livello territoriale.*

- 3. 4.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire i commi da 4 a 13 con i seguenti:*

4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2014, di un sistema inteso ad

assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative al livello nazionale stipulano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi o contratti collettivi nazionali di categoria aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

5. Gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 determinano l'ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro, nonché le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi ed un terzo.

6. Le risorse raccolte in attuazione del precedente comma sono utilizzate per il finanziamento di prestazioni di integrazione del reddito in caso di sospensioni lavorative determinate da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, definite con decreto del Ministro del lavoro che recepisce gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 e ne determina l'obbligatorietà.

7. Dall'obbligo della contribuzione introdotta dal precedente comma 5 sono escluse le imprese che, sulla base di accordi collettivi o contratti collettivi nazionali contribuiscono in misura almeno equivalente, per analoghe finalità, ad enti bilaterali istituiti da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

8. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di solidarietà confluisca una quota del contributo previsto per l'eventuale Fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, ed avente come scopo l'erogazione di forme di integrazione salariale in caso di sospensione

dal lavoro per riduzione o sospensione dell'attività per ragioni aziendali.

9. L'indennità di cui all'articolo 2 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma primo del presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà residuali di cui sia articolo 3, comma 19. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

10. I decreti di cui all'articolo 3 comma 4 e all'articolo 3 comma 19, recepiscono gli accordi di cui al comma 1 ivi comprese le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e un terzo, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione di regime, da verificarsi anche sulla base dei bilanci di previsione.

11. I fondi istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 3, comma 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

**3. 5.** Zeller, Brugger.

*Al comma 8, dopo la parola: gestioni, inserire la seguente: autonome.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in

relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno diciotto mesi.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

**3. 6.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 11, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) prestare garanzie volte a favorire l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività imprenditoriali e professionali.

**3. 7.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire i commi 19, 20 e 21 con i seguenti:*

19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi nazionali volti all'attivazione di fondi bilaterali di solidarietà di cui all'articolo 3, comma 4 della presente legge, sono istituiti, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, appositi fondi settoriali di solidarietà residuali, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

20. I fondi residuali, finanziati con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori interessati, garantiscono una prestazione definita dal decreto ministeriale di cui al comma 19.

21. Alla gestione dei fondi provvedono un comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da un funzionario, con qualifica di dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### 3. 8. Zeller, Brugger.

*Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:*

49-bis. I datori di lavoro agricolo che, sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola presentate all'INPS, applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono iscritti al Fondo interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituito dalle organizzazioni datoriali e sindacali che sottoscrivono il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo diversa ed espressa volontà.

### 3. 9. Santori, Fabbri.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### ART. 3-bis.

*(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca

professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività complessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza dei peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso

inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.

5. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, si applica al settore della pesca l'ammortizzatore previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

**3. 01.** Ruvolo.

#### ART. 4.

*Al comma 8, dopo le parole: anche in somministrazione aggiungere le seguenti: e di inserimento.*

**4. 1.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 9, sostituire le parole: fino al diciottesimo mese con le seguenti: fino al ventiquattresimo mese.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**4. 2.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 10, dopo le parole: qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: anche in somministrazione.*

**4. 3.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 10, sostituire le parole: per un periodo di diciotto mesi con le seguenti: per un periodo di ventiquattro mesi.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**4. 4.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: dalla legge con le seguenti: dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001 e successive integrazioni e modificazioni.*

**4. 5.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 12, lettera b), dopo le parole: contratto collettivo inserire le seguenti: di riferimento.*

**4. 6.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire i commi da 16 a 22 con i seguenti:*

16. Dopo il primo comma dell'articolo 2118 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« Il recesso del prestatore di lavoro è nullo in mancanza di forma scritta, revo-

cabile entro tre giorni dalla data della sua comunicazione al datore di lavoro.

La risoluzione consensuale è nulla in mancanza di forma scritta, revocabile dalle parti entro tre giorni dalla data della stipulazione.

Il recesso del prestatore di lavoro e la risoluzione consensuale di cui ai commi secondo e terzo possono avvenire esclusivamente nelle forme e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ».

17. Dopo l'articolo 2118 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2118-bis. – (*Recesso dal contratto di lavoro subordinato e assimilati*). – La forma e le modalità prescritte dall'articolo 2118 per il recesso del prestatore di lavoro o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applica a pena di nullità a tutti i rapporti di lavoro subordinato comunque conclusi, indipendentemente dalle caratteristiche, salvo diversa espressa disposizione di legge.

Ai fini del recesso e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono assimilati al rapporto di lavoro subordinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di ».

18. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposti i moduli da utilizzare per il recesso del prestatore di lavoro e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previsti dagli articoli 2118 e 2118-bis del codice civile.

19. I moduli di cui al comma 1 riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, destinati all'identificazione della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera e del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile, specificando quali campi devono essere compilati obbligatoriamente e quali sono invece solo facoltativi.

20. Il decreto di cui al comma 1 indica le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli, che devono riportare sullo sfondo una griglia a quadretti di 50 millimetri di lato in colore grigio chiaro.

21. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

22. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego nonché attraverso il sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 1, che garantiscano la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al comma 4.

22-bis. Mediante convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del

rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente di acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

*22-ter.* All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**4. 7.** Di Giuseppe, Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

*Sostituire i commi dal 17 a 22 con il seguente:*

17. Il lavoratore o la lavoratrice presenta le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego territorialmente competente, che le acquisisce, e, previa convalida, le restituisce alla persona interessata con il compito di consegnarle al datore di lavoro o al committente.

**4. 8.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 17, dopo le parole: più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti:* , ovvero presso, le sedi degli Uffici della Consigliera di parità territoriale.

**4. 9.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere il comma 18.*

**4. 10.** Zeller, Brugger.

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di

cui al comma 17 il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero non effettui la contestazione di cui al comma 21.

**4. 11.** Zeller, Brugger.

*Al comma 20 sopprimere le parole:* , cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18.

**4. 12.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere il comma 22.*

**4. 13.** Zeller, Brugger.

*Sostituire i commi da 24 a 26 con i seguenti:*

24. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« 7. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2 ».

*b)* l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« ART. 28. – (Congedo di paternità). – 1. Il padre lavoratore è tenuto:

*a)* a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data di nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste, in caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

25. Agli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 24, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

26. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti ali-

quote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008 ».

26-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità.

26-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento, senza vincoli di anzianità contributiva, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entità pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità ovvero pari, se superiore, all'80 per-

cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;

*b)* riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera *a)* della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;

*c)* riconoscimento, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera *b)*, del diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

*d)* estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;

*e)* riconoscimento di una speciale indennità di maternità per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo marzo 2001, n. 151, o dei

trattamenti di cui alla lettera *a)* del presente comma.

**4. 14.** Mura, Di Giuseppe, Donadi, Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

*Sostituire i commi da 24 a 26 con i seguenti:*

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

*a)* al padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire comunicazione in forma scritta al datore di lavoro. All'onere derivante dalla presente lettera valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge;

*b)* è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting da richiedere al datore di lavoro.

25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo



delle misure sperimentali di cui al presente articolo, il numero, l'importo e le modalità di corresponsione dei voucher di cui alla lettera *b*) del comma 1, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza ».

**4. 15.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 24, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente:*

Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'adozione di un minore, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 78 milioni con le seguenti: 131 milioni e le parole: 65 milioni con le seguenti: 118 milioni.*

**4. 16.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* il padre, qualora sia lavoratore dipendente a tempo indeterminato anche della pubblica amministrazione, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro fra il quarto ed il sesto mese dalla nascita del figlio per un periodo di cinque giorni continuativi in sostituzione della madre. A lui spetta lo stesso trattamento economico e previdenziale della lavoratrice madre. Il padre lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro, almeno quindici giorni prima dall'inizio dell'astensione, la comunicazione in forma scritta dei giorni prescelti. La richiesta deve essere corredata da contestuale dichiarazione della madre, se lavo-

ratrice dipendente od autonoma, di non avvalersi dei giorni di astensione nei quali è obbligato il padre.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**4. 17.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 24, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui alla presente lettera, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura

delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ».

*Conseguentemente, al medesimo comma 24, lettera a):*

*a) sostituire le parole: 78 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 65 milioni con le seguenti: 150 milioni;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 200 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera a-bis).*

*Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis).* In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa di ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**4. 18.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 27, lettera a), dopo le parole: ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge aggiungere le seguenti: ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi.*

**4. 19.** Zeller, Brugger.

*Al comma 27, lettera a), dopo le parole: ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, aggiungere le seguenti: ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi e gli apprendisti.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**4. 20.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 21, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 aggiungere le seguenti: e i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 223 del 1991.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**4. 21.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 21, lettera a), ultimo periodo, dopo la parola: discipline aggiungere le seguenti: legislative e regolamentari.*

**4. 22.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 27, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 6, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:

*2-bis.* Al fine di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenire la disoccupazione di lunga durata, promuovere l'inserimento ovvero il reinserimento delle persone svantaggiate e/o diversamente abili, sostenere la mobilità geografica del lavoro ed il reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, nonché favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Regioni promuovono, anche per le finalità di cui alla presente legge, un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

*2-ter.* Con proprie disposizioni le Regioni regolamentano le modalità di individuazione, autorizzazione e accredita-

mento degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla collocazione e ricollocazione professionale, nonché delle modalità di collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego.

**4. 23.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 29, inserire il seguente:*

*29-bis.* I contributi versati ad associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.

**4. 24.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 29, inserire il seguente:*

*29-bis.* Gli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante « Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi », e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**4. 25.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 29, inserire il seguente:*

*29-bis.* A decorrere dal 1° luglio 2012, ai datori di lavoro del settore privato che

ne facciano richiesta, è messo a disposizione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale un importo pari al 10 per cento delle retribuzioni complessive dagli stessi erogate nei sei mesi antecedenti la domanda. Tale importo è portato in compensazione nelle denunce periodiche, secondo le modalità che saranno definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nelle predette denunce periodiche verranno altresì compensati gli interessi sugli importi presi a prestito.

L'importo concedibile di cui al periodo precedente è soggetto a revisione semestrale, in relazione alla dinamica della base retributiva di riferimento. Per le finalità di cui alle precedenti norme, l'Istituto nazionale della previdenza sociale si avvale di finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti, la quale può fare ricorso sia a fondi propri, sia a fondi ottenuti da banche d'affari, in competizione tra loro sul saggio di interesse. L'erogazione del prestito è garantita, con le stesse modalità già previste per il trattamento di fine rapporto, dal Fondo di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1982, n. 297.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

**4. 26.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 29, inserire il seguente:*

*29-bis.* All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

*5-bis.* Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i 30 giorni

successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'IVA relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

*5-ter.* Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il cedente/prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle Entrate e al cessionario/committente.

*5-quater.* Il cessionario/committente che riceve tale comunicazione non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1 per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

*5-quinquies.* Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al precedente comma *5-ter*, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*5-sexies.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un

ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 500 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 5-*sexies* della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**4. 27.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 29, inserire i seguenti:*

29-*bis*. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1° gennaio 2011.

29-*ter*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,

n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 500 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai semi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**4. 28.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 29, inserire il seguente:*

*29-bis.* Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1° gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia. Tale fondo di garanzia è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento del-

l'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 1.000 milioni di euro, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 3 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**4. 29.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 29, inserire il seguente:*

*29-bis.* Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la lettera c) è così sostituita:

c) lo stipendio ed i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pensioni la presente disposizione vale per importi superiore a millecinquecento euro.

**4. 30.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 29, inserire il seguente:*

29-bis. All'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce sanzione amministrativa del professionista, in base a quanto sarà previsto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della Giustizia.

**4. 31.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 29, inserire il seguente:*

29-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 30.9.2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis). I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi.

Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto

effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.

In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**4. 32.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 29, inserire il seguente:*

29-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dell'articolo sostituire le parole: « in mobilità » con le seguenti: « dipendenti e/o pensionati. »;

b) il comma 1 è così sostituito:

« 1. Per favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività professionali da parte di giovani ovvero di coloro che sono lavoratori dipendenti e pensionati gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica:

a) per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre successivi,

esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;

*b)* per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita IVA e che sono lavoratori dipendenti e/o pensionati e ciò risulta comprovato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (Modello CUD);

*c)* per i periodi d'imposta successivi ai quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita IVA e che sono soci di società e svolgono prevalentemente l'attività all'interno della stessa e ciò risulta comprovato dalla certificazione della quota di partecipazione agli utili e dal versamento contributivo presso l'istituto di previdenza o presso le Casse di previdenza private per le professioni intellettuali;

*d)* che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento;

*e)* al comma 1, dopo le parole: "di nuove imprese", inserire le seguenti: "o di nuove attività professionali" »;

*c)* dopo il comma 2, inserire i seguenti:

*2-bis.* Per attività secondaria con obbligo di partita IVA si intende quella con minori ricavi o compensi rispetto al reddito dichiarato per lo stesso anno come lavoratore dipendente o pensionato o socio di società o studi professionali associati.

*2-ter.* Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha ricavi e/o compensi superiori al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, pensionato o socio di società o studi professionali associati.

*2-quater.* Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui

la persona fisica non è più lavoratore dipendente o socio di società o studi professionali associati.;

*d)* il comma 3 è abrogato;

*e)* dopo il comma 7, inserire il seguente:

*7-bis.* Il comma 96 lettera *a)* numero 1) della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 è modificato come segue: « hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 50.000,00 ».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi del comma 2 della medesima disposizione e dell'articolo 4, comma 69, della presente legge.

**4. 33.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere il comma 30.*

**4. 34.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire il comma 30 con il seguente:*

30. All'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il primo periodo è sostituito con il seguente: « La perdita del posto di lavoro costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti ».

**4. 35.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.



*Sostituire il comma 30 con il seguente:*

ART. 58-bis. – 1. Il comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è soppresso.

**4. 36.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire il comma 30, con il seguente:*

All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: « e comunque » fino alla fine del comma sono soppresse.

**4. 37.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire il comma 30 con il seguente:*

All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « anche per dimissioni » sono soppresse.

**4. 38.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire il comma 30, con il seguente:*

All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « anche per dimissioni » sono sostituite dalle seguenti: « per cause a lui non imputabili ».

**4. 39.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire il comma 30, con il seguente:*

All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « nelle liste di collocamento » sono inserite le seguenti: « previa presentazione delle referenze dell'ultimo datore di lavoro, ».

**4. 40.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 30, sostituire le parole:* per un periodo non inferiore a sei mesi *con le seguenti:* per un periodo di durata pari alla validità del permesso di soggiorno. *Il restante periodo fino alla fine del comma è soppresso.*

**4. 41.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:* per un periodo non inferiore a sei mesi *con le seguenti:* per un periodo massimo di sei mesi.

**4. 42.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 30, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

**4. 43.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:* per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore *con le seguenti:* per un periodo non inferiore a 10 mesi.

**4. 44.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:* per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore *con le seguenti:* per un periodo non inferiore a 8 mesi.

- 4. 45.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole:* per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore *con le seguenti:* per un periodo non inferiore a 7 mesi.

- 4. 46.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 30, sopprimere l'ultimo periodo.*

- 4. 47.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 30, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Durante tale periodo i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)* sono raddoppiati.

- 4. 48.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 30, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Durante tale periodo, ai fini del ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29, il lavoratore straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite pari a tre volte l'importo dell'assegno sociale.

- 4. 49.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

*30-bis.* All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375,

così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti », si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo.

- 4. 50.** Santori, Fabbri.

*Dopo il comma 30, inserire i seguenti:*

*30-bis.* In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto.

*30-ter.* Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

*a)* alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità ricettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

*30-quater.* Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

*30-quinquies.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Mini-

stero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

**4. 51.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 33, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* percorsi di orientamento alle possibilità offerte dalla normativa nazionale e regionale in tema di autoimpiego e lavoro autonomo, inclusa l'esistenza di fondi di garanzia per il microcredito a livello locale, regionale e nazionale anche sulla base di linee guida emanate dall'Ente nazionale per il Microcredito.

**4. 52.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 36, inserire i seguenti:*

*36-bis.* Il comma *24-bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: « Per il triennio 2012-2014 i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni a valere sulle risorse finanziarie appositamente reperite da queste ultime nella misura prevista dalla legislazione regionale vigente. La proroga dei rapporti può essere disposta in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati. Ai fini della salvaguardia e invarianza dei saldi di finanza pubblica, gli oneri derivanti dalla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per le regioni a statuto speciale nonché per enti territoriali facenti parte delle predette regioni, non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario alla data del 31 dicembre 2009. È fatta salva la proroga dei rapporti già autorizzata in violazione delle norme vigenti sussistendo le condizioni prescritte dal presente comma ».

*36-ter.* Il comma *24-ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: « Per gli enti di cui al comma *24-bis*, che nel triennio 2012-2014 attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con mo-

dificazioni dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 562, secondo periodo, 557 e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta fermo il rispetto del patto di stabilità interno e del limite di cui all'articolo 1, comma 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

*36-quater.* All'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, primo periodo, le parole: « Nel triennio 2010-2012 » sono sostituite dalle seguenti: « Nel triennio 2012-2014 », le parole « 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 50 per cento » e il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 11, le parole: « Nel triennio 2010-2012 » sono sostituite dalle seguenti: « Nel triennio 2012-2014 »;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente: « Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni di cui al comma 10 che hanno carenze di organico, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, possono assumere il personale avente i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno prescritti dai rispettivi ordinamenti e i requisiti di anzianità di cui al medesimo comma 10, maturati nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le graduatorie di cui al periodo precedente hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2014. Per le procedure selettive di cui al presente comma non si applica il principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

d) al comma 13, le parole: « Per il triennio 2010-2012 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2012-2014 ».

**4. 53.** Ruvolo.

*Al comma 38, costituire la parola: resa con la seguente: presentata.*

**4. 54.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 41, lettera b), sostituire il numero: 20 con: 35.*

**4. 55.** Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

*Al comma 42, sostituire le parole: dalla residenza con le seguenti: dalla dimora abituale.*

**4. 56.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 42, dopo le parole: non dista più di 50 chilometri dalla residenza aggiungere le seguenti: o dal domicilio.*

**4. 57.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 48, alla lettera a), sostituire le parole da: mediante intesa fino alla fine della lettera con le seguenti: mediante intesa in Conferenza unificata Stato Regioni ed Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.*

**4. 58.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 48, lettera c), sostituire il capoverso e-bis) con il seguente:*

*e-bis) incentivazione e sostegno alla ricerca attiva di lavoro da parte dei disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali.*

**4. 59.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 48, lettera c), al capoverso e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti pa-*

*role: anche attraverso l'orientamento scolastico e professionale e la formazione tecnica e scientifica.*

**4. 60.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 48, lettera c), sostituire il capoverso e-quater) con il seguente: apprendimento permanente dei lavoratori.*

**4. 61.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 48, inserire il seguente:*

*48-bis. Per la realizzazione delle finalità di rafforzamento del sistema dei servizi per l'impiego, necessarie all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dal comma 48, lettera a) e b) del presente articolo, Governo e Regioni convengono la destinazione di specifiche risorse finanziarie, definite in riferimento a quanto previsto dai piani regionali di adeguamento ai livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per l'impiego e stabilite sulla base di un specifico piano triennale di adeguamento dei servizi per l'impiego a quanto previsto dall'intesa di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 come modificato dal comma 48 lettera a) del presente articolo. Il piano di adeguamento è concordato tra Stato, regioni e province ed approvato in sede di Conferenza unificata Stato Regioni ed Enti locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.*

**4. 62.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 55, sopprimere le parole: anche da parte degli immigrati.*

**4. 63.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 64, sostituire le parole: Il sistema pubblico nazionale di con le seguenti: La.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Certificazione delle competenze.*

**4. 64.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 64, dopo le parole: sistema pubblico sopprimere la seguente: nazionale.*

**4. 65.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire il comma 66, con il seguente:*

66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 1 si intende un insieme di conoscenze, abilità e capacità personali utilizzabili in contesti di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale, esercitabili con un determinato grado di autonomia e responsabilità.

**4. 66.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:*

69. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria;

b) all'articolo 29, comma 5 eliminare le parole « e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, »;

c) all'articolo 37:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano esclusi dal

campo di applicazione dell'accordo di cui al precedente periodo i lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali »;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La formazione e l'addestramento dei lavoratori assunti a tempo determinato, anche stagionali, può essere effettuata sul luogo di lavoro dal datore di lavoro o da consulente esperto dallo stesso incaricato »;

d) all'articolo 52, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali e dei lavoratori autonomi;

e) all'articolo 73, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa consultazione delle parti sociali ».

**4. 67.** Zeller, Brugger.

*Sostituire il comma 69 con i seguenti:*

69. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura del 2,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte cor-

rente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

*69-bis.* A decorrere dal 1° luglio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

*69-ter.* Il comma 31-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011, è sostituito dal seguente:

*31-bis.* Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dallo gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previ-

denza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

*a)* al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

*b)* al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

*c)* al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

*d)* al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

*e)* al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

*f)* al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

*g)* al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

*h)* al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

*69-quater.* A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a copertura dei restanti oneri si provvede mediante rideeterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere residuo di cui alla presente legge, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati.

**4. 68.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 69, lettera a), sostituire le parole:* mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti

dai commi da 72 a 79 con le seguenti: mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

**4. 69.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire il comma 74 con il seguente:*

74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: « locazione » inserire i seguenti periodi: « ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Per le altre tipologie contrattuali qualora il canone di locazione sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del

canone di locazione. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013 ».

**4. 70.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sostituire il comma 74 con il seguente:*

74. All'articolo 1, comma 126, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, è soppresso il secondo periodo. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.

**4. 71.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Al comma 74, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 11 per cento.*

**4. 72.** Santori, Fabbri.

*Al comma 74, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**4. 73.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sindrome post-polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli e C. 5183 Patarino e Barani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della pdl 5183 Patarino</i> ) .....	194
---	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme per il riconoscimento della sindrome post-polio come malattia cronica e invalidante (esame C. 3367 Codurelli e C. 5183 Patarino e Barani).	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale polio e sindrome post-polio, del Centro di riabilitazione «Villa Beretta» di Lecco, di docenti universitari ed esperti della materia .....	194

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) .....	194
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	199
DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	196

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07165 Palagianò: Iniziative per garantire un più corretto ed omogeneo funzionamento del Sistema sanitario nazionale .....	196
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	200
5-07164 Palumbo: Disposizioni sulla partecipazione al concorso per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione .....	197
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	202
5-07166 Burtone: Riconoscimento del presidio ospedaliero Santo Bambino quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico .....	197
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	204
5-07167 Binetti: Iniziative per diffondere l'uso della radioterapia intraoperatoria .....	198
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	205

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali FLC CGIL, FIR CISL, UIL RUA e USI RdB Ricerca, in relazione allo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute (Atto n. 484) .....	198
---	-----

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Norme per il riconoscimento della sindrome post-polio come malattia cronica e invalidante.**

**C. 3367 Codurelli e C. 5183 Patarino e Barani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della pdl 5183 Patarino).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 24 maggio 2012, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 5183, d'iniziativa dei deputati Patarino e Barani « Inserimento della sindrome post-polio, derivante da pregressa poliomielite, nell'elenco delle malattie croniche o invalidanti e disposizioni per promuovere la ricerca, la diagnosi e la riabilitazione ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento a quest'ultima, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.15.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 21 giugno 2012.*

**Norme per il riconoscimento della sindrome post-polio come malattia cronica e invalidante (esame C. 3367 Codurelli e C. 5183 Patarino e Barani).**

**Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale polio e sindrome post-polio, del Centro di riabilitazione « Villa Beretta » di Lecco, di docenti universitari ed esperti della materia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.50.

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 giugno 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stata predisposta una proposta di parere da parte del relatore.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 1*) alla luce del fatto che la competenza della Commissione sul provvedimento in oggetto è decisamente limitata, riguardando soprattutto alcune disposizioni sulle quali ha avuto modo di soffermarsi nella seduta precedente e meritevoli, a suo avviso, di una valutazione positiva. Ricorda che si tratta di disposizioni contenute nell'articolo 4 del testo in esame, rispettivamente in materia di: incentivi all'occupazione per lavoratori anziani e donne in aree svantaggiate (commi 8-11), tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco (commi 16-23),

sostegno alla genitorialità (commi 24-26), attuazione del diritto al lavoro dei disabili (comma 27), sicurezza dei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori (comma 62).

Luisa BOSSA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, ricorda innanzitutto l'importanza del provvedimento in esame, già approvato dal Senato, sul quale il Governo ha preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia agli inizi della prossima settimana. Dopo aver evidenziato l'obiettivo che il Governo intende perseguire attraverso l'approvazione del disegno di legge recante la riforma del mercato del lavoro, di rappresentare l'Italia come un Paese affidabile di fronte agli altri Paesi europei, fa altresì presente che il Partito democratico, pur non sottraendosi alle sue responsabilità, ha tuttavia tutto il diritto di dare risalto alla propria posizione. In questo senso, fa presente che il Partito democratico avrebbe portato avanti tale riforma con modalità diverse, avendo evidentemente un'altra idea di sviluppo, di economia, di società.

Fa inoltre notare che l'attività svolta del suo gruppo in sede parlamentare ha prodotto alcuni miglioramenti al testo del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda la modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, l'ampliamento della tutela garantita dagli ammortizzatori sociali ed i limiti posti alla flessibilità nei casi in cui essa diventa abuso. Molto resta ancora da fare, ad esempio sul piano del *welfare*, del lavoro femminile, compresa la disciplina delle cosiddette dimissioni in bianco, che, pur essendo preso in considerazione nel provvedimento in esame, a suo avviso è suscettibile di ulteriore miglioramento.

Conclude annunciando il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore, pur avendo espresso delle perplessità sul merito del provvedimento in titolo.

Carmelo PORCU (Pdl), dopo aver rilevato che la Camera è costretta ad approvare una riforma così importante in tempi particolarmente ristretti, che non

consentono di sviluppare un dibattito approfondito, esprime la propria personale difficoltà ad accordare la fiducia richiesta dal Governo sul testo all'esame della Commissione.

Entrando nel merito della riforma, lamenta, in particolare, il fatto che non sia stato risolto il problema della partecipazione dei disabili ai concorsi pubblici, per cui essi non possono beneficiare della cosiddetta quota di riserva qualora siano privi dello stato di disoccupazione.

Preannuncia, quindi, la presentazione di un ordine del giorno su questa materia, non essendoci la possibilità di procedere all'esame degli emendamenti in Commissione ed in Assemblea, dal momento che il Governo porrà la fiducia sul provvedimento, come approvato dal Senato.

Laura MOLTENI (LNP) esprime un giudizio non favorevole in ordine al provvedimento in oggetto, evidenziando come il Ministro Fornero abbia portato avanti delle riforme che non possono ritenersi condivisibili, come quella del sistema pensionistico che ha prodotto, tra l'altro, il problema degli esodati. A suo avviso, anche la riforma in esame non risolve efficacemente le numerose questioni concernenti il mercato del lavoro quali il problema della disoccupazione al sud, quello dei tagli nei confronti dei dipendenti regionali, il problema dell'accesso al mondo del lavoro da parte dei soggetti disabili. Con riferimento a questi ultimi, sottolinea che essi andrebbero particolarmente protetti in un momento di crisi come quello attuale, mentre l'attuale Governo ha ulteriormente tagliato le risorse per i disabili e per le persone non autosufficienti.

Con riferimento, poi, alle dichiarazioni di voto effettuate da parte di alcuni colleghi intervenuti, evidenzia l'incongruità ravvisabile nel comportamento di chi preannuncia un voto a favore del provvedimento in esame pur non condividendone i contenuti. In quest'ottica, ritiene che il voto di fiducia rappresenti l'occasione per far sì che ciascun deputato voti liberamente, secondo coscienza.

In coerenza con le premesse fatte, annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere presentata dal relatore.

Paola BINETTI (UdCpTP), annunciando il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore, precisa tuttavia che il provvedimento in esame, pur costituendo una buona base di partenza, non possa essere considerato pienamente soddisfacente. Da un lato, infatti, mostra apprezzamento per i principi generali alla base della riforma del mercato del lavoro, quali le misure predisposte a tutela del lavoro femminile e quelle volte a favorire l'accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani. Dall'altro lato, evidenzia come vi siano numerosi nodi che rimangono irrisolti, a partire proprio dalla questione delle donne nel mondo del lavoro, che continuano ad incontrare difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la progressione nei percorsi di carriera.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.**

**C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 giugno 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ravvisa l'opportunità di rinviare alla prossima settimana la deliberazione del parere sul decreto-legge in titolo dal momento che le Commissioni competenti in sede referente non ne hanno concluso l'esame e che, in base alla nuova organizzazione dei lavori dell'Assemblea, l'esame in Aula avrà inizio a partire dalla mattina di giovedì 28 giugno.

La Commissione concorda con la proposta avanzata dal presidente Palumbo.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-07165 Palagiano: Iniziative per garantire un più corretto ed omogeneo funzionamento del Sistema sanitario nazionale.**

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che, pur esistendo in Italia anche una medicina privata, esercitata da liberi professionisti a cui si rivolgono spontaneamente migliaia di pazienti che pagano in proprio le prestazioni di cui hanno bisogno, le relative diagnosi e prescrizioni, tuttavia per il Servizio sanitario nazionale non hanno alcun valore legale. Pertanto, se il paziente necessita di un certificato medico, di un farmaco particolare o deve sottoporsi ad una indagine strumentale, è costretto a passare attraverso le aziende sanitarie locali, pena il non rilascio dell'impegnativa da parte del medico di medicina generale.

Evidenzia quindi che, nel caso dei ginecologi, poiché la peculiarità della visita specialistica, degli interventi e della stessa scelta del professionista rappresentano per la paziente un'opzione che riguarda la sfera più intima della persona, questo fattore dovrebbe essere maggiormente considerato dal legislatore, al fine di evitare che la donna, soprattutto se lavora-

trice dipendente, sia costretta, come ora accade, a sottoporsi a visita una seconda volta da un medico non propriamente scelto e recarsi in un ambulatorio pubblico perdendo un'altra giornata lavorativa.

Chiede, pertanto, al Governo quali iniziative intenda adottare per evitare ai cittadini il suddetto « doppio passaggio ».

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto in quanto il Governo non ha dato una risposta concreta ad un problema reale, costituito dal fatto che i certificati e le prescrizioni rilasciati dai medici privati non sono validi, ciò che causa complicazioni ai cittadini che, peraltro, pagano di tasca propria le prestazioni effettuate nell'ambito della sanità privata.

**5-07164 Palumbo: Disposizioni sulla partecipazione al concorso per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, al comma 5 dell'articolo 11, disponendo in merito al potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica ed all'accesso alla titolarità delle farmacie, non menziona talune categorie di farmacisti, determinando con ciò una gravissima quanto ingiustificata disparità di trattamento. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo quale sia la *ratio* della suddetta disposizione laddove espressamente discrimina i dirigenti farmacisti del Servizio sanitario nazionale rispetto alle altre categorie nella valutazione del percorso professionale ai fini della partecipazione al concorso per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione, nonché quali provvedimenti il Ministro della salute intenda eventual-

mente adottare al fine di sanare questa evidente quanto macroscopica ed irrazionale disparità di trattamento.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, soprattutto per la parte conclusiva della risposta, in cui il sottosegretario Cardinale ha preannunciato l'intenzione di adottare ulteriori iniziative normative per porre rimedio alla discrepanza che, peraltro, era già stata rilevata in Commissione nel corso dell'esame, in sede consultiva, del richiamato decreto-legge in materia di liberalizzazioni.

**5-07166 Burtone: Riconoscimento del presidio ospedaliero Santo Bambino quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.**

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) illustra l'interrogazione in titolo, soffermandosi in particolare sulla rilevanza dell'attività svolta e del ruolo di riferimento per l'area ostetrico-ginecologica della provincia di Catania e della Sicilia orientale ricoperto dal presidio ospedaliero Santo Bambino di Catania, di cui già da diverso tempo – su proposta dell'azienda ospedaliero-universitaria « Policlinico Vittorio Emanuele »- si è richiesta al Ministero della salute la costituzione in Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Dalle notizie ricevute, anche solo frammentariamente, risulterebbe che la documentazione richiesta dal Ministero per portare avanti la procedura per il riconoscimento, che inizialmente era risultata carente, sia stata presentata, e che pertanto non dovrebbero esserci ulteriori rallentamenti o fattori ostativi al completamento della suddetta procedura. Chiede quindi al Governo di conoscere quale sia lo stato di avanzamento del procedimento per riconoscere il presidio ospedaliero Santo Bambino come IRCCS.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario, non tanto per i suoi contenuti quanto piuttosto per la questione in se e soprattutto perché la perdurante mancanza del requisito della personalità giuridica del presidio determinata dal mancato scorporo dello stesso dall'azienda ospedaliero-universitaria « Policlinico Vittorio Emanuele » di Catania di fatto impedisce al presidio Ospedaliero Santo Bambino di ottenere questo importante e meritato riconoscimento. Auspica quindi che anche il Governo assuma le iniziative necessarie per sollecitare la regione Sicilia a realizzare con la massima tempestività il predetto scorporo.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, intervenendo per una breve precisazione, assicura il deputato Burtone che nell'incontro che avrà nella giornata di domani con l'assessore alla sanità della regione Sicilia rappresenterà tale esigenza.

**5-07167 Binetti: Iniziative per diffondere l'uso della radioterapia intraoperatoria.**

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere quali iniziative il Ministro della salute intenda adottare allo scopo di diffondere l'uso della radioterapia intraoperatoria (IORT), della quale sottolinea i grandi vantaggi nel trattamento di gravi patologie oncologiche e gli elevati risparmi derivanti da tale utilizzo, anche in termini di riduzione delle liste di attesa. Ritiene inoltre necessario che siano assunte iniziative per incentivare la ricerca volta all'individuazione delle tecniche e delle dosi più appropriate in riferimento a casi specifici e

che il tariffario della radioterapia oncologica sia aggiornato.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del sottosegretario, con la quale è stata resa nota l'importante iniziativa avviata dal Ministro della salute per l'adeguamento delle tariffe del DRG, che si augura avvenga in tempi rapidi e sia effettivamente portata a compimento entro la fine della legislatura. Nel ribadire la necessità di un potenziamento della ricerca, esprime apprezzamento per il fatto che per il prossimo bando della Ricerca la Commissione nazionale della ricerca sanitaria del Ministero ha previsto la reintroduzione, tra le varie aree, anche di quella oncologica e di quella delle nuove tecnologie terapeutiche, tra cui la IORT:

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dopo aver sottolineato di condividere l'auspicio formulato dal collega Burtone sulla questione sollevata con la sua interrogazione, a cui tiene particolarmente anche egli stesso, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 21 giugno 2012.*

**Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali FLC CGIL, FIR CISL, UIL RUA e USI RdB Ricerca, in relazione allo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute (Atto n. 484).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.45.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro  
in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5256 Governo, approvato dal Senato: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

considerato che la competenza della Commissione sul provvedimento in oggetto è decisamente limitata, riguardando soprattutto alcune disposizioni contenute nell'articolo 4, rispettivamente in materia di: incentivi all'occupazione per lavoratori

anziani e donne in aree svantaggiate (commi 8-11), tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco (commi 16-23), sostegno alla genitorialità (commi 24-26), attuazione del diritto al lavoro dei disabili (comma 27), sicurezza dei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori (comma 62);

ritenuto condivisibile il contenuto delle suddette disposizioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-07165 Palagiano: Iniziative per garantire un più corretto ed omogeneo funzionamento del Sistema sanitario nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla tematica esposta nell'atto ispettivo in oggetto preme innanzitutto evidenziare che il sistema sanitario nazionale italiano, fin dall'entrata in vigore della legge n. 833/1978, opera una fondamentale distinzione tra l'attività sanitaria svolta nell'ambito del Ssn, interamente finanziata dallo Stato, e l'attività svolta in regime professionale privato che, pur totalmente libera, non può comportare oneri a carico del Ssn, né in via diretta né in via indiretta attraverso l'esecuzione delle prescrizioni rilasciate dai medici privati.

Va precisato comunque che le indicazioni diagnostiche o cliniche formulate dagli specialisti privati di fiducia del paziente rappresentano suggerimenti preziosi per i medici del Ssn (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta specialisti convenzionati o dipendenti delle aziende sanitarie o ospedaliere) ma, nella misura in cui tali indicazioni si traducono in un onere per il Ssn, è inevitabile e coerente con la logica generale del sistema, che esse vengano vagliate e tradotte in prescrizioni a carico dello stesso Ssn se e in quanto ritenute appropriate.

Non bisogna dimenticare, infatti, che i medici del Ssn svolgono il ruolo fondamentale di «ordinatori di spesa» e in quanto tali sono assoggettati a controlli e verifiche con riguardo all'appropriatezza delle prescrizioni.

Il principio generale sopra illustrato rappresenta, oggi, un principio cardine dell'ordinamento sanitario italiano e la sua modifica nel senso auspicato dall'interrogante, se ritenuta politicamente sosteni-

bile, comporterebbe una revisione generale del sistema, con conseguenze importanti da valutare con attenzione.

Preme, tuttavia, segnalare che il diverso ruolo riconosciuto ai medici dipendenti o convenzionati dal Ssn rispetto ai medici libero-professionisti, non si traduce in una discriminazione tra medici ospedalieri e specialisti extraospedalieri.

In particolare, gli specialisti extraospedalieri, purché dipendenti o convenzionati con il Ssn, possono, al pari degli ospedalieri, certificare lo stato di gravidanza delle donne, prescrivere farmaci «mutuabili», anche quando sia richiesto un Piano di trattamento, prescrivere tutti gli esami strumentali e di laboratorio ritenuti necessari.

Inoltre, nel settore della certificazione dello stato di malattia dei lavoratori, la distinzione tra medici pubblici e medici privati è ulteriormente sfumata; infatti la normativa, nell'attribuire il compito di rilasciare la certificazione al «medico curante» pone sullo stesso piano tutti i sanitari, come precisato dalla Circolare n. 99 diramata dall'INPS il 13 maggio 1996 e richiamata nei decreti ministeriali sulla certificazione telematica.

La Circolare, in particolare, afferma quanto segue:

Al riguardo si precisa che, se pure, di massima, il sanitario preposto al compito in questione è quello di libera scelta, l'espressione letterale «curante» utilizzata dal legislatore, porta a dover attribuire validità, ai fini erogativi di cui trattasi, anche alle certificazioni rilasciate, pure su modelli non «standard» (ad es. ricettario



privato), da medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta. Tale impostazione, del resto, si colloca nelle linee di indirizzo della circolare n. 134368 AGO/14 del 28 gennaio 1981 (v. nota n. 20). Il criterio vale anche per i certificati rilasciati all'atto della dimissione dagli ospedali

o dalle strutture di pronto soccorso, purché dagli stessi risulti una prognosi non di natura strettamente « clinica », ma che, attraverso una precisa diagnosi, metta il medico dell'INPS in condizione di valutare l'incapacità al lavoro; in caso di dubbio, la valutazione della rilevanza della certificazione così rilasciata sarà demandata al medico di Sede.

## ALLEGATO 3

**5-07164 Palumbo: Disposizioni sulla partecipazione al concorso per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione in esame, si ritiene necessario ricordare che il testo del decreto-legge adottato dal Governo non prevedeva alcuna maggioranza di punteggio per specifiche categorie di farmacisti rispetto a quanto stabilito dalle norme già in vigore.

Il testo del decreto-legge si limitava ad individuare un punteggio per i farmacisti che operano nei punti vendita di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006 (cosiddetto «Decreto Bersani»), convertito dalla legge n. 248/2006. Tale previsione era, con ogni evidenza, diretta a colmare una lacuna normativa, dovuta al fatto che la disciplina regolamentare sui punteggi dei titoli per i concorsi risaliva a data antecedente al c.d. decreto-legge Bersani. All'attività del farmacista operante nelle parafarmacie e nei corner della grande distribuzione, il testo iniziale del decreto-legge in esame attribuiva il punteggio previsto dalla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 30 marzo 1994, n.298, nel convincimento che detta attività avesse una caratterizzazione professionale minore non solo dell'attività dei farmacisti operanti in farmacia, ma anche di quella dei farmacisti impegnati nelle mansioni previste dalla lettera *c*) dello stesso comma, fra i quali i direttori di farmacia ospedaliera e i farmacisti dirigenti di ruolo delle attività sanitarie locali.

In sede di conversione del decreto-legge, il lungo e complesso confronto politico ha portato a far prevalere, in materia di punteggi, una scelta completa-

mente diversa da quella adottata dal Governo, che prevede – limitatamente al concorso straordinario – l'equiparazione di alcune attività in espressa deroga a quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298/1994.

In sostanza, mentre il Governo aveva inizialmente ritenuto di mantenere inalterata, anche per il concorso straordinario, la disciplina sui punteggi dei titoli in vigore da 18 anni, limitandosi a prevedere una sola integrazione, per evitare che, sia nel predetto concorso straordinario, sia nei successivi concorsi ordinari, risultasse priva di qualsiasi riconoscimento l'attività svolta dai farmacisti, a partire dall'estate 2006, negli esercizi previsti dal decreto-legge Bersani; la soluzione elaborata e approvata dal Parlamento ha inteso premiare i farmacisti che si sono impegnati, in questi anni, nelle cosiddette parafarmacie e nei corner della grande distribuzione organizzata.

Non vi è dubbio che dalle disposizioni intervenute in sede di conversione in legge del decreto legge n. 1/2012 derivano vantaggi per i farmacisti che hanno svolto attività diverse da quelle che il legislatore, con riferimento alla fattispecie eccezionale prevista dallo stesso decreto, ha ritenuto di fare oggetto di una considerazione differenziata.

È d'altra parte evidente che un ulteriore intervento governativo in materia di punteggi in grado di incidere sul concorso straordinario appare inopportuno, in

quanto costituirebbe un disconoscimento della volontà chiaramente espressa dal Parlamento.

Sarà, comunque, cura del Ministero della salute verificare l'opportunità di procedere ad una attenta revisione dei criteri

di attribuzione dei punteggi e, più in generale, delle norme concorsuali per l'assegnazione di farmacie, finalizzata ad un'iniziativa legislativa diretta ad assicurare, per il futuro, una migliore disciplina dell'intera materia.

ALLEGATO 4

**5-07166 Burtone: Riconoscimento del presidio ospedaliero Santo Bambino quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla tematica in esame, si osserva quanto segue.

La Regione Siciliana, con nota del 21 settembre 2010, ha presentato istanza per il riconoscimento del Presidio Ospedaliero Santo Bambino di Catania come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, e ha inviato i documenti in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, al fine di ottenere il riconoscimento nella disciplina « materno infantile ».

Essendo tale documentazione risultata carente in relazione a taluni dei requisiti prescritti dalla legge, il Ministero con nota del 25 novembre 2010, ha chiesto alla Regione Siciliana l'integrazione dei dati mancanti, soprattutto in ordine alla carenza del requisito della personalità giuridica in capo al Presidio Santo Bambino, così come richiesto dalla sopra citata normativa di riferimento.

In particolare, in merito alla problematica della personalità giuridica, con la successiva nota del 2 agosto 2011, il Ministero ha chiarito che l'eventuale riconoscimento IRCCS poteva essere effettuato: o nei confronti dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria « Policlinico-Vittorio Emanuele » di Catania (in quanto unica dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico) relativamente al Presidio

Santo Bambino o nei confronti dello stesso Presidio Santo Bambino, una volta scorporato dall'Azienda mediante un apposito provvedimento regionale.

Con nota del 20 gennaio 2012, l'Assessorato della salute della Regione Siciliana ha semplicemente comunicato il parere positivo in relazione allo scorporo del Presidio Ospedaliero Santo Bambino dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania, al fine del riconoscimento IRCCS del Presidio.

Tuttavia a tale comunicazione regionale – che è apparsa come una sorta di lettera d'intenti – non sono però poi seguiti atti formali, di competenza della Regione Siciliana, che andassero concretamente nel senso indicato.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si comunica che ad oggi la documentazione agli atti non consente l'avanzamento dell'*iter* procedurale per il riconoscimento scientifico del Presidio in questione.

Da ultimo, si ritiene opportuno osservare che, per il perfezionamento della procedura di riconoscimento in esame necessita acquisire anche le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Ispettorato Generale per la Spesa Sociale (Igespes) e della Conferenza Stato-Regioni.

## ALLEGATO 5

**5-07167 Binetti: Iniziative per diffondere l'uso della radioterapia intraoperatoria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla tematica sollevata, comunico che dalla banca dati sui ricoveri ospedalieri (Schede di Dimissioni Ospedaliere), del Ministero della salute, relativa all'anno 2010, sono state considerate le dimissioni da ricovero in regime ordinario, che presentano una diagnosi di tumore (codice ICD-9-.CM 140 CM. xx – 239.xx) e di « sessione di radioterapia » (codice ICD – 9. CM V58.0) e con indicate almeno una delle seguenti procedure:

« Impianto di elementi radioattivi » (codice ICD-9-.CM 92.27);

« Iniezione di radioisotopi » (codice ICD-9-CM 92.28);

« Altre procedure radioterapiche » (codice ICD-9-Cm 92.29).

I suddetti criteri di selezione sono quelli indicati nel recente aggiornamento delle linee guida adottate dal Ministero della salute per la codifica delle informazioni cliniche della SDO, (Accordo Stato –

Regione del 29 aprile 2010), per i ricoveri di pazienti sottoposti a brachiterapia o terapie metaboliche per neoplasie.

L'analisi dei dati ha rilevato che nel corso del 2010 sono state effettuate 16.974 dimissioni in tutto il territorio nazionale.

Colgo l'occasione per informare inoltre, che il Ministero ha avviato una iniziativa volta alla predisposizione di un aggiornamento delle tariffe dei DRG; va anche detto però che le tariffe sono onnicomprensive di tutte le procedure che sono eseguite nell'ambito dello stesso episodio di ricovero, pertanto non è possibile identificare una specifica tariffa per la singola prestazione.

Nel merito delle iniziative relative alla ricerca comunico che per il prossimo Bando della Ricerca la Commissione Nazionale della ricerca Sanitaria del Ministero della salute ha previsto le reintroduzioni di ampie aree tematiche, tra le quali rientrerà sia l'area di oncologia e sia l'area delle nuove tecnologie terapeutiche nel cui ambito rientra la IORT.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	206
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	210

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

##### La seduta comincia alle 9.35.

##### Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

**C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 20 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la relatrice Servodio ha svolto la relazione introduttiva nella seduta di martedì 19 giugno. Come preannunciato nella seduta di ieri, la relatrice ha inoltre trasmesso ai gruppi la sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Giuseppina SERVODIO (PD), *relatore*, nell'illustrare la sua proposta di parere, fa presente di aver voluto sintetizzare i punti

salienti delle considerazioni svolte nella relazione introduttiva e recepire i suggerimenti avanzati in via informale dai colleghi, che ringrazia.

Ha quindi proposto un parere complessivamente favorevole, con osservazioni che si augura possano essere tenute in considerazione dalla Commissione di merito, fermo restando che auspica che il provvedimento possa essere approvato definitivamente in vista del prossimo vertice europeo. Non chiede pertanto che siano apportati emendamenti, salva l'autonomia di valutazione dei gruppi.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, ringraziare la relatrice per lo sforzo di presentare una proposta di parere che mette in evidenza le problematiche che l'agricoltura è ormai da tempo costretta ad affrontare.

Dichiara tuttavia che il suo gruppo voterà contro non tanto per il contenuto della proposta di parere, quanto per il provvedimento nel suo complesso, del tutto inadeguato ai fini dell'obiettivo prioritario di creare nuovi posti di lavoro. Tale decisione è coerente con la linea fin qui seguita dalla sua parte politica che, negli anni, ha prodotto proposte di legge per favorire l'occupazione in generale, tra le

quali quella sull'agricoltura sociale, opportunità per la creazione di posti di lavoro.

Osserva invece che la proposta di riforma del Governo non va in quella direzione e tanto meno favorisce l'occupazione giovanile e femminile, come riterrebbe il ministro Fornero; anzi, l'unico effetto che produrrà sarà quello di offrire maggiori possibilità di licenziamento attraverso la inaccettabile modifica dell'articolo 18. Rileva inoltre che, per ammissione dello stesso Governo, il provvedimento proposto dovrà essere modificato con il prossimo decreto-legge per lo sviluppo. Ritiene poi che il Ministro del lavoro si sia « impantanata » sulla questione dei lavoratori cosiddetti esodati, che figurano presenti anche nel settore agricolo, soprattutto nel caso dei prepensionamenti finalizzati al ricambio generazionale nelle aziende.

Sottolinea poi che la proposta della relatrice mette in evidenza alcuni aspetti critici, anche se in maniera piuttosto debole. Si riferisce, per esempio, allo scarso coinvolgimento del mondo agricolo nella riforma. Per quanto riguarda la vicenda dei *voucher*, prende atto delle modifiche apportate dal Senato, ma ritiene che manchi ancora una definitiva chiarezza. Considerazioni di pari segno negativo ritiene poi si possano estendere al modo con cui si sono affrontati i nodi che impediscono le assunzioni di personale nelle aziende, rallentate dalla riforma previdenziale che sta impedendo il fisiologico *turn over* generazionale e sta aumentando la disoccupazione, specie tra i giovani.

In conclusione, le osservazioni proposte dalla relatrice sono condivisibile nel merito, ma non è più il tempo di invitare a « valutare l'opportunità » di adottare misure: il Governo ha ormai l'obbligo qualcosa per l'occupazione.

Teresio DELFINO (UdCpTP) esprime la consapevolezza del suo gruppo sul fatto che il provvedimento in esame, come sostenuto anche dalla relatrice, non dà risposte esaurienti a problemi che non sono sorti di recente, ma hanno radici strutturali molto più profonde. Eppure, ricorda

che il suo gruppo è tra quelli che, nella filosofia del gradualismo riformista, sostengono che bisogna evitare di sottovalutare i passi in avanti e di cadere nel pessimismo riformatore, se non nel vero e proprio disfattismo, mentre il Paese ha bisogno della massima coesione.

Nel preannunciare pertanto l'espressione di un convinto voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, osserva che in essa si segnala che vi sono specificità del mondo agricolo che non hanno trovato pieno riscontro nel testo. Tuttavia, pur comprendendo le considerazioni della collega Di Giuseppe, condivide le motivazioni addotte dalla relatrice, tra le quali la prioritaria esigenza di rafforzare il Governo nella trattativa europea. Sottolineando infine che la proposta di parere si pone in linea di coerenza rispetto alla complessiva attività della Commissione Agricoltura, auspica che le osservazioni formulate possano trovare accoglimento in successivi passaggi parlamentari.

Sandro BRANDOLINI (PD), nel ringraziare sentitamente la relatrice per il lavoro svolto, auspica che la Commissione Lavoro possa rivolgere finalmente la necessaria attenzione alle questioni del mondo agricolo e della pesca, oggetto peraltro di sue proposte emendative. In particolare, ritiene degna di particolare menzione la questione degli ammortizzatori sociali per la pesca che non devono essere destinati solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai soci delle cooperative e agli armatori di piccola pesca imbarcati, che in quanto tali sono lavoratori al pari degli altri.

Giovanna NEGRO (LNP) osserva che la proposta di parere segnala che la stessa relatrice non è convinta dal testo in esame. Rilevando peraltro che in questo caso la proposta di parere appare migliore dell'atto al quale è riferita, fa presente che il suo gruppo voterà contro tale proposta e contro il provvedimento, che è imposto dall'Europa e che non è ben strutturato. A suo giudizio, l'Unione europea non può essere una « madre-matrigna », che non rispetta le realtà degli Stati membri.

Luciano AGOSTINI (PD), nell'associarsi alle espressioni di apprezzamento nei confronti del lavoro equilibrato della relatrice, giudica eccessive le considerazioni espresse dal gruppo dell'Italia dei valori rispetto al provvedimento e alla proposta di parere.

Giudica positivamente, nella proposta della relatrice, soprattutto la parte riferita al settore della pesca e ai relativi ammortizzatori sociali, ricordando che negli scorsi anni la Commissione, con puntuali atti di indirizzo, ha sollecitato la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, poi disposti con provvedimenti di natura temporanea che sarebbe ormai opportuno stabilizzare e rendere definitivi.

Sottolinea infine che il parere che si sta per votare è importante, perché costruito con la forza delle idee sviluppate nella stessa Commissione e non solo sul recepimento di proposte altrui.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl) intende richiamare l'attenzione, in linea generale, sulle considerazioni svolte dai *leader* dei partiti di maggioranza, dal Ministro Fornero e dal Presidente del Consiglio sulla necessità di apportare modifiche al provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene che tale contesto dia al Parlamento l'opportunità – se non vuole far finta di non comprendere cosa sta per approvare – di avere uno scatto di orgoglio e chiedere che queste modifiche siano votate in tempi brevi, facendosi promotore di utili proposte di riforma.

Ritiene infatti che sia ormai giunto il tempo di creare le condizioni per un cambiamento di rotta, anche nell'atteggiamento verso l'Unione europea, prendendo atto delle iniziative e delle lamentele provenienti da tutti i settori del mondo produttivo, dalla parte datoriale e dai sindacati dei lavoratori. Il disegno di legge sul mercato del lavoro viene presentato come l'avvio delle riforme strutturali, ma tuttavia di fatto non si riesce a fare una riforma che sia davvero capace di produrre cambiamenti utili per il Paese. Il Parlamento dovrebbe invece assumersi tale responsabilità.

Per questi motivi, non ritiene di poter votare il provvedimento in esame per senso di responsabilità e non intende per questo essere definita « disertore », secondo l'espressione usata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Catricalà. Non intende infatti « abbandonare la barca », ma accelerarne l'andatura. Se il Governo ritiene che il disegno di legge dovrà essere modificato, dovrebbe avanzare ora una proposta, consentire che il provvedimento torni rapidamente al Senato e presentarsi al vertice europeo avendo fatto qualcosa che serve per l'occupazione e il Paese.

Preannuncia pertanto a titolo personale che non parteciperà alla votazione del parere, ma si riserva di valutare le decisioni che saranno assunte dalla Commissione Lavoro. Peraltro, nel merito i contenuti della proposta della relatrice sono condivisibili, anche laddove rileva che il metodo seguito dal Governo nella prima stesura del disegno di legge non ha tenuto conto delle esigenze dell'agricoltura.

Viviana BECCALOSSI (Pdl) dichiara che il suo gruppo si riconosce nelle considerazioni della collega De Camillis, cui non ritiene di dover aggiungere altro, e pertanto non parteciperà alla imminente votazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) manifesta sorpresa per l'atteggiamento assunto dal gruppo del Pdl, considerato che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sembravano aver individuato una mediazione rispetto alle richieste delle diverse forze politiche, rassicurando i parlamentari del centrodestra e del centrosinistra rispetto alle questioni della flessibilità e degli esodati.

Sottolinea quindi che, se pure il disegno di legge in esame non risolve pienamente i problemi del mercato del lavoro, la Commissione Agricoltura, in particolare, non può sottovalutare i risultati raggiunti al Senato e la mediazione del Ministro delle politiche agricole, che ha fatto registrare il consenso delle organizzazioni datoriali e dei sindacati dei lavoratori.



Per questi motivi, la Commissione dovrebbe votare a favore della proposta del relatore, che ha compiuto un ulteriore sforzo per mettere a fuoco le esigenze dell'agricoltura e della pesca.

Corrado CALLEGARI (LNP) osserva che si realizza oggi la frantumazione della maggioranza che ha sostenuto il Governo Monti. Ritiene che sarebbe stata perciò importante la presenza del Governo alla odierna seduta.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene che si sta assistendo, analogamente a quanto gli è capitato nel 1993, ad un « *cupio dissolvi* » irresponsabile. Infatti, la presa di posizione del gruppo PdL non è giustificata da una proposta di parere che richiama posizioni già più volte condivise all'unanimità in Commissione e sostiene altresì la necessità di innovazioni normative a favore di lavoratori sempre esclusi da provvedimenti di sostegno al reddito. Tale presa di posizione appare pertanto strumentale e incomprensibile.

Angelo ZUCCHI (PD), nell'associarsi alla dichiarazione di voto già pronunciata dal suo gruppo, desidera esprimere a titolo personale la sua sorpresa per l'atteggiamento del PdL, che non comprende e non giustifica.

Infatti, la questione degli « esodati » è importante e il suo gruppo ha chiesto che sia risolta, ma l'assunzione di responsabilità del Presidente del Consiglio dovrebbe vincolare le forze di maggioranza a votare a favore del disegno di legge in esame. Inoltre, per quanto riguarda in particolare la normativa sul lavoro agricolo, va ricordato che essa, nel suo impianto generale, non è stata modificata da tale disegno di legge e a suo giudizio per fortuna, perché le eventuali modifiche avrebbero potuto comportare tagli alle indennità di disoccupazione agricola, frequente bersaglio di una diffusa opinione critica. Rileva poi che la proposta della relatrice affronta nel

modo giusto anche altre questioni importanti, come gli ammortizzatori sociali per il settore della pesca e i *voucher*.

Per questi motivi, ritiene l'atteggiamento del gruppo PdL strumentale rispetto ad un voto, il cui esito non resta che attendere.

Gian Pietro DAL MORO (PD) desidera rimarcare che quanto sta accadendo oggi va al di là dell'ambito della Commissione Agricoltura: infatti, dopo l'approvazione del provvedimento « anticorruzione » – e si veda in proposito l'intervento del presidente del gruppo PdL Cicchitto – è iniziata da parte di quel gruppo una serie di prese di distanza rispetto all'azione del Governo Monti. Cita ad esempio le contraddittorie dichiarazioni dell'onorevole Berlusconi sull'Unione europea e il ritorno alla lira. Quanto accade oggi non è quindi un caso isolato, ma la strategia del PdL che si avvia a « staccare la spina » al Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che tutte le dichiarazioni di voto dei gruppi hanno un valore politico, ma deve constatare che nel caso di specie non rappresentano la posizione di tutti i deputati appartenenti al gruppo.

Giuseppe RUVOLO (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Corrado CALLEGARI (LNP) chiede se la Commissione sia in numero legale per deliberare.

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolinea che è sua costante cura garantire il rispetto delle regole.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 10.10.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),  
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5256 Governo, approvato dal Senato, recante: « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita »;

considerato che il progetto di riforma in esame rappresenta un tassello importante, se non decisivo, per avviare quelle riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno per far ripartire l'economia interna e per raccordarsi in modo omogeneo con i mercati dei paesi dell'area Euro;

ritenuto, in particolare, che il provvedimento in esame, attraverso la razionalizzazione delle tipologie contrattuali, la redistribuzione delle tutele dell'impiego, la revisione degli strumenti di tutela del reddito, nonché l'ammodernamento delle politiche attive del lavoro e del ruolo dei servizi per l'impiego, dovrebbe agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

considerato che occorre arrivare alle nuove scadenze europee di fine giugno con la riforma del lavoro approvata;

preso atto del dibattito svoltosi al Senato e delle modifiche in tale sede apportate;

rilevato che il provvedimento contiene disposizioni particolarmente rilevanti per il comparto primario, considerato che l'occupazione in tale settore rappresenta una quota considerevole del mercato del lavoro, sia in termini quantitativi che qualitativi;

considerate le osservazioni prospettate dalle organizzazioni sindacali agricole nel corso delle audizioni svolte presso la XI Commissione (Lavoro);

ritenuto che, in tal modo, le stesse organizzazioni agricole hanno avuto la possibilità, non concretizzatasi nella fase iniziale di trattativa con il Governo, di rappresentare le peculiarità del modello produttivo agricolo e della relativa organizzazione del lavoro;

rilevato che la Commissione Agricoltura ha svolto un'indagine conoscitiva sui fenomeni di illegalità in agricoltura che, partendo dai gravi fatti occorsi a Rosarno nel 2010, ha inteso approfondire, in particolare, le caratteristiche del lavoro in agricoltura. Dagli approfondimenti svolti è emerso con chiarezza che il mercato del lavoro in agricoltura risente di numerosi condizionamenti, alcuni legati alle caratteristiche stesse della produzione, alla stagionalità e ai cambiamenti climatici, altri connessi all'esposizione del settore nei confronti di massicce immissioni di prodotti provenienti da paesi extracomunitari, al fenomeno della contraffazione, all'oscillazione del costo delle materie prime, al ricarico dei prezzi lungo la filiera, tutti elementi che in parte concorrono a far sì che il costo del lavoro sia tra i più alti in Europa a detrimento sia dell'imprenditore che del lavoratore agricolo;

considerato che il provvedimento in esame, seppur animato da una logica di riforma organica complessiva, non sembra riuscire a dare risposte specifiche ed esauritive a tale complessità;

ritenuto, in particolare, che il lavoro accessorio in agricoltura, è stato introdotto per favorire l'emersione di alcune forme di lavoro nero, semplificando l'assunzione di manodopera nei periodi intensivi di lavoro, difficilmente programmabili e prevedibili, dato il variare delle condizioni climatiche;

considerato, altresì, che le modifiche apportate dal Senato sul tema hanno pressoché confermato la normativa vigente con alcune limitazioni;

valutato positivamente quanto richiesto con gli ordini del giorno G/3249/28/11 (Sbarbati ed altri) e G/3249/14/11 (Mongiello ed altri), presentati presso l'11.a Commissione del Senato, con i quali si chiede al Governo di: verificare l'opportunità di elevare da 25 a 28 anni l'età massima per usufruire dei voucher per gli studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università e di riconsiderare la disciplina del trattamento breve di assicurazione sociale per l'impiego (mini-aspi), al fine di riconoscere ai soggetti ammessi a tale prestazione, ai soli fini del conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici, la contribuzione figurativa per un numero di settimane pari a quello delle settimane lavorate negli ultimi dodici mesi;

rilevato, in ordine alla riduzione delle spese di funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, che con l'articolo 25 del decreto-legge n. 2 del 2012 è stato già disposto che diversi soggetti pubblici, tra i quali l'INPS, possano entrare in connessione tra loro;

considerato che nel comparto ittico si rileva una grave carenza in ordine alle

tutele sociali dei lavoratori, nonostante l'interruzione delle attività sia spesso dovuta a cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro (avverse condizioni meteorologiche, fermo biologico);

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire le disposizioni riguardanti il lavoro accessorio in agricoltura in modo che esse siano capaci di rispondere alle specifiche esigenze del mondo lavorativo agricolo;

valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano specificatamente inclusi i lavoratori agricoli tra i soggetti beneficiari delle misure per l'apprendimento permanente e per i tirocini formativi e di orientamento;

valuti la Commissione di merito l'opportunità che siano estese ai lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca e gli armatori della piccola pesca, gli ammortizzatori sociali e le forme di sostegno al reddito previste in tutti i casi di disoccupazione involontaria;

consideri la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai commi 4-13 dell'articolo 3, recante disposizioni in merito ai fondi di solidarietà bilaterali, forme di facilitazione all'adesione dei fondi interprofessionali per la formazione continua da parte delle aziende del settore primario.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Esame C. 5256 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione XI) ( <i>Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
--	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Nuovo testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	27
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	22
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	28
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) ..	22
Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». Testo base C. 4913 Nicco e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	23
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	29
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	23
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	30
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	24

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	24
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del presidente della provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo. C. 2417 Picierno ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta. ....	26
AVVERTENZA .....	26

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	40

## RISOLUZIONI:

7-00908 Contento e Cavallaro: Sulla disponibilità dei fondi relativi all'attuazione del Piano carceri ( <i>Discussione e conclusione</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	42

## INTERROGAZIONI:

5-06769 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Catanzaro .....	38
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	43
5-06770 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di contrada Cavadonna a Siracusa .....	38
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	45
5-06777 Bernardini: Sul trattamento sanitario riservato ad un detenuto nel carcere di Cosenza .	39
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	47

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.	
Audizione del professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Bologna, Giulio Illuminati, del Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	39
AVVERTENZA .....	39

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	49
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	49
AVVERTENZA .....	52

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	53
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	63

## INTERROGAZIONI:

5-06275 Capitanio Santolini: Sul mantenimento della natura volontaria di contributi scolastici .	61
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	64
5-06669 Siragusa: Misure a tutela dei precari della scuola per l'anno scolastico 2012/2013 .	61
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	66
5-06881 Goisis: Sull'alienazione di Palazzo Labia, sede della Regione Veneto .....	62
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	62
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'architetto Carla Di Francesco, direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna e di Don Mirko Corsini dell'arcidiocesi di Bologna, membro del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sulla tutela dei beni culturali, monumentali, storico-artistici ed ecclesiastici colpiti dal recente terremoto in Emilia Romagna .....	62
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del personale scolastico co.co.co. con particolare riferimento alle ricadute sulle attività didattiche del loro impiego negli istituti scolastici .....	62
---	----

AVVERTENZA .....	62
------------------	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07051 Mariani: Reperimento delle risorse per la realizzazione del raccordo stradale SA-AV, nel tratto Salerno-Mercato San Severino .....	70
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	78
5-07052 Piffari: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della « tangenziale di Tirano » sulla strada statale n. 38 .....	70
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	80
5-07053 Lanzarin: Iniziative urgenti per il completamento delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione attraverso gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992 .....	71
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	82

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	71
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77
---	----

AUDIZIONI INFORMALI .....	77
Nell'ambito dell'esame del decreto-legge 74/2012 recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 »: Audizioni di rappresentanti di Confindustria, della Regione Veneto, della Regione Emilia-Romagna, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione Province d'Italia (UPI) .....	77
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti della Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Eletttroniche (ANIE) e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame in sede referente del progetto di legge C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani » .....	77
AVVERTENZA .....	77
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
RISOLUZIONI:	
7-00903 Crosio: Sulla promozione di un tavolo di concertazione fra gli operatori di telecomunicazioni coinvolti in progetti di sviluppo e realizzazione della rete in fibra ottica ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	85
SEDE LEGISLATIVA:	
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	87
ALLEGATO ( <i>Emendamento del Relatore</i> ) .....	97
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di aggiornamento 2010-2011 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 481 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	87
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sulla realizzazione delle linee programmatiche dei suoi dicasteri, per le parti di competenza ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	92
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni X e XI) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	92
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	94
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	94
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	99
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	101

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli Affari regionali, turismo e sport, prof. Piero Gnudi concernente l'esposizione delle linee programmatiche limitatamente alle materie di competenza della X Commissione ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	99
---	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108
---	-----

## RISOLUZIONI:

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	108
--	-----

## INTERROGAZIONI:

5-06125 Gatti: Sulla tutela delle donne lavoratrici con particolare riferimento all'area siciliana . <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	109 119
5-06523 Grimoldi: Deroghe per l'accesso alla pensione e ricongiunzione onerosa dei contribuiti.	
5-06409 Codurelli: Deroghe in materia di requisiti di accesso alla pensione.	
5-06428 Gnechchi: Sulla ricongiunzione di contributi previdenziali a titolo oneroso .....	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	121

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	111
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i> .....	124

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Norme per il riconoscimento della sindrome post-polio come malattia cronica e invalidante. C. 3367 Codurelli e C. 5183 Patarino e Barani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della pdl 5183 Patarino</i> ) .....	194
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Norme per il riconoscimento della sindrome post-polio come malattia cronica e invalidante (esame C. 3367 Codurelli e C. 5183 Patarino e Barani).	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale polio e sindrome post-polio, del Centro di riabilitazione « Villa Beretta » di Lecco, di docenti universitari ed esperti della materia .....	194

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) .....	194
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	199
DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	196

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07165 Palagianò: Iniziative per garantire un più corretto ed omogeneo funzionamento del Sistema sanitario nazionale .....	196
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	200



---

5-07164 Palumbo: Disposizioni sulla partecipazione al concorso per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione .....	197
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	202
5-07166 Burtone: Riconoscimento del presidio ospedaliero Santo Bambino quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico .....	197
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	204
5-07167 Binetti: Iniziative per diffondere l'uso della radioterapia intraoperatoria .....	198
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	205
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali FLC CGIL, FIR CISL, UIL RUA e USI RdB Ricerca, in relazione allo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute (Atto n. 484) .....	198
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	206
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	210

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,80



\*16SMC0006760\*